

130.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALOI: Per un intervento volto a garantire che la scuola media di Roccella Ionica (Reggio Calabria) venga intitolata al tenente Olindo Laganà (4-15386) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8682	di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Genova-Sampierdarena verrebbero praticate sperimentazioni ad alto rischio sulle pazienti (4-12362) (risponde CAVIGLIASSO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> ).	8685
ALOI: Per un intervento volto ad esonerare i dirigenti scolastici dalle responsabilità penali derivanti dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza degli edifici scolastici e sull'efficienza dei servizi igienico-sanitari (4-15902) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8683	BATTISTUZZI: Sulla delibera della camera di commercio di Latina concernente la concessione di un contributo alla camera confederale del lavoro (4-12714) (risponde ZANONE, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ).	8686
ALOI: Sul mancato espletamento del concorso per segretario generale dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria (4-16823) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8684	BRUZZANI: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione degli uffici postali esistenti nel comune di Sambuca (Pistoia) (4-12272) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	8686
ANTONELLIS: Per l'inserimento del comune di Esperia (Frosinone) nell'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 7 e dell'11 maggio 1984 (4-15759) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ).	8684	CALAMIDA: Sulle iniziative da assumere per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali presso la SAIPEM del gruppo ENI, con particolare riguardo per i lavoratori impegnati sulle piattaforme Castoro 2 e Perro Negro 1 (4-14009) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ).	8688
BAGHINO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale presso la divisione			

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

	PAG.		PAG.
CARADONNA: Sulle iniziative assunte al fine di ottemperare nei tempi prescritti alla direttiva CEE concernente la riduzione dei livelli di presenza nell'atmosfera di biossido di azoto (4-11196) (risponde D'AQUINO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> ).	8689	CONTE ANTONIO: Per un intervento volto a ripristinare il rispetto delle regole democratiche nell'ambito dell'amministrazione comunale di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) (4-12910) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8693
CARIA: Sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1216, concernente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri (4-16615) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ).	8689	CONTE ANTONIO: Per un intervento volto ad evitare la soppressione dell'autonomia della scuola media di Melizzano (Benevento) (4-15578) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8695
COBELLIS: Sulle irregolarità verificatesi nell'espletamento del concorso per professore di ruolo di clinica medica generale, svoltosi a Firenze (4-14039) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8690	CORSI: Sulle iniziative che si intendono adottare per una più equa disciplina della normativa concernente il possesso e l'uso delle armi ad aria compressa (4-12628) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8696
CODRIGNANI: Per un intervento volto a porre allo studio misure speciali per la copertura delle spese interne dei circoli didattici (4-15597) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8691	CRESCO: Sulla partecipazione italiana al programma di ammodernamento dei materiali da ponte sia tattici sia logistici (4-15012) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	8699
CODRIGNANI: Sulle ragioni del comportamento violento tenuto dalle forze di polizia in occasione delle manifestazioni <i>antiapartheid</i> svoltesi a Bologna il 17 giugno 1986 (4-16104) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8691	DE GREGORIO: Sulle iniziative adottate in relazione al dissesto franoso verificatosi a Senise (Potenza) (4-16683) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ).	8699
CODRIGNANI: Sul numero dei missili <i>Cruise</i> installati nella base di Comiso (Ragusa) (4-16313) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	8692	DEL DONNO: Per il riconoscimento alla vedova Maria Giovanninetti, ai fini dell'acquisizione del diritto al minimo della pensione, del beneficio di un anno di servizio spettante al marito per la croce al merito di guerra a suo tempo conferitagli (4-16197) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	8699
COMINATO: Sulle cause della morte di un giovane militare presso la caserma del 79° gruppo IT di Zelo (Rovigo) e sulle condizioni di vita e di servizio presso la suddetta caserma (4-14101) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	8692	DEMITRY: Sulla predisposizione di un programma di intervento nell'eventualità di una eruzione del Vesuvio (Napoli) (4-12232) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ).	8699

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

PAG.	PAG.
<p>FALCIER: Per la sospensione del provvedimento concernente l'assegnazione all'ISPEL di Mestre (Venezia) di Carlo Gobbi, già dipendente dell'ENPI (4-16562) (risponde D'AQUINO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>). 8700</p>	<p>Luca Rossi il 23 febbraio 1986 a Milano (4-14063) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8706</p>
<p>FERRARINI: Sui motivi per i quali l'amministrazione dei Monopoli di Stato ha rinnovato l'intimazione di sfratto esecutivo nei confronti dei suoi dipendenti pensionati locatari di alloggi in Roma ed in altre località (4-16567) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 8701</p>	<p>GRASSUCCI: Per un intervento volto a porre fine alla speculazione edilizia nel comune di Minturno (Latina) (4-14682) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8707</p>
<p>FINCATO: Sui criteri adottati dalle questure nella concessione della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di agenzia teatrale, e per l'adozione di provvedimenti al fine di reprimere l'attività svolta abusivamente da numerosi agenti teatrali, e sulla liceità della figura di rappresentante esclusivo (4-14271) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8701</p>	<p>MACCIOTTA: Sull'asta dei buoni ordinari del tesoro, prevista per il 24 settembre 1986 (4-17251) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 8708</p>
<p>FIORI: Sul comportamento del sindaco di Atina (Frosinone) che non consente ad alcuni consiglieri comunali di prendere visione delle liste elettorali (4-14125) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8704</p>	<p>MACERATINI: Sulle iniziative da assumere a favore di numerosi contribuenti del comune di Pontecorvo (Frosinone) vittime di un grave raggio ad opera del consulente tributario Lucio Meloccaro (4-06319) (4-12640) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 8708</p>
<p>FITTANTE: Sulle iniziative da assumere per garantire una stretta osservanza delle norme sul collocamento obbligatorio da parte degli enti pubblici della Calabria (4-15047) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8704</p>	<p>MAINARDI FAVA: Sui motivi del mancato riconoscimento della obiezione di coscienza al giovane Riccardo Cabassi di Reggio Emilia (4-15853) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 8709</p>
<p>GARGANI: Per la ristrutturazione della carriera dei coordinatori amministrativi della scuola (<i>ex</i> segretari) (4-15396) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8705</p>	<p>MATTEOLI: Sul monopolio ottenuto dalla società ITALCALI per la commercializzazione del sale prodotto dalle saline di Volterra (Pisa), e sulla attuale gestione dell'Azienda italiana sale (AIS) (4-15383) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 8710</p>
<p>GORLA: Sulle iniziative assunte a carico dell'agente di polizia che ha causato la morte del giovane</p>	<p>MAZZONE: Per l'apertura di una inchiesta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal coordinatore regionale della protezione civile per la Campania in merito a presunte speculazioni effettuate a Napoli in occasione dell'arruolamento di giovani disoccupati nella protezione civile (4-13444) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8711</p>

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

PAG.	PAG.
<p>MAZZONE: Sui criteri di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 297 del 1985 a favore delle comunità che si occupano del recupero dei tossicodipendenti (4-15540) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8712</p>	<p>struzione di case popolari a Lagonegro (Potenza) (4-16402) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8725</p>
<p>MUNDO: Per il potenziamento delle sedi dei vigili del fuoco site in Calabria e sull'opportunità di installarne delle nuove nei comuni di Cirò Marina, Petilia Policastro (Catanzaro), Trebisacce, Acri e Scalea (Cosenza) (4-14453) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8719</p>	<p>POLI: Per un intervento volto ad evitare il ripetersi di azioni teppistiche contro la sede della sezione del PCI di Santa Lucia (Verona) (4-15787) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8726</p>
<p>PAGANELLI: Per un sollecito pagamento della pensione sociale a favore degli eredi di Margherita Pelazza, già residente a Trezzo Tinella (Cuneo) (4-16070) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8719</p>	<p>POLI BORTONE: Sull'impossibilità di accertare presso le strutture pubbliche della città di Taranto il tasso di radioattività di un campione di acqua potabile dopo il disastro nucleare di Chernobyl (URSS) (4-16187) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 8727</p>
<p>PARLATO: Sulla mancata utilizzazione da parte del comune di Napoli dell'immobile destinato ed attrezzato a mercato rionale, sito nel quartiere di Fuorigrotta (4-13033) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8720</p>	<p>POLLICE: Sul disservizio in atto presso l'ufficio della questura di Roma competente al rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri (4-12977) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8727</p>
<p>PARLATO: Sullo stato di attuazione del censimento riguardante le condizioni di sicurezza delle dighe o degli invasi esistenti in Italia, con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno (4-13436) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 8722</p>	<p>POLLICE: Sui motivi per i quali il distretto militare di Foggia ha respinto la domanda di esonero dal servizio di leva a favore di Pio Antonio Tusino di Casalnuovo Monterotaro (4-15395) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 8729</p>
<p>PARLATO: Per la proroga fino al 31 dicembre 1986 della sospensione del versamento dell'IRPEF per gli abitanti di Pozzuoli e della zona Flegrea colpiti da bradisismo (4-15777) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 8724</p>	<p>RAUTI: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione al crescente fenomeno, nei maggiori centri metropolitani d'Italia, della criminalità straniera (4-13887) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8729</p>
<p>PARLATO: Sulle iniziative da assumere in relazione al fallimento della ditta IMPE appaltatrice dei lavori di co-</p>	<p>RAUTI: Per la predisposizione e l'attuazione di un piano di risanamento ed ammodernamento delle strutture scolastiche nel comune di Gaeta (Latina) (4-14886) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8732</p>
	<p>REBULLA: Sui dati forniti dalle autorità relativamente ai livelli di conta-</p>

PAG.	PAG.
<p>minazione radioattiva del territorio italiano a seguito del disastro di Chernobyl (URSS), con particolare riferimento ai dati del Friuli-Venezia Giulia, e per l'adozione di un sistema di garanzie internazionali per la sicurezza ed il controllo degli impianti nucleari (4-15382) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 8732</p>	<p>ROSSI DI MONTELERA: Per un intervento volto alla sollecita definizione delle pratiche di pensione in favore del personale della scuola collocato in quiescenza negli anni 1977-1978, con particolare riferimento alla provincia di Torino (4-13864) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8738</p>
<p>RIGHI: Per l'adozione di provvedimenti legislativi volti ad istituire un efficiente servizio nazionale di protezione civile nonché a provvedere al nuovo ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, ed in particolare all'adeguamento degli organici e dei mezzi tecnici nella provincia di Vicenza (4-13213) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>). 8733</p>	<p>RUBINACCI: Sulla illegalità della procedura e la incostituzionalità della legge con la quale la regione Marche ha indetto il <i>referendum</i> per l'unificazione dei comuni di Fermo e Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) (4-15342) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8739</p>
<p>RINALDI: Per la definitiva sistemazione del personale ISPEL, anche a seguito del trasferimento presso tale ente dei dipendenti <i>ex</i> ENPI e <i>ex</i> ANCC (4-16467) (risponde D'AQUINO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>). 8735</p>	<p>RUSSO FRANCO: Per un intervento presso la società ITALSCAI del gruppo IRI volto ad evitare la prevista realizzazione di un insediamento di edilizia residenziale nell'area denominata Borghetto San Carlo facente parte del parco di Veio (Roma) (4-14312) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 8740</p>
<p>ROCCELLA: Per l'annullamento del concorso di professore ordinario di clinica medica generale, espletato a Firenze in violazione del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952 (4-13875) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8736</p>	<p>RUSSO FRANCO: Sui motivi della mancata distribuzione nelle regioni di confine dei moduli predisposti al fine di esprimere il diritto di opzione nei confronti dell'insegnamento della religione cattolica (4-14316) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 8741</p>
<p>RONCHI: Sul suicidio di un militare avvenuto presso la caserma del 79° gruppo IT di Zelo (Rovigo) (4-14038) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 8737</p>	<p>RUSSO FRANCO: Per un intervento presso la società SEMI di Roma volto a verificare lo stato degli investimenti e la correttezza nella gestione del personale (4-15358) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>). 8742</p>
<p>RONCHI: Sulla installazione di altri missili <i>Cruise</i> a testata nucleare nella base militare di Comiso (Ragusa) (4-16259) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 8737</p>	<p>RUSSO FRANCO: Sull'ingiustificato intervento delle forze dell'ordine nei confronti dei partecipanti ad una manifestazione contro l'<i>apartheid</i></p>

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

	PAG.		PAG.
svoltasi a Bologna il 17 maggio 1986 (4-16007) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8743	mento del lago di Occhito e la conseguente contaminazione dell'acqua potabile di Foggia (4-07579) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8748
RUTELLI: Sui motivi che hanno indotto il Governo a non trasmettere alla magistratura gli atti della magistratura danese riguardanti l'esportazione di armamenti italiani in Sudafrica, in violazione dell'embargo ONU (4-12585) (risponde RAFFAELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	8744	SOSPISI: Sui motivi della mancata inclusione del comune di Castiglione a Casauria (Pescara) nell'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi sismici dei mesi di aprile e maggio 1984 (4-14585) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ).	8749
RUTELLI: Sui provvedimenti che si intendono assumere in relazione ai numerosi incidenti che si verificano ai posti di blocco, anche a seguito dell'uccisione del giovane Edoardo De Gioannis avvenuta recentemente a Cagliari (4-13242) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8745	TASSI: Per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Beatriz Gregorio Domingos, coniugata con Giancarlo Facchini di Piacenza (4-16814) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8751
RUTELLI: Sul mancato svolgimento del 1° corso di formazione della scuola di perfezionamento delle forze di polizia nonché sui criteri di ammissione alla scuola stessa e di nomina dei docenti (4-16450) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8746	TATARELLA: Per un intervento volto ad accertare la correttezza nell'affidamento degli appalti da parte del comune di Torremaggiore (Foggia) (4-15929) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8751
SAMÀ: Per l'adozione di misure atte a tutelare l'incolumità degli amministratori comunali di Cirò (Catanzaro), anche in relazione al frequente verificarsi di atti intimidatori ai danni del capogruppo del PCI Giuseppe Esposito (4-15165) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8747	VALENSISE: Sugli interventi che si intendono predisporre in relazione alle discutibili iniziative assunte in materia edilizia e urbanistica dal commissario prefettizio di Lamezia Terme (Catanzaro) nell'imminenza della elezione del nuovo consiglio comunale (4-15318) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	8752
SERAFINI: Per l'avvio di una inchiesta al fine di accertare le modalità del rovesciamento di un'autocisterna carica di petrolio nel torrente La Catola, e per l'adozione di misure volte a scongiurare il pericolo di inquinamento		VENTRE: Sull'opportunità di emanare una circolare al fine di chiarire che l'inquadramento dei professori di ruolo di seconda fascia, vincitori dei giudizi di idoneità, debba effettuarsi solo in base alle necessità didattiche delle facoltà universitarie (4-14964)	

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

	PAG.		PAG.
(risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8753	deputati e riguardante il passaggio ad amministrazioni pubbliche degli aventi titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato o a ricercatore (4-15568) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	8754
VITI: Per il rispetto da parte del Ministero della pubblica istruzione degli impegni assunti con l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei			

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — anche in relazione a precedente interrogazione (4-11004) riguardante la richiesta di intitolazione della scuola media statale di Roccella Jonica (provincia di Reggio Calabria) al nome del tenente Olindo Laganà, medaglia d'argento al V.M. — se sono al corrente che, di recente, il provveditore agli studi ha comunicato che la detta scuola media dovrebbe essere — su indicazione del consiglio d'istituto della stessa — intitolata al nome dell'« avvocato Orlando Filocamo »;

per sapere:

se risponde a verità che, nel corso della riunione del citato consiglio d'istituto non si sia neanche fatto cenno alla richiesta di intitolazione della scuola al tenente Olindo Laganà, e che pare esistano rapporti di parentela, per il tramite della moglie, tra il preside della scuola e la persona cui verrebbe intestata la scuola medesima;

se ritengano che si sia operato, da parte delle competenti autorità, in maniera discriminatoria, non tenendo, tra l'altro presente, che al tenente Olindo Laganà era stata intitolata la scuola di avviamento a tipo agrario soppressa ed assorbita dall'attuale scuola media statale di Roccella;

infine quali iniziative intendano adottare per consentire che, attraverso l'intitolazione della scuola media di Roccella, possa essere dato riconoscimento all'eroica figura del tenente Olindo Laganà.

(4-15386)

RISPOSTA. — *Si ribadisce, preliminarmente, quanto già fatto presente con decreto ministeriale del 2 gennaio 1986, n. 5423, in riscontro ad analoga interrogazione, ed, in particolare, che in materia di intitolazione delle scuole la normativa vigente prevede che compete al consiglio d'istituto, sentito il collegio dei docenti, avanzare proposte al provveditore agli studi, il quale, acquisito il parere della giunta comunale e del prefetto, emana il relativo decreto.*

*Nel caso evidenziato dall'interrogante, il problema della intitolazione della scuola media di Roccella Jonica è stato oggetto di esame e di attenzione da parte del collegio dei docenti il quale, nell'ambito dei vari personaggi illustri roccellesi da ricordare ha, a grandissima maggioranza, espresso la volontà di rendere omaggio ad un cittadino benemerito, la cui memoria non fosse stata ancora in alcun modo onorata ed ha individuato tale personaggio nell'avvocato Orlando Filocamo.*

*Il consiglio d'istituto nella seduta del 25 febbraio 1986 ha fatto proprio il desiderio espresso dal collegio dei docenti, concordando all'unanimità sulle scelte adottate.*

*Le decisioni liberamente e responsabilmente assunte dai succitati organi collegiali sono state anche approvate dal consiglio comunale di Roccella Jonica, il quale si è riunito in seduta plenaria in data 7 maggio 1986.*

*Si fa presente, infine, che la pratica in parola è tutt'ora in corso di istruttoria presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, in quanto sono stati interessati della questione, a norma delle disposizioni vigenti, la prefettura di Reggio Calabria, la sovrintendenza ai beni culturali ed architetti*



tonici della Calabria e la deputazione di storia patria, le quali dovranno esprimere al riguardo i relativi pareri.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se ritengano ammissibile, dal punto di vista giuridico e morale, che, secondo quanto avvenuto a carico di alcune scuole elementari e di 2° grado di Reggio Calabria, capi d'istituto siano stati chiamati a rispondere penalmente per l'inosservanza delle norme sulla sicurezza degli edifici scolastici, e sulla efficienza dei servizi igienico-sanitari, la cui competenza è demandata dalla legge alle amministrazioni comunali, in quanto enti proprietari di detti immobili;

infine quali concreti solleciti provvedimenti intendano adottare al fine di accertare se i tutori della legge abbiano operato sulla base di una normativa non rispondente alla realtà obiettiva e se non ritengano che le suddette decisioni — ove non si dovesse recedere dalle stesse — vengano a rendere oltremodo difficile l'attività dei dirigenti scolastici, che rischiano di essere penalmente perseguiti per altrui inadempienze. (4-15902)

RISPOSTA. — Nel settore delle attività scolastiche dei soggetti tenuti nell'applicazione delle norme di prevenzione degli incendi non esime il legale rappresentante dell'istituzione scolastica dal controllo sul rispetto delle disposizioni vigenti, in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dalle eventuali inosservanze delle relative prescrizioni.

In tal senso questo Ministero non ha mancato di fornire disposizioni e chiarimenti alle autorità scolastiche periferiche per quanto riguarda l'acquisizione degli attestati di agibilità ed idoneità igienico-sanitaria dei locali scolastici, nonché dei certificati di prevenzione incendi, pur considerando le molteplici problematiche che ren-

dono di non facile esecuzione le operazioni connesse con l'applicazione della normativa in parola.

Considerata, comunque, la delicata posizione dei capi d'istituto, al fine di esonerare gli stessi da responsabilità per omissioni di altri enti obbligati, è allo studio di questo Ministero un provvedimento, da sottoporre nelle competenti sedi legislative, che consenta una più esatta individuazione del soggetto cui fa capo la titolarità degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI E VALENSISE. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:

i motivi per cui, sin dal novembre 1980, non viene espletato il concorso per segretario generale dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, anche se il concorso in questione doveva essere effettuato entro tre mesi dalla presentazione dei relativi documenti da parte degli interessati;

se siffatto ritardo ubbidisca a logiche di lottizzazione finalizzate alla difesa di ben intuibili interessi di ordine partitocratico. (4-16823)

RISPOSTA. — Il concorso per la nomina del segretario generale della provincia di Reggio Calabria è stato bandito con decreto ministeriale 7 ottobre 1980 e la relativa commissione è stata nominata con decreto ministeriale del 22 gennaio 1982.

Il presidente della provincia è stato invitato ad intervenire alle riunioni della commissione giudicatrice, all'uopo fissate in sei date diverse, ma ogni volta ha comunicato di non essere disponibile a causa di impegni improrogabili.

Il problema riveste carattere generale.

In più casi i sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, che sono membri di diritto delle commissioni di concorso, affermano di essere impossibilitati a partecipare alle relative sedute, adducendo motivazioni attinenti ai gravi impegni con-

nessi alle cariche rivestite. Pertanto le commissioni, collegi perfetti, non possono espletare la loro funzione.

Questo Ministero, in tali casi, provvede a rinnovare la convocazione dell'organo, proponendo date alternative e avvertendo gli interessati della possibilità di delegare un assessore, senza per altro ottenere risultati determinanti. Sono anche state fatte diffide ad intervenire alle riunioni che, però, non possono comportare, nel vigente ordinamento, concrete conseguenze sul piano amministrativo.

Adeguata soluzione non può che intervenire dalla sede legislativa.

Tale è quella prospettata nel disegno di legge di delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali (atto Senato n. 289), che prevede la partecipazione alle commissioni di concorso di rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione province d'Italia, rispettivamente, al posto del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

ANTONELLIS, PIERMARTINI E SAPIO. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premezzo:

che l'argomento trattato nella presente interrogazione fu oggetto di altra analoga interrogazione in data 6 febbraio 1986 in cui si chiedeva l'integrazione dell'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 comprendendovi anche i comuni di Esperia (Frosinone), di Sant'Angelo del Pesco, di Civitanova del Sannio e di Pescopennataro (Isernia);

che recentemente è stata emanata apposita ordinanza in cui sono stati inclusi, fra gli altri, i suddetti comuni non comprendendovi, però, il comune di Esperia (Frosinone);

che tale mancata inclusione ha suscitato notevole malcontento fra la popolazione interessata tenuto conto che il co-

mune di Esperia ha riportato notevoli danni dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 le cui scosse sismiche, in detto territorio, sono state valutate, dall'Istituto di geofisica di Roma, pari al sesto grado della scala Mercalli;

che tale malcontento scaturisce anche dal fatto che per effetto dell'entità delle scosse sismiche subite, il comune di Esperia rientra pienamente nei criteri di formulazione dell'elenco dei comuni terremotati stabiliti da apposito ordine del giorno approvato dal Senato;

che, inoltre, il comune di Esperia, a seguito dell'inclusione in più fasi successive di altri comuni della zona nel suddetto elenco, rappresenta il solo escluso pur essendo perfettamente al centro di una vasta area in cui tutti i comuni, ivi ubicati, alcuni dei quali più lontani dall'epicentro del sisma, sono stati ricompresi nell'elenco medesimo —:

se non ritiene opportuno integrare l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 comprendendovi anche il comune di Esperia (Frosinone);

se non ritiene altresì, in occasione del provvedimento richiesto, di assumere iniziative per riaprire i termini necessari per la predisposizione, nel comune di Esperia, dei progetti edilizi unitari di cui all'articolo 2, comma undicesimo, della legge n. 365 del 1984. (4-15759)

RISPOSTA. — In seguito agli eventi sismici del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 veniva emanata l'ordinanza del 29 novembre 1984, n. 431/FPC/ZA, con la quale si consideravano danneggiati tutti quei comuni che avevano subito scosse non inferiori al sesto grado della scala Mercalli.

Successivamente, in ottemperanza all'ordine del giorno n. 9.1151.2, approvato dal Senato nella seduta del 5 marzo 1985 con il quale il Governo si impegnava a dichiarare danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 anche i comuni colpiti con intensità tra il quarto ed il quinto grado della scala Mercalli, venivano ema-

nate le ordinanze del 22 aprile 1985, n. 536/FPC/ZA, del 28 maggio 1985, n. 548/FPC/ZA, del 26 ottobre 1985, n. 626/FPC/ZA, e del 23 aprile 1986, n. 723/FPC/ZA.

Alla luce di queste ordinanze, emanate in base alle rilevazioni effettuate dal gruppo nazionale per la difesa, dai terremoti, il comune di Esperia non è risultato aver subito scosse di intensità tale da poter essere considerato danneggiato.

È d'uopo, comunque, rilevare che anche nel comune di Esperia si sarebbe potuto godere dei benefici dettati dall'ordinanza del 5 giugno 1984, n. 230/FPC/ZA, e successive modificazioni ed integrazioni relative alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai noti eventi.

Tale ordinanza infatti stabiliva, come presupposto per l'ottenimento dei benefici, esclusivamente il nesso di casualità fra l'evento sismico ed il danno subito proprio al fine di risanare in maniera obiettiva e completa i danni provocati dal terremoto.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

BAGHINO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere se corrisponde al vero che nel padiglione 7 della divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Genova-Sampierdarena (USL-XI), da tempo, vengono praticate diverse sperimentazioni come ad esempio una relativa al « prelievo di villi coriali » nel corso di interruzione volontaria di gravidanza; come sia possibile ciò, mancando le autorizzazioni imposte dalla legislazione vigente in materia e soprattutto in ordine a persone alle quali non sarebbe richiesto il previo consenso; infine, se, nel caso affermativo, sono stati assunti provvedimenti o si intenda assumerne, nei confronti dei responsabili di tali pratiche sperimentali ad elevato rischio, tanto che, recentemente, a Torino, hanno addirittura provocato il decesso di una paziente. (4-12362)

RISPOSTA. — Nella divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Sampierdarena non si pratica attività speri-

mentale se non su materiale abortivo. Si fa presente, inoltre, che per quanto concerne il prelievo dei villi coriali, ai fini diagnostici ed in corso di gravidanza, tutte le pazienti sono informate sui rischi che l'embrione può correre in seguito a tale metodica (viene sempre richiesto il consenso della paziente).

Tali indagini diagnostiche sono praticate solo in gravidanza ad alto rischio (esempio età materna elevata, malattie familiari ereditarie gravi, talassemia, eccetera).

Il prelievo diagnostico dei villi coriali viene effettuato entro la decima settimana di gravidanza allo scopo di permettere alla gestante di praticare una interruzione di gravidanza precoce nel caso che l'esame genetico dimostri la presenza di una grave anomalia dell'embrione (mongolismo, eccetera). Per quanto riguarda, invece, il materiale abortivo espulso dopo l'interruzione di gravidanza, esso viene analizzato per finalità genetiche ed endocrinologiche altamente qualificate.

La tecnica in oggetto costituirebbe un grande vantaggio rispetto a quella dell'amniocentesi (praticata al quinto mese anziché al secondo), in quanto la gestante non ha ancora subito le trasformazioni psicofisiche che invece sussistono al quinto mese; e nel caso che l'amniocentesi dimostri la presenza di un feto malformato, un'interruzione di gravidanza al quinto/sesto mese comporta gravissimi rischi per la salute psico-fisica della donna.

Per quanto riguarda la casistica del 1985 riferita al suddetto tipo di intervento, si informa che dei nove casi accertati nessuno ha dimostrato compromissione dal punto di vista genetico.

Dalla citata casistica risulta quanto segue:

Età	Indicazioni diagnostiche
—	—
41 anni	Età materna e feto precedente anencefalo
38 anni	Età materna
38 anni	Età materna
34 anni	Ansia materna per età

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

<i>Età</i>	<i>Indicazioni diagnostiche</i>
—	—
35 anni	<i>Età materna</i>
37 anni	<i>Età materna</i>
37 anni	<i>Età materna</i>
30 anni	<i>Diatesi diabetica</i>
25 anni	<i>Feto precedente malformato</i>
38 anni	<i>Età materna</i>

Tanto premesso, è stato accertato che nella divisione di ostetricia e ginecologia in questione non si è praticata attività sperimentale; nessun provvedimento, pertanto, viene assunto nei confronti dei sanitari della divisione stessa.

Tanto ha riferito la regione Liguria per il tramite del commissario del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: CAVIGLIASSO.

BATTISTUZZI. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che con delibera n. 592 del 31 ottobre 1985 pubblicata all'albo camerale dal 16 al 22 novembre 1985, la giunta della camera di commercio di Latina ha concesso all'unanimità un contributo di lire 5.000.000 alla camera confederale del lavoro di Latina per l'acquisto della sede — se tale delibera rientri negli interventi di competenza della camera di commercio e come si configuri la partecipazione al voto della delibera stessa del rappresentante dell'organizzazione sindacale. (4-12714)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria, con lettera del 10 marzo 1986, non ha approvato la delibera del 31 ottobre 1985, n. 592, della Camera di commercio di Latina che disponeva la concessione di un contributo di cinque milioni di lire in favore della locale camera confederale del lavoro per l'acquisto della sede, sia perché non conforme alle direttive impartite con le circolari ministeriali del 17 marzo 1969, n. 2032/C e del 20 dicembre 1969, n. 2091/C, sia perché il contributo in argomento era diretto a soddisfare esigenze interne di quell'associazione sindacale.

Si precisa infine che il rappresentante dei lavoratori in seno alla giunta camerale di Latina non ha partecipato alla discussione e alla formazione della decisione riguardante il suddetto contributo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
ZANONE.

BRUZZANI E CAPECCHI PALLINI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che

la direzione delle poste di Pistoia ha ipotizzato la soppressione degli uffici postali esistenti nel comune di Sambuca (Pistoia), precisamente quelli di Frassinoni, San Pellegrino, Cassero, Torri, Treppio, escludendo soltanto l'ufficio presente nel centro di detto comune e la sostituzione del servizio con « uffici postali itineranti » (furgoni postali);

la difficile situazione nella quale versa la montagna Pistoiese, ed in particolare il comune di Sambuca, richiede il massimo e generale impegno per invertire la tendenza alla emarginazione ed allo spopolamento;

la realtà geografica ed insediativa del comune di Sambuca è caratterizzata dall'isolamento per molta parte del periodo invernale e dalla presenza di numerose piccole frazioni e case sparse;

la prestazione di servizi fondamentali per la popolazione di Sambuca, in misura notevole anziana e già colpita da non pochi disagi, deve essere pienamente difesa;

la valutazione sulla permanenza o sulla istituzione di un fondamentale servizio non può essere compiuta, in tale realtà, unicamente sulla base di un giudizio dettato dal criterio della produttività quantitativa del servizio stesso —:

se ritiene l'ipotesi di soppressione degli uffici postali attualmente esistenti nel comune di Sambuca e la loro sostituzione con « furgoni mobili » corrispon-

dente all'esigenza di garantire un efficiente, completo ed irrinunciabile servizio postale, tenuto conto della situazione sopra descritta;

se non ritiene indispensabile, prima che sia assunta una decisione definitiva in merito, operare affinché le direzioni delle poste competenti ascoltino e tengano nel dovuto conto il parere delle istituzioni locali e delle comunità direttamente coinvolte;

se non ritiene, comunque, opportuno far precedere un eventuale provvedimento di soppressione degli uffici postali menzionati da un periodo di sperimentazione del servizio sostitutivo proposto, in modo da valutare concretamente l'effettiva capacità dello stesso di rispondere ai bisogni dei cittadini di Sambuca, ed in particolare a quelli dei pensionati. (4-12272)

**RISPOSTA.** — *Il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banconote e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, n. 166 ed, in modo specifico, il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, nonché l'articolo 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, conferiscono all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la potestà di organizzare e gestire i servizi di istituto.*

*Sulla base di tale autorganizzazione, pur nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria importanza per la collettività, i competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni hanno sempre provveduto ad istituire, modificare o sopprimere gli uffici esecutivi in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza, allo scopo di contenere entro limiti accettabili il deficit di bilancio in adesione al generale indirizzo di contenimento della spesa pubblica.*

*In tale quadro si è inserita la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria) che ha previsto la predisposizione di un piano per la graduale soppressione degli uffici postali con uno scarso volume di traffico.*

*A tal fine si è proceduto alla determinazione dell'entità del traffico svolto tenendo conto del tempo di esecuzione di ciascuna operazione; all'insieme delle operazioni eseguite durante l'anno è stato poi attribuito un punteggio che rappresenta l'ammontare delle ore di lavoro svolto.*

*Suddividendo il totale delle ore di lavoro per le giornate lavorative che sono 300, si è ottenuto che ogni ora di lavoro gionaliero corrisponde ad un punteggio di 300; poiché la predetta legge n. 41 del 1986 ha fissato in 180 minuti l'impegno minimo gionaliero di ciascun ufficio, il provvedimento di chiusura riguarderà gli uffici con un volume annuale di traffico inferiore ai 900 punti (pari a tre ore gionaliere).*

*Ciò premesso, si significa che nel predetto programma sono effettivamente compresi gli uffici del comune di Sambuca indicati nell'atto parlamentare cui si risponde, ad eccezione di quello di Treppio che nell'ultima riclassifica generale — avente decorrenza dal 1° aprile 1983 — ha conseguito un punteggio di 929 punti.*

*È da precisare, tuttavia, che nella fase esecutiva del cennato programma si terrà conto della realtà economica, sociale e geografica delle singole località, valutando allo scopo anche il parere delle autorità locali.*

*Inoltre, come previsto dalla ripetuta legge n. 41 del 1986, il piano verrà sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti ed in quella sede potranno essere fornite indicazioni e suggerimenti utili per la migliore applicazione della norma stessa.*

*Nei casi in cui gli uffici verranno soppressi, l'esecuzione dei servizi di istituto verrà comunque assicurata attraverso sistemi alternativi quali, ad esempio, l'apertura di un ufficio ad orario ridotto o a giorni alterni e l'utilizzazione di furgoni mobili, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha già sperimentato in altre località interessate dalla chiusura degli uffici e che si sono dimostrati idonei ad evitare, o quantomeno a ridurre al minimo, i disagi per gli utenti.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

CALAMIDA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la SAIPEM spa (gruppo ENI) per la posa in opera di tubi sottomarini e montaggio piattaforma utilizza costantemente, sul pontone « Castoro 2 », personale non dipendente, che comunque opera con strumenti e macchine della società (SAIPEM) e sotto la sua direzione;

questo stato di cose è posto in essere mentre i lavoratori dipendenti della SAIPEM vengono utilizzati sempre più raramente e collocati quindi in cassa integrazione, se non licenziati;

questi lavori d'appalto vengono normalmente eseguiti dalla ditta « Rana lavori marittimi » (casella postale 35 — Marina di Ravenna) che risulta essere di proprietà di ex dirigenti proprio della stessa SAIPEM —:

quali provvedimenti intende prendere affinché vengano utilizzati i lavoratori dipendenti della SAIPEM per i lavori sopradetti e non posti immotivatamente in cassa integrazione guadagni, oppure licenziati;

se tale situazione non violi palesemente la legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 in materia di appalti di manodopera;

quali iniziative intenda assumere nella direzione di garantire il posto di lavoro ai 10 lavoratori del « Perro Negro 1 » e del « Castoro 2 » immotivatamente licenziati, e più in generale gli attuali velli o occupazionali. (4-14009)

RISPOSTA. — *La SAIPEM, per la posa di condotte sottomarine, affida a terzi, mediante regolari gare d'appalto, quei lavori specialistici che non rientrano fra le proprie competenze dirette. In questa ipotesi rientra il subappalto affidato all'impresa Rana per interventi sul fondo con personale ed attrezzature speciali atti ad operare a grandi profondità in saturazione.*

*Il ruolo del SAIPEM per queste attività specialistiche, svolte da terzi, riguarda l'as-*

*sunzione di tutte le responsabilità d'impresa, in particolar modo nei confronti della committente, esercitando una corretta supervisione dei lavori subappaltati. Per questa funzione la SAIPEM si avvale di propri dipendenti di provata esperienza.*

*Nella fattispecie dei lavori subacquei si ricorda che la SAIPEM, all'inizio degli anni '70, disponeva di un gruppo sub che sopperiva, talvolta, alle necessità specialistiche subacquee che si presentavano, in concomitanza con l'acquisizione dei nuovi lavori.*

*L'attività del gruppo sub era quindi limitata ad un ruolo di supporto a quelle fondamentali della SAIPEM, quali la costruzione di strutture off-shore e la posa di sea-lines.*

*Con il rapido evolversi della tecnica la SAIPEM ha dovuto esercitare l'opzione strategica di concentrare i propri sforzi di aggiornamento tecnologico nei settori fondamentali di attività.*

*Per quanto attiene invece alle attività di supporto ed a quelle ad alto contenuto tecnologico, come le attività subacquee, è stato sempre più necessario per la SAIPEM reperire sul mercato i servizi delle imprese specializzate e tecnologicamente più aggiornate che garantissero le migliori condizioni di competitività tecnico-economica.*

*Si fa presente per altro che nessuno dei dipendenti SAIPEM addetti alle attività di supervisione dei lavori subappaltati sul Castoro 2 è stato posto in cassa integrazione guadagni né tantomeno licenziato.*

*Per quanto riguarda il licenziamento dei dieci lavoratori operanti su Castoro 2 e Perro Negro 1 si precisa che tale personale era stato assunto in conformità alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative all'assunzione del personale per la durata di specifici lavori e che parte di esso è stato già richiamato in servizio, in concomitanza con l'acquisizione da parte SAIPEM di nuove commesse.*

*Non risulta infine che tra i proprietari della società Rana vi siano ex dipendenti SAIPEM.*

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

CARADONNA. — *Ai Ministri della sanità, per l'ecologia e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

la direttiva n. 85/203 della Comunità europea prescrive di ridurre entro limiti di sicurezza prefissati i livelli di presenza nell'atmosfera del biossido di azoto, che è una delle sostanze maggiormente inquinanti dei grandi insediamenti urbani ed industriali; pertanto entro il 1° luglio 1987 la concentrazione di biossido di azoto nell'atmosfera non dovrebbe superare i valori-limite stabiliti;

la Commissione competente della CEE attende che gli Stati membri comunichino i piani predisposti per ottemperare alla predetta direttiva —:

quali iniziative di ricerca e di applicazione sono state prese in via preliminare per ottemperare nei tempi prescritti alla direttiva CEE n. 85/203. (4-11196)

RISPOSTA. — *La direttiva n. 85/203 del Consiglio delle comunità europee stabilisce i valori limite e i valori guida per il biossido di azoto nell'aria atmosferica e pone degli obblighi e delle scadenze precisi agli Stati membri destinatari.*

*In particolare, entro il 1° luglio 1987 dovranno essere comunicate alla commissione delle comunità europee le zone in cui, nonostante le misure adottate, le concentrazioni di biossido di azoto nell'aria atmosferica rischiano di superare, a partire dalla predetta data, il valore limite indicato nella direttiva. Inoltre, per queste stesse zone, individuate in base alle misure delle concentrazioni degli inquinanti effettuate dalle stazioni di rilevamento, dovranno essere al più presto elaborati e trasmessi alla commissione CEE i piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria, contenenti i provvedimenti già adottati o previsti per consentire il rispetto del valore limite entro il 1° gennaio 1994, al più tardi.*

*Al riguardo, si fa presente che in esecuzione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978 di istituzione del servizio sanitario nazionale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei*

*ministri del 28 marzo 1983 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145), che fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti nell'aria, nell'ambiente esterno. Questo provvedimento, elaborato con l'ausilio tecnico di un apposito gruppo di studio istituito nell'ambito della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico di questo Ministero, fissa, in base a criteri di natura igienico-sanitaria, il valore limite e il metodo di prelievo e di analisi per gli inquinanti dell'aria.*

*In particolare, per il biossido di azoto viene indicato lo stesso valore limite (200 microgrammi per metro cubo di aria) previsto dalla direttiva e viene fissato il termine ultimo per il rispetto del predetto valore limite entro il mese di maggio 1993.*

*Con lettera circolare ai presidenti delle giunte regionali, a firma del ministro della sanità, già nell'anno 1985 era stato richiesto il potenziamento e l'attivazione delle strutture per il controllo della qualità dell'aria, anche se occorre evidenziare una permanente inadeguatezza degli stanziamenti del fondo sanitario nazionale per gli scopi di sanità pubblica e in particolare per il controllo della qualità dell'aria.*

*Si coglie, inoltre, l'occasione per ricordare che le strutture deputate a svolgere i predetti compiti (presidi multizonali di prevenzione) in molti casi non sono riusciti nell'intento sia per i ritardi connessi alla loro attivazione sia per carenza di mezzi e di personale.*

*Infine si sottolinea che con una recente lettera circolare in data 16 giugno 1986, n. 403.7.6.9/590, indirizzata ai presidenti delle giunte regionali, sono stati segnalati da questa Amministrazione gli impegni e le scadenze previsti dalla direttiva soprarichiamata, chiedendo l'invio delle relative informazioni.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: D'AQUINO.

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quando si darà corso all'applicazione del decreto del

Presidente della Repubblica numero 1219 del 29 dicembre 1984 « Individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri » in attuazione all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(4-16615)

**RISPOSTA.** — *L'inquadramento del personale statale nei profili professionali individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 non potrà essere attuato se non saranno prima individuati i contingenti di qualifica e di profilo, ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.*

*A tale riguardo si fa presente che il 30 settembre 1986 è scaduto il termine assegnato dal Dipartimento della funzione pubblica — con circolare in data 17 luglio 1986, n. 50590 — alle varie amministrazioni dello Stato per trasmettere le proposte relative ai rispettivi ruoli organici.*

*In base a tali proposte questo Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro, provvederà poi all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal citato articolo 6.*

*Pertanto, soltanto dopo che tale provvedimento, con l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, sarà reso esecutivo, a ciascuna amministrazione sarà consentito di dar corso alle operazioni per l'inquadramento in questione.*

Il Ministro per la funzione pubblica: GASPARI.

**COBELLIS.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che:

nel concorso a posti di professore universitario di ruolo prima fascia (bandito con decreto ministeriale 24 maggio 1984 e 18 luglio 1984) raggruppamento 217 (Clinica medica generale ed altre) si sono verificate assurde irregolarità;

la Commissione riunitasi a Firenze e non al Ministero della pubblica istruzione, ha potuto giudicare i candidati sui lavori inviati ai Commissari e non su quelli inviati al Ministero; è chiaro che in

quello o quei plichi si poteva aggiungere o sottrarre con grande facilità;

la Commissione inoltre non ha seguito criteri di selezione in base al merito dei candidati, ma si è uniformata a criteri di rigida lottizzazione com'è dimostrato dal fatto che sono stati esclusi candidati di chiara fama scientifica e lunghissima carriera di insegnamento a favore di candidati che avevano precipuamente il merito di essere collaboratori del Commissario più geograficamente vicino alla sede per la quale era stato bandito il concorso. (4-14039)

**RISPOSTA.** — *L'autorizzazione alla competente commissione aggiudicatrice a tenere a Firenze, anziché a Roma, le proprie riunioni fu accordata, in via eccezionale, in ragione dei gravi e documentati motivi adottati dal presidente professor Teodori, il quale in quel periodo ebbe a doversi sottoporre a continui accertamenti ed esami clinici, che avrebbero impedito di allontanarsi dalla città.*

*L'alternativa che si pose, ossia l'eventuale sostituzione del suindicato presidente, avrebbe comportato la necessità di riprendere i lavori fin dall'inizio, con conseguente danno all'erario ed in netto contrasto con l'esigenza di una rapida conclusione del concorso, suggerita per altro dal disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha consentito, com'è noto, la nomina dei vincitori anche nel corso dell'anno accademico.*

*È da ritenere, pertanto, che, una volta ottenuta la suddetta autorizzazione, la commissione abbia potuto disporre, nella sede di Firenze, di tutti gli elementi atti alla valutazione dei candidati, già acquisiti nelle precedenti sedute che avevano avuto luogo a Roma.*

*È da presupporre, inoltre, che i singoli commissari fossero comunque in possesso dei titoli che i candidati, a norma dell'articolo 4 del bando di concorso, erano tenuti ad inviare loro.*

*Quanto sopra premesso, corre comunque l'obbligo di precisare che il consiglio universitario nazionale, in sede di approva-*



zione degli atti concorsuali, nella seduta del 21 febbraio 1986, ebbe a rilevare alcune discordanze tra le formulazioni dei giudizi e i risultati del concorso.

Di conseguenza, la commissione è stata successivamente riconvocata presso questo Ministero, ove risulta essersi riunita nei giorni 28 marzo e 7, 8, 9, 10 aprile 1986 per un accurato riesame di tutte le posizioni dei candidati.

A conclusione dei lavori gli atti sono stati nuovamente sottoposti al vaglio del CUN che, come risulta dal verbale acquisito agli atti dell'amministrazione, li ha approvati nella seduta del 18 aprile 1986; il relativo decreto ministeriale, emanato in data 17 maggio 1986 è stato registrato dalla Corte dei conti il 24 giugno 1986, registro 51, foglio 332.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CODRIGNANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere —

premesso che con le assegnazioni effettuate attualmente, un circolo didattico tipico del distretto di Bologna con 45/50 classi (65/70 insegnanti), distribuito su 4 o 5 plessi, con sperimentazioni in atto, tempo pieno, alunni svantaggiati, handicappati, ecc., disporrà per l'intero anno 1986, di una somma che potrà variare dai 7 agli 8 milioni, con la quale si dovrebbero sostenere le spese per la pulizia dei locali scolastici, per i telefoni, per le tasse comunali, per il funzionamento degli organi collegiali, ecc. e si dovrebbe, inoltre, provvedere all'acquisto dei sussidi didattici e di tutti i materiali di consumo occorrenti per realizzare la programmazione didattica e le attività innovative e sperimentali di cui la scuola ha bisogno;

tenuto conto che le assegnazioni di bilancio per le scuole, nonostante l'aumento dei costi, sono state decurtate mediamente dal 25 al 30 per cento rispetto a quelle assegnate dal Provveditorato agli studi di Bologna lo scorso anno, per altro non ancora totalmente erogate dal Ministero —

come il Governo intenda intervenire per consentire il funzionamento delle spese interne, e, in particolare, se non si possono studiare misure speciali per tariffe agevolate per i canoni SIP o per sgravi delle tasse per i servizi locali.

(4-15597)

RISPOSTA. — L'entità dei contributi per le spese di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche è commisurata agli stanziamenti previsti negli appositi capitoli di bilancio.

Per ciò che concerne l'istruzione elementare nell'anno 1986 i fondi stanziati sul capitolo 1572 sono rimasti invariati rispetto al precedente esercizio finanziario (lire 46 miliardi) e, pertanto, anche per l'anno in corso l'assegnazione ministeriale è stata fissata in lire 189 mila per classe effettivamente funzionante.

Si fa altresì presente che a fronte di un finanziamento di lire 463 milioni e 610 mila corrisposto nell'anno 1985 a favore delle scuole elementari della provincia di Bologna, l'assegnazione ministeriale per l'anno 1986 è stata pari a lire 437 milioni e 895 mila, con un decremento rispetto allo scorso anno 1985 di lire 25 milioni e 515 mila, conseguente alla contrazione delle classi effettivamente funzionanti nella provincia (2367 rispetto a 2506 dell'anno scolastico 1985-1986).

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CODRIGNANI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — in relazione a due manifestazioni non violente *antiapartheid* tenute a Bologna il 17 giugno 1986 davanti al Banco di Roma e all'Istituto Bancario San Paolo — quali sono le ragioni delle cariche della polizia che la stampa ha definito brutali e delle denunce a carico dei dimostranti, tra cui il consigliere regionale Vito Totire. (4-16104)

RISPOSTA. — La mattina del 17 giugno 1986 aveva luogo, dinanzi alla filiale di Bologna del Banco di Roma, una manifestazione di protesta contro la asserita atti-

vità di finanziamento in favore del regime sudafricano da parte di gruppi industriali ed organismi economici italiani.

Si erano radunate davanti alla banca circa trenta persone aderenti ai locali gruppi dell'autonomia, di Democrazia proletaria e del gruppo Verdi che scandivano parole d'ordine contro la politica di segregazione razziale attuata dal governo di Pretoria e, facendo azione di picchettaggio davanti all'ingresso principale della banca, impedivano l'accesso agli uffici.

Personale della DIGOS presente sul luogo, rivolgeva ai partecipanti numerosi inviti a desistere dalla manifestazione della quale non era stato dato il prescritto preavviso. Tali inviti non sortivano, però, alcun effetto.

Vista l'impossibilità di pervenire ad un rapido scioglimento dell'assembramento, veniva disposto dalla questura l'invio sul posto di un reparto della polizia di Stato e di militari dell'Arma dei carabinieri.

All'arrivo dei contingenti, i manifestanti, che nel frattempo si erano seduti sul selciato antistante l'ingresso della banca, venivano nuovamente invitati a desistere dal loro atteggiamento.

Poiché anche tale invito restava inascoltato, le Forze dell'ordine provvedevano a rimuovere i giovani che resistevano attivamente all'operato della polizia.

Particolarmente vivace era la reazione opposta dal signor Vito Totire, consigliere regionale del gruppo Verdi.

A seguito dell'operazione, un funzionario di polizia, due sottufficiali dei carabinieri e sei agenti dovevano ricorrere a cure ospedaliere, avendo riportato contusioni e lievi lesioni. Di contro, non risulta che alcuno dei manifestanti abbia fatto ricorso a cure ospedaliere.

Analoga manifestazione si svolgeva intorno alle ore 13 davanti alla filiale dell'istituto bancario San Paolo di Torino.

Il gruppo dei manifestanti, costituito in gran parte delle stesse persone precedentemente allontanate dalla filiale del Banco di Roma, anche in tale occasione attuava un'azione di picchettaggio, sedendosi per

terra al fine di evitare l'accesso all'istituto di credito.

Invitati a desistere dai dirigenti delle forze dell'ordine recatisi sul luogo, alcuni abbandonavano immediatamente la manifestazione, mentre i rimanenti venivano identificati ed allontanati senza che opponessero alcuna resistenza.

Pertanto, l'intervento delle forze dell'ordine è stato strettamente ed esclusivamente finalizzato a superare le resistenze frapposte al ripristino dell'attività degli istituti bancari e ad evitare nel contempo il protrarsi di una manifestazione non autorizzata.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

CODRIGNANI, RODOTÀ, MANNUZZU, NEBBIA E ONORATO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere quanti sono, allo stato, i missili Cruise installati nella base di Comiso. (4-16313)

RISPOSTA. — L'installazione dei sistemi GLCM a Comiso deriva dalla doppia decisione che fu adottata il 12 dicembre 1979 in ambito NATO, come risposta allo spiegamento dei nuovi missili sovietici SS-20.

Il programma di schieramento concordato in ambito NATO prevedeva, in particolare per l'Italia, l'operatività dei primi sistemi entro il marzo 1984. Da quella data continuano le attività per il completamento del programma, previsto per l'Italia entro ottobre 1987, con l'installazione di un totale di 112 missili, qualora non si pervenga nel contempo a concreti risultati negoziali nella sede di Ginevra.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

COMINATO E PALMIERI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

1) la causa della morte del giovane militare presso la caserma del 79° gruppo IT di Zelo, Rovigo;

2) se si sia trattato di suicidio e, nell'eventualità, se il comandante del reparto era a conoscenza dello stato psicologico del giovane;

3) se risponde al vero che del tragico evento si sia data notizia con molto ritardo;

4) se le condizioni di servizio e di vita — in quella caserma — abbiano potuto influire sullo stato psicologico del giovane militare. (4-14101)

*RISPOSTA. — La notizia della morte dell'aviere Michele Stocco ha formato oggetto di un comunicato del Servizio informazioni difesa lo stesso giorno del luttuoso evento.*

*Tempestivamente, mentre la magistratura procede alle indagini di competenza, è stata disposta un'inchiesta sommaria sull'accaduto, dalla quale è emerso che la morte è da attribuire probabilmente a suicidio.*

*Quanto alla gravosità dei servizi lamentata dall'interrogante, è da dire che il compianto giovane, nell'arco di appena tre mesi di servizio presso il reparto, aveva già fruito di sette giorni di licenza e di 25 permessi.*

*Lo Stocco in più occasioni aveva manifestato ad alcuni amici commilitoni l'intenzione di togliersi la vita, ma nessuno aveva dato peso alle sue parole, perché pronunciate in tono ironico e quasi scherzoso; sicché gli stessi commilitoni non si sono sentiti in dovere di riferire ai propri superiori e, quindi, il comandante del reparto non poteva essere a conoscenza dello stato psicologico del giovane.*

*Le condizioni di vita e di servizio presso il 79° gruppo IT appaiono regolari. Il comandante, di massima, largheggia in licenze e permessi per dare la possibilità ai giovani VAM (vigilanza aeronautica militare) che prestano un servizio ripetitivo, seppure delicato, di godere di maggior riposo presso le famiglie d'origine che sono quasi tutte residenti in zone viciniori.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

CONTE ANTONIO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

ormai da tempo nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (provincia di Beneven-

to) si è andato consolidando un metodo di governo ben poco rispettoso delle regole democratiche;

particolarmente preoccupanti ed inaccettabili appaiono le difficoltà continuamente frapposte ad alcuni consiglieri comunali in relazione alla consultazione delle delibere e degli altri atti concernenti la vita amministrativa del comune succitato;

i ripetuti dinieghi e gli immotivati impedimenti si costituiscono come offesa al diritto-dovere di conoscenza e di controllo da parte di ogni consigliere comunale eletto dai cittadini ed inevitabilmente concorrono al deterioramento della vita democratica e civile a Sant'Angelo a Cupolo —:

quale valutazione dia del comportamento seguito dai responsabili della stessa amministrazione comunale;

come si intende intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per restaurare e garantire la funzionalità e la produttività democratiche nella situazione rappresentata. (4-12910)

*RISPOSTA. — Con nota in data 7 novembre 1985, il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo informava tutti i consiglieri comunali che il rilascio di copie degli atti dell'Amministrazione poteva essere assicurato in misura compatibile con le esigenze di funzionalità dell'ufficio di segreteria, già carente di personale.*

*Nei giorni successivi, un notevole quantitativo di copie di atti deliberativi veniva rilasciato a consiglieri richiedenti, mentre altri atti potevano essere liberamente visionati dagli interessati.*

*La legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante disposizioni in materia di aspettativa, permessi e indennità degli amministratori locali, ha riconosciuto espressamente, all'articolo 24 il diritto dei consiglieri comunali e dei componenti gli organi assembleari degli enti locali di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di*

avere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

Di tale diritto fanno liberamente uso tutti i componenti del consiglio comunale di Sant'Angelo a Cupolo.

In tema di rilascio di copie degli atti, questo Ministero, in presenza di ricorrenti dispute e incertezze, è intervenuto, con circolare del 15 gennaio 1986 — che di seguito si trascrive — allo scopo di precisare i contenuti della normativa attualmente in vigore nella specifica materia.

Da parte del prefetto di Benevento è stata svolta una puntuale opera di richiamo degli amministratori comunali della provincia al rispetto delle disposizioni che disciplinano tale rilascio e si è raccomandato, per evitare disparità di trattamento, di prendere in considerazione l'opportunità di adottare uno specifico regolamento che disciplini in modo chiaro ed univoco la materia.

Oggetto: Rilascio di copie degli atti delle Amministrazioni comunali.

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti relativi al diritto ad avere copia delle deliberazioni e dei regolamenti comunali e relative tariffe, riconosciuto al privato cittadino — e quindi al consigliere comunale — dall'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Al fine di consentire, nei limiti del possibile, il superamento dei complessi problemi che si pongono nella materia pratica, si operano le seguenti precisazioni.

1) Esonero dal pagamento del tributo del bollo (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1983).

In prima analisi si rammenta che il legislatore ha inteso esonerare il rilascio delle copie in questione dal pagamento del tributo del bollo, fatto sempre salvo il versamento dei diritti di segreteria, nei casi in cui esso venga effettuato a favore dei consiglieri per usi connessi ai compiti d'istituto (confronta articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1983).

In ordine all'attuazione di quanto disposto dalla citata normativa, si presenta la difficoltà di contemplare nella pratica il diritto del cittadino all'informazione con l'interesse primario del corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione.

In relazione alla necessità di individuare i compiti di istituto per l'espletamento dei quali il rilascio in argomento è effettuato ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1983, non si ritiene possibile procedere ad un'elencazione tassativa degli stessi, stante la varietà di situazioni che possono in concreto verificarsi.

Per converso, si può affermare un principio di carattere generale in virtù del quale si richiede pur sempre una connessione oggettiva tra le richieste in argomento ed i compiti istituzionalmente demandati all'amministratore richiedente.

Tuttavia, appare opportuno che il richiedente indichi di volta in volta il motivo specifico su cui si fonda la pretesa in oggetto, al fine di consentire al sindaco una rapida valutazione in ordine alla possibilità del rilascio dell'atto richiesto in esenzione di bollo.

2) Regolamentazione del rilascio delle copie.

Si è dell'avviso che, al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici comunali, spetti al sindaco ed alla giunta il compito di rilasciare l'autorizzazione scritta per l'esercizio del diritto in parola, autorizzazione che, con giusti motivi, può essere negata.

In linea generale, sembra che il rifiuto debba ritenersi giustificato ogni qualvolta l'autorizzazione sarebbe tale da turbare l'ordinamento dell'archivio o il funzionamento della segreteria del comune o quando risulti con certezza che il rilascio delle copie viene richiesto per scopi diversi da quelli per i quali dovrebbe essere legittimamente consentita.

In ordine a tale ultimo punto, per quel che concerne l'eventuale uso delle delibere da parte del consigliere che le ha richieste per fini diversi da quelli per cui furono rilasciate, si ritiene che esso non debba venire consentito poiché comportante la

violazione della normativa sul regime fiscale degli atti in questione, la quale prevede l'esonero dal pagamento del tributo del bollo solo nelle ipotesi dalla stessa tassativamente previste.

Ad ogni buon conto, allo scopo di evitare che nell'ambito della stessa amministrazione comunale si verificchino ingiustificate disparità di trattamento tra i richiedenti, si ravvisa la opportunità che le amministrazioni locali adottino specifico regolamento, atto a disciplinare in modo chiaro ed univoco la materia in questione.

3) Atti dei quali è possibile il rilascio in copia.

Per quanto riguarda l'oggetto delle richieste di che trattasi si è dell'avviso che il consigliere, alla pari di ogni contribuente, abbia diritto, alle condizioni di legge, di chiedere ed ottenere copia delle delibere degli organi comunali a prescindere dall'intervenuto controllo ad opera dell'autorità competente. Ciò in quanto l'articolo 2 della legge 9 giugno 1947, n. 530, parla genericamente di tutte le deliberazioni senza ulteriori aggiunte o specificazioni e, conseguentemente, apparirebbe arbitrario introdurre dei limiti all'esercizio del diritto di cui sopra, senza che questi siano desumibili dal testo della norma ovvero dai principi generali.

D'altra parte, tenendo presente la ratio della normativa in esame, consistente nell'assicurare il diritto all'informazione del contribuente, si ritiene che detto diritto vada garantito non solo per gli atti già perfetti ed efficaci dell'ente locale territoriale, ma altresì a fronte di atti perfetti, seppure ad efficacia sospensivamente condizionata al rituale controllo in quanto tali ultimi atti sono già suscettibili di effetti prodromici.

Si osserva inoltre che l'articolo 62 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 383 del 1934, riferendosi genericamente alle deliberazioni, introduce in argomento l'unico limite della natura di atto deliberatorio senza effettuare alcuna distinzione in ordine al contenuto delle deliberazioni delle quali viene richiesta copia (ne consegue che al riguardo risulterebbe arbitrario un diniego dell'amministrazione co-

munale fondato unicamente sull'oggetto delle deliberazioni).

In ordine, poi, all'eventualità che nel corpo della deliberazione si faccia riferimento ad ulteriori, diversi atti sembra da ritenersi che debba farsi luogo al rilascio in copia dei medesimi solo nel caso in cui costituiscano parte integrante della deliberazione stessa.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di richieste intese ad ottenere copia delle delibere comunali adottate in un periodo di tempo in cui il richiedente non rivesta lo status di amministratore si è dell'avviso che il diritto ad ottenere copie delle delibere comunali non può essere contenuto nel limite temporale di cui sopra. Ciò in quanto un tale limite non si riscontra nella legge ove, per converso, si contempla il rilascio di tutte le deliberazioni del consiglio o della giunta (confronta articolo 21 della citata legge 9 giugno 1947, n. 530) senza la previsione di alcun elemento temporale. Pertanto, in assenza di un siffatto limite sancito dalla legge, esso non può essere imposto arbitrariamente dall'autorità demandata al rilascio.

Si ritiene, in ogni caso, che le istanze tendenti a far conseguire gratuitamente ai consiglieri che ne fanno generica richiesta copia di tutte le delibere della giunta e consiglio adottate nel corso di più anni non vadano soddisfatte, salvo specifici motivi di opportunità, nella considerazione che agli atti succitati viene data generale pubblicità mediante affissione nell'albo pretorio del comune dei relativi dispositivi, e che in ogni caso i predetti possano essere liberamente consultati dai consiglieri comunali nella sede dell'ufficio comunale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

CONTE ANTONIO E GEREMICCA. —  
Al Ministro della pubblica istruzione. —  
Per sapere — premesso che

con nota del 29 aprile 1986 del provveditore agli studi di Benevento è stata comunicata alle istanze interessate la decisione ministeriale relativa alla soppressione della autonomia della scuola

media di Melizzano e alla conseguente aggregazione della stessa alla scuola media di Frasso Telesino;

la diffusione della notizia ha generato una immediata unanime protesta della comunità interessata e delle sue istituzioni democratiche a cominciare dal consiglio comunale e dal consiglio di istituto della scuola stessa;

l'elemento inequivocabile ed oggettivo che rende legittima la richiesta di revisione del provvedimento è costituito dal fatto che la scuola media di Melizzano presenta un aumento della popolazione scolastica oltre ad una situazione strutturale-organizzativa del tutto adeguata rispetto ai compiti educativi e ai bisogni formativi della popolazione, in tal modo configurandosi un riconoscimento del comune di Melizzano all'interno dei comuni aventi titolo preferenziale ai sensi dell'articolo 5 della ordinanza ministeriale del 31 luglio 1985;

sconcertante appare poi l'atteggiamento del Ministero della pubblica istruzione in riferimento alla constatazione di un errore materiale verificatosi in sede di formazione della graduatoria per le soppressioni da parte del Provveditorato agli studi di Benevento, errore peraltro tempestivamente segnalato al Ministero dallo stesso Provveditorato e quindi ben meritevole di attenzione e di responsabile valutazione, sinora incomprensibilmente disattese —:

sulla base di quali criteri e secondo quali carenze prioritarie si è proceduto per individuare le scelte di soppressione della autonomia di sedi scolastiche;

perché si è ritenuto di evitare il doveroso coinvolgimento degli enti locali, negando perfino risposta alle ripetute pressanti richieste di incontro finalizzato alla chiarificazione della vicenda;

quali comportamenti si intendano assumere in questa fase per evitare ingiustizie ed arbitrii, e ristabilire serenità e correttezza in relazione al problema denunciato. (4-15578)

*RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito del decremento della popolazione scolastica registratosi in questi ultimi anni, ha avviato un piano nazionale volto a razionalizzare l'assetto delle scuole medie.*

*Si desidera anche precisare che la trasformazione in sezioni staccate delle scuole medie ha carattere prevalentemente organizzativo-burocratico e non incide in alcun modo sull'utenza delle scuole, in quanto gli alunni continuano ad assolvere l'obbligo scolastico nel comune di residenza e con i medesimi docenti.*

*Per altro, il dato numerico degli alunni è solo uno degli elementi alla base di tali provvedimenti, dovendosi anche considerare l'eventuale esistenza di sezioni staccate aggregate alla scuola da trasformare in sezione staccata, la posizione geografica della stessa, la distanza intercorrente con la scuola di aggregazione.*

*Per ciò che concerne, in particolare, l'aggregazione della scuola media di Melizzano (Benevento) alla scuola media di Frasso Telesino (Benevento), si precisa che la rettifica dell'errore materiale, circa il numero degli allievi iscritti alla scuola, tempestivamente segnalata dal provveditore agli studi di Benevento, è risultata non influente ai fini del provvedimento di cui trattasi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

*CORSI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che*

*l'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 100, considera alla stessa stregua, facendole tutte rientrare nell'accezione generale di « armi comuni da sparo », sia le armi da fuoco che quelle ad aria compressa, lunghe o corte;*

*di conseguenza dal punto di vista dell'azione penale non sussiste alcuna differenza tra le armi da fuoco e quelle ad aria compressa che espellano, per esempio, solo piumini;*

*la pubblicità di queste « armi », specialmente in giornali per ragazzi, facendo*

riferimento alla libera vendita e detenzione può rischiare di indurre in errore gli acquirenti (si vedano ad esempio la pubblicità di una carabina ad aria compressa nelle schedina del concorso totocalcio n. 21 o quella di vari tipi di pistole in *Onda TV* n. 49 del 7 dicembre 1985 o *Albo blitz* n. 48);

molti ragazzi hanno comunque finito per essere coinvolti in azioni penali francamente sproporzionate rispetto al reale interesse pubblico tutelato, in circostanze dove molto più appropriato dell'intervento del magistrato sembrerebbe un paterno scapaccione —:

il numero di coloro che sono stati denunciati in relazione al possesso e all'uso di armi ad aria compressa e quanti di essi sono inferiori ai 16 anni di età;

altresì il suo pensiero in ordine al problema prospettato e se non intenda assumere iniziative per una disciplina più equamente rapportata alle potenzialità di offesa delle « armi » ad aria compressa in modo da evitare casi vistosi in cui l'obbligo di procedere e la sanzione sia rifiutato dal buon senso e dalla coscienza dei cittadini. (4-12628)

**RISPOSTA.** — *Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, si considerano armi comuni da sparo agli effetti delle leggi penale e di polizia.*

*È tuttavia da tener conto che, ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione di legge, non si considerano tali le armi ad aria compressa delle quali la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi escluda l'attitudine a recare offesa alla persona.*

*Nell'ipotesi in cui tale attitudine non sia stata esclusa dalla richiamata commissione, spetta comunque al giudice verificare caso per caso la potenzialità offensiva dell'arma. In tal senso è la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Si trascrivono di seguito, per opportuna documentazione dell'interrogante, le massime*

*delle sentenze della Suprema Corte che affermano il cennato indirizzo.*

*Occorre ancora tener conto che, solo in astratto, il regime penale delle armi ad aria compressa, ritenute idonee a recare offesa alla persona, è parificato a quello delle armi comuni da sparo.*

*L'attuale quadro normativo, infatti, fa pienamente salva la possibilità del giudice di rapportare la sanzione alla gravità del caso, sia attraverso un uso oculato del potere di scelta tra il minimo ed il massimo della pena, sia attraverso l'applicazione delle attenuanti comuni e di quella speciale prevista dall'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi. Essa consente di operare una riduzione, fino ai due terzi, della pena, proprio in considerazione della qualità delle armi.*

*Sotto altro aspetto, non si possono ignorare le ragioni di preminente interesse pubblico che hanno indotto il legislatore del 1975 ad operare, in subjecta materia, la precisa scelta della equiparazione tra le armi da fuoco a percussione e quelle ad aria compressa.*

*Esse sono ravvisabili nella esigenza di tutela della incolumità pubblica e sono state confortate, al tempo della discussione parlamentare sulla richiamata legge n. 110, dalle statistiche sugli incidenti causati, specie fra i giovani, dall'uso delle armi ad aria compressa, in termini di provocata cecità e di decesso.*

*Né può essere considerata priva di rilievo la circostanza che l'arma ad aria compressa, essendo strumento silenzioso, è suscettibile di usi particolarmente insidiosi specie in pubbliche manifestazioni.*

*Pertanto, tenuto anche conto del fatto che la Corte costituzionale, più volte investita del problema, ha sempre affermato la legittimità delle particolari disposizioni, si ritiene che permangono immutate, nell'attuale contesto sociale, le ragioni che hanno consigliato l'adozione della vigente disciplina in materia di armi ad aria compressa.*

*Sentenza Corte cassazione — sezione I — del 22 novembre 1982 (udienza 26 aprile*

1982, n. 868); *presidente Rubino; relatore Lubrano di Riccio; pubblico ministero Amoroso. Ricorrenti: Costabile ed altro.*

Omissis

*La vigente normativa non prevede alcun obbligo per il giudice di rivolgersi alla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi istituita presso il Ministero dell'interno a norma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per giudicare se un'arma ad aria compressa abbia o meno l'attitudine a recare offesa alla persona. Tale giudizio sulla potenzialità offensiva dell'arma egli può formulare autonomamente, a meno che la commissione non abbia già espressamente escluso per quella determinata arma l'indicata attitudine non potendo in tal caso disattendere detto parere com'è dato desumere dal preciso tenore del terzo comma dell'articolo 2 legge n. 110 del 1975.*

Omissis

*Sentenza Corte cassazione — sezione I — del 26 aprile 1983 (udienza 24 febbraio 1983, n. 315); presidente Barba; relatore De Caprariis; pubblico ministero Guasco. Ricorrente: Hameline.*

Omissis

*Fino a quando la commissione consultiva prevista dall'articolo 6 legge n. 110 del 1975 non avrà provveduto ad escludere dalla categoria delle armi comuni da sparo le armi ad aria compressa ritenute prive dell'attitudine a recare offesa alla persona, spetta al giudice di verificare caso per caso la potenzialità offensiva di tali armi.*

Omissis

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

CRESCO, ALBERINI, FERRARI MARTE, SEPIA E SODANO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che lo stato maggiore esercito ha in programma l'ammodernamento dei materiali da ponte sia tattici che logistici per gli anni 1986-1995 — se risponde al vero che*

il Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, ha approvato o sia in procinto di approvare un piano di partecipazione italiana al programma suddetto.

Inoltre s'intende conoscere se, in assenza di industrie nazionali specializzate nel settore, si sia prefigurato un ricorso a prodotti inglesi e tedeschi, nell'ottica di un trasferimento di *know-how* a favore della nostra industria, in modo da raggiungere un'autonomia in questo settore al fine di privilegiare l'occupazione e la riduzione delle somme valutarie trasferite all'estero e se quindi vengono al momento favoriti consorzi tra industrie estere ed italiane, con l'impegno per queste ultime di arrivare gradualmente a produrre su licenza in Italia, quei ponti che dovranno essere approvvigionati.

Da ultimo se risponde al vero che nel campo dei ponti galleggianti, in particolare, vi sia l'orientamento verso un materiale — costruito da una società tedesco-occidentale, la quale sembra non essere licenziataria dei competenti organismi del Ministero della difesa sugli Stati Uniti d'America — che, se pur adottato da altri eserciti della NATO, non rappresenta, al momento, quanto di più moderno ed avanzato esista in materia; ed in rapporto all'esistenza di un altro ponte, anch'esso di produzione tedesco-occidentale, dalle prestazioni superiori, di caratteristiche tecniche più avanzate ed, oltretutto, più vantaggioso sul piano economico. (4-15012)

RISPOSTA. — *L'ammodernamento del parco materiali da parte dell'esercito prevede:*

*per i ponti su appoggi fissi, un programma di produzione completamente nazionale (progettazione, sviluppo e produzione) di manufatti di nuovo tipo;*

*per i ponti galleggianti, un programma di produzione di manufatti del tipo Ribbon-Bridge, con modalità ancora da definire.*

*Sarebbe intendimento di affidare l'attuazione dei citati programmi ad un consorzio industriale, recentemente costituito allo*



scopo, che racchiude in sé le necessarie capacità progettuali e di produzione. Ciò al fine di consentire all'apparato industriale interno di conseguire autonomia nel settore, privilegiando l'occupazione interna e riducendo drasticamente le somme valutarie trasferite all'estero per l'acquisizione diretta di tali materiali da altri paesi, come avvenuto in passato.

Non è stato fissato vincolo circa la versione da adottare per il ponte galleggiante tipo Ribbon-Bridge, considerando che di tale materiale esistono almeno tre versioni (una statunitense e due tedesche). La scelta scaturirà dalle valutazioni tecnico-economiche ed industriali che saranno effettuate.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DE GREGORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere presso che

a Senise, in provincia di Potenza, si è determinato un grave dissesto franoso;

il notevole smottamento di terreno ha causato la perdita di vite umane e quella di numerosissime abitazioni —:

quali iniziative sono state decise per far fronte alle immediate necessità e per accertare tutte le eventuali responsabilità.  
(4-16683)

RISPOSTA. — *In data 13 agosto 1986 è stata emanata l'ordinanza n. 791/FPC/ZA con cui, in attesa che venga elaborato un piano organico di difesa del suolo da realizzare nel più ampio quadro di interventi nell'intera area del senisese, si è autorizzato il sindaco di Senise ad attivare, col rito della somma urgenza ed in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, gli interventi a favore del comune di Senise previsti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 convertito, con modificazioni, nella legge del 9 agosto 1986, n. 472.*

*Quanto all'ultimo punto della presente interrogazione si fa presente che sarà com-*

*pito della magistratura accertare le eventuali responsabilità dell'accaduto.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui alla signora Maria Giovanninetti, nata a S. Felice sul Panaro il 13 novembre 1911 e residente a Bologna, Piazza di Porta Mascarella n. 1, vedova dell'impiegato statale di ruolo Aldo Giovanninetti, non è stato riconosciuto il beneficio di un anno di servizio per la croce al merito di guerra, numero d'ordine 5763, conferita al marito in data 11 settembre 1950.

Con tale croce al merito di guerra aggiungendo un altro anno ai 14 anni di servizio effettivo si acquisisce il diritto al minimo della pensione. (4-16197)

RISPOSTA. — *Non è stato possibile riconoscere alla vedova del primo archivistista Aldo Giovanninetti anzianità convenzionali ai fini pensionistici per la croce al merito di guerra della quale era insignito il marito, in quanto la predetta decorazione non comporta i benefici aggiuntivi ai fini pensionistici.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DEMITRY. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari regionali.* — Per conoscere se, nella sfera delle proprie competenze e dopo le dichiarazioni rese alla stampa da autorevole componente della commissione grandi rischi, hanno attivato progetti, programmi ed interventi in relazione al rischio vulcanico del Vesuvio lungo le cui falde si è cementificato e si continua ad edificare, in assenza di vincoli e pianificazione adeguata da parte dei comuni, e senza alcun efficace controllo da parte della regione Campania per un'area, quale quella vesuviana, che comprende

popolosi comuni, alcuni dei quali con densità da primato europeo, preesistenze culturali notevoli e sito di grande pregio ambientale. (4-12232)

**RISPOSTA.** — *Il Vesuvio, inattivo dal 1944, rappresenta per tipologia eruttiva e densità di popolazione, il vulcano a più alto potenziale di rischio tra quelli italiani, per questo è oggetto di particolare attenzione da parte dei ricercatori del gruppo nazionale per la vulcanologia.*

*Il gruppo nazionale per la vulcanologia ha il compito di coordinare le ricerche sui vulcani attivi italiani, di gestire le relative reti strumentali permanenti di sorveglianza e di valutare il rischio da eruzione.*

*La sorveglianza geofisica del Vesuvio in particolare è affidata all'osservatorio vesuviano, che controlla la sismicità e le deformazioni del suolo attraverso reti di osservazione strumentale permanenti.*

*I movimenti lenti del suolo sono misurati con una stazione mareografica installata al porto di Torre del Greco, con livellazioni di alta precisione, misure geodimetriche, misure microgravimetriche e tiltmetriche. L'osservatorio vesuviano sta collaborando con la prefettura di Napoli per allestire la documentazione idonea alla mitigazione del rischio, anche attraverso l'informazione scientifica sui fenomeni vulcanici. È in corso di stampa, inoltre, la carta geologica del Vesuvio approntata dal progetto finalizzato geodinamica del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), che rappresenta lo strumento di base di tutte le carte tematiche, compresa quella di pericolosità.*

*Da parte dell'osservatorio vesuviano è in allestimento, con il concorso del Dipartimento della protezione civile, anche un piano di potenziamento della sorveglianza del Vesuvio.*

*La sorveglianza geochimica (controllo di eventuali variazioni nei gas fumarolici del cratere) è inoltre assicurata dalle campagne di misura realizzate da unità afferenti a varie università o organi di ricerca del comitato nazionale per le ricerche, il tutto coordinato dal gruppo per la vulcanologia.*

*Ricercatori dell'università di Pisa hanno redatto mappe di pericolosità del vulcano e predisposto gli scenari più probabili in caso di eruzione. Questi documenti descrivono le zone più esposte in caso di eruzione e le più probabili fenomenologie attese. Essi rappresentano la base per i piani di intervento in caso di eruzione che vengono predisposti dalla protezione civile.*

*Non vi è tuttavia al momento alcun segno che indichi una ripresa di attività del Vesuvio e la rete di sorveglianza appare in grado di poter cogliere questi sintomi con la necessaria tempestività.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

**FALCIER E RIGHI.** — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*a seguito del decreto ministeriale 28 novembre 1985 il signor Gobbi Carlo già dipendente ENPI è stato erroneamente assegnato all'ISPEL di Mestre, nonostante sua diversa opzione;*

*avverso tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso al Ministero richiedendo la sospensione del provvedimento stesso;*

*nonostante i chiarimenti intercorsi tra il Ministero della sanità, la regione Veneto e l'USL di competenza non è stato dato seguito né alla richiesta di sospensione né all'esame del ricorso —:*

*se non ritenga di intervenire per porre rimedio ad un eclatante errore le cui conseguenze si riversano sull'interessato e disporre per l'applicazione della scelta già a suo tempo fatta nel pieno rispetto della legge. (4-16562)*

**RISPOSTA.** — *Il perito Carlo Gobbi, dipendente ex ENPI (Ente nazionale previdenza infortuni) - seconda qualifica professionale, aspirava ad essere assegnato nel contingente periti per la regione Veneto per i servizi delle unità sanitarie locali di detta regione.*

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 lo stesso era stato assegnato al dipartimento ISPEL (Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro) di Venezia.

La situazione del dipendente sopraccitato è stata successivamente superata ed è cessata la materia del contendere. Ciò in quanto, a seguito di accertamenti esperiti presso la unità sanitaria locale di Venezia, è stata ritrovata la domanda di opzione a suo tempo prodotta dal perito signor Gobbi.

Conseguentemente, con decreto ministeriale 26 giugno 1986, è stato accolto il ricorso presentato dal signor Gobbi, che è stato assegnato, come da sua richiesta, alla regione Veneto per i servizi dell'unità sanitaria locale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: D'AQUINO.

FERRARINI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

quali siano i motivi per i quali l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha rinnovato in questi giorni l'intimazione di sfratto esecutivo nei confronti dei suoi ex dipendenti pensionati locatari di alloggi in Roma ed altre località;

se non ritiene di intervenire, considerata l'estrema difficoltà a reperire sistemazioni alternative, data anche la difficile situazione del mercato alloggiativo, tenuto conto altresì che detti stabili da oltre venti anni, di fatto, non costituiscono più alloggio di servizio e che detti pensionati corrispondono regolare equo canone. (4-16567)

RISPOSTA. — Il motivo che ha indotto l'amministrazione dei Monopoli di Stato ad avviare nei confronti dei propri ex dipendenti le procedure di rilascio degli alloggi demaniali del Monopolio è essenzialmente quello di recuperare la disponibilità degli immobili in parola per destinarli legittimamente ai dipendenti in servizio e agevolare così la loro mobilità per esigenze di servizio che spesso è problematica proprio a causa delle notevoli difficoltà che gli impiegati

trasferiti incontrano nel reperire idonei alloggi.

Tali procedure, d'altra parte, sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e sono state adottate sulla base di intese intercorse, a suo tempo, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

Per quanto attiene poi, in particolare, ai preavvisi di rilascio di cui è cenno nell'interrogazione, si precisa che gli stessi sono atti dovuti a seguito dell'esito dei ricorsi avanzati al tribunale amministrativo regionale per il Lazio dagli interessati.

Comunque, le citate procedure sono al momento sospese in attesa di uno specifico parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

FINCATO. — Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo. — Per sapere:

quali sono i criteri discrezionali adottati dalle questure, su disposizione del Ministero dell'interno, nel procedere alla concessione della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di agenzia teatrale, sia in rapporto alla quota-limite rispetto alle altre agenzie teatrali esistenti, sia per l'entità della somma di deposito cauzionale richiesto (lire un milione) per svolgere questa specifica attività e, in particolare, qual è l'onere della solvibilità che i richiedenti debbono attestare (possesto di un capitale pari a 20 milioni di lire) per conseguire l'apertura del medesimo esercizio;

i motivi per i quali è stata sciolta la Commissione istituita presso il Ministero del turismo e spettacolo, formata da esperti, demandando ogni decisione al Ministero dell'interno e, per delega, ai funzionari amministrativi delle questure, in massima parte privi di particolari cognizioni nel settore dello spettacolo ed alla cui discrezionalità è appunto rimesso l'accoglimento o meno delle istanze, senza rigorosi accertamenti sul grado di professionalità dei richiedenti, che, come verificatosi in rilevante numero di casi,

svolgono altre attività prioritarie, ottenendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza a nome della consorte, quale prestanome di comodo;

se non ritengono giusto sottoporre a preventivo parere le istanze presentate ad una Commissione formata da esperti nominati dall'AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo), dalle Federazioni dei pubblici esercizi aderenti alla Confederazione del commercio e turismo e alla Confesercenti, dal SATI (Sindacato agenti teatrali italiani), dai rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del turismo e spettacolo, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un esperto designato dall'ANAT (Associazione nazionale agenti teatrali);

quali concreti provvedimenti (anche su segnalazione dell'ANAT e del SATI) intendono adottare per reprimere la perdurante attività illecita di numerosi agenti teatrali abusivi che, privi di licenza di pubblica sicurezza, esercitano illegalmente attribuendosi generiche qualifiche di fantasia, quali « rappresentante artistico », « segreteria artistica », « produttore artistico », « studio di promozione musicale », « *personal-manager* » e altre denominazioni di comodo, sotto il cui schermo occultano la intermediazione abusiva nel settore dello spettacolo. In particolare, tra questi, numerosi sono quelli che si qualificano « impresari », senza possedere alcuna agibilità regolare di impresariato, con gli adempimenti previsti dall'ufficio statale speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, dall'INPS, dall'ENPALS e dall'INAIL in materia d'avviamento al lavoro dei singoli artisti e di orchestrali od altro personale del complesso, per quanto concerne le contribuzioni assistenziali ed assicurative del settore. In particolare, per gli artisti di maggiore notorietà, pagati con vari milioni di lire ad ogni concerto o spettacolo (in specie per le contribuzioni dovute agli enti citati), ricorrono a nulla osta in cui figurano paghe irrisorie rispetto alle retribuzione percette, per cui vengono sottratti rilevanti importi al-

l'INPS, all'ENPALS e all'INAIL, di cui sono note le difficoltà di gestione;

rispetto alle disposizioni di pubblica sicurezza ed alle vigenti leggi che disciplinano gli operatori dello spettacolo ed in particolare il collocamento artistico, se è lecito o meno il rapporto (anche se l'artista o il gruppo orchestrale sono consenzienti) di « rappresentante esclusivo » (pagando essi con provvigioni notevolmente superiori rispetto a quelle delle agenzie teatrali autorizzate, provvigioni che sono subordinate, secondo gli usi e costumi del settore, al parere delle camere di commercio), per cui ne consegue che i *cachet* retributivi vengono enormemente lievitati, a danno degli esercenti di pubblici ritrovi e comitati di manifestazioni musicali annuali; posizione, questa, che preclude di fatto la possibilità di scritturare direttamente l'artista od il complesso musicale, al limite con l'intermediazione di una sola agenzia autorizzata, senza che questa sia obbligata all'onerosa interferenza di quanti detengono la « esclusività », la quale costituisce un tramite forzatamente obbligatorio;

se ritengono siffatta posizione *contra legem*, in quanto chiaramente configura un rapporto di lavoro subordinato (vedasi diverse sentenze della Corte suprema di cassazione), mentre le legali agenzie teatrali possono soltanto costituire rapporti di scrittura in favore di gruppi musicali o teatrali (fatta eccezione, per il settore lirico e dei concertisti, di quanto dispone la legge n. 8 dell'8 gennaio 1979), in considerazione anche delle citate sentenze della Corte di cassazione. (4-14271)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non possono condursi agenzie teatrali senza licenza del questore.

In conseguenza del vigente divieto dell'intermediazione nel collocamento dei lavoratori, al quale non sono sottratti gli artisti dello spettacolo, il rilascio della suddetta licenza permette al suo titolare esclusivamente di curare il collocamento di complessi di musica leggera.

Tutto ciò premesso, in ordine ai criteri che presiedono al rilascio della licenza in questione, si fa presente che, con circolare del 19 marzo 1985, questo Ministero ha evidenziato ai questori la necessità della sussistenza, in capo al richiedente, di serie garanzie di professionalità, desumibili, sia dal grado di istruzione, che dall'eventuale periodo di tirocinio precedentemente svolto alle dipendenze di analoghi.

Si è altresì suggerito di verificare la capacità finanziaria del richiedente, ai fini di una adeguata tutela dei terzi, evidenziando la possibilità di subordinare — ai sensi dell'articolo 116 del richiamato testo unico — il rilascio della licenza al deposito di una cauzione.

Sia per quel che concerne l'accertamento della capacità finanziaria, che con riguardo all'ammontare della cauzione, non essendo possibile predeterminare criteri fissi di quantificazione, si è fatto affidamento al prudente apprezzamento dei questori.

In ordine ai lavori che hanno indotto lo scioglimento della commissione consultiva per il rilascio delle licenze di agenzia teatrale, si rappresenta preliminarmente che detto organo, in assenza di ogni previsione normativa, era stato istituito nell'anno 1952 con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, su concorde avviso di questo Dicastero e di quello del lavoro e della previdenza sociale, al fine di preconstituire una sede idonea alla valutazione complessiva dei diversi profili che emergono nella trattazione delle istanze.

La commissione era composta, oltre che da rappresentanti dei tre ministeri interessati, da esponenti delle organizzazioni sindacali di categoria.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, recante norme di attuazione della richiamata legge, il Ministero del lavoro ritirava il proprio rappresentante, non ritenendo più compatibile con la nuova normativa l'esistenza della commissione.

Di recente questa Amministrazione ha concordato con il Ministero del turismo

sulla opportunità di sopprimere il suddetto organo, tenuto conto della inequivocabilità della vigente normativa sul collocamento, che consente ai questori di operare autonomamente.

La commissione, infatti, durante il periodo della sua operatività, si è limitata ad avallare i pareri resi, sulle istanze di autorizzazione, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Pertanto, questo Dicastero, unitamente a quello del turismo non ravvisa l'opportunità di far luogo al ripristino della commissione, non ritenendo che siano venuti meno i motivi che ne determinarono la soppressione.

Allo scopo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel particolare settore, non si è mancato di sensibilizzare le autorità provinciali di pubblica sicurezza, per l'adozione delle opportune misure di vigilanza e controllo.

In ordine alle perplessità manifestate dall'interrogante circa la liceità del rapporto di rappresentante esclusivo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fa presente che la figura del rappresentante è espressamente prevista dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 8.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge, prescrive che « gli artisti iscritti (...) possono designare un solo rappresentante ».

Il suddetto Dicastero ha, altresì, precisato che i complessi sfuggono al controllo del dipendente ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, in virtù di quanto espressamente disposto dall'articolo 5 del richiamato regolamento.

In merito all'accertamento delle retribuzioni offerte, detto ufficio speciale verifica la corrispondenza ai minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro per orchestrali, coristi, ballerini e tecnici, mentre per gli artisti il livello retributivo viene determinato dalla libera contrattazione delle parti sulla base di valutazioni strettamente artistiche.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Atina (Frosinone) lascia del tutto inevase le richieste di alcuni consiglieri comunali intese ad ottenere di prendere visione delle liste elettorali comunali e relativi documenti di iscrizione nelle liste medesime;

tali richieste entrano nelle ordinarie funzioni ispettive consentite dalla legge ai consiglieri comunali —:

quali iniziative intenda assumere per normalizzare tale situazione, che, allo stato dei fatti, suscita sospetti sulla legalità dell'operato del sindaco e malumori nei membri del consiglio comunale di Atina;

quale giudizio esprima con riferimento al comportamento del sindaco di Atina e se non ritenga di ravvisare nel rifiuto di atti dovuti gli estremi di fattispecie illecite penalmente rilevanti.

(4-14125)

RISPOSTA. — *Con lettera del 22 gennaio 1986, diretta anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, due consiglieri comunali di Atina chiedevano al sindaco di poter visionare le liste elettorali comunali ed i relativi documenti di iscrizione, richiamandosi anche al disposto dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, al fine di verificare la regolarità delle procedure seguite.*

*Il giorno successivo, il sindaco di Atina rispondeva negativamente alla richiesta, motivando la propria decisione col fatto che l'articolo 24 della legge citata non prevederebbe un diritto assoluto e generale dei consiglieri di prendere visione degli atti e documenti del comune.*

*Un ulteriore limite veniva poi riscontrato nel carattere di riservatezza di alcuni atti ed, in particolare, dei fascicoli personali degli elettori.*

*Secondo il sindaco, tuttavia, i consiglieri istanti avrebbero potuto prendere visione dei documenti in questione nella veste di componenti della commissione elettorale comunale, limitatamente agli atti rela-*

*tivi agli argomenti trattati nelle singole sedute della commissione.*

*Il sindaco, comunque, si dichiarava pronto ad uniformarsi all'eventuale diverso parere del procuratore della Repubblica di Cassino, che però non si è a tutt'oggi pronunciato sul punto controverso.*

*Allo scopo di verificare la regolarità degli atti di iscrizione nelle liste elettorali, il prefetto di Frosinone ha disposto un'accurata ispezione presso il comune di Atina, a mezzo di funzionari dell'ufficio elettorale provinciale all'uopo delegati.*

*Dagli accertamenti è emerso che, in alcuni fascicoli relativi a cittadini residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 40, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di iscrizione o manca del tutto o è incompleta.*

*In un solo caso, il fascicolo è stato rinvenuto privo della domanda dell'interessato, stante che tutte le iscrizioni effettuate precedentemente alla data del 10 giugno 1979, sono state regolarmente disposte d'ufficio, ai sensi dell'articolo 4 della richiamata legge.*

*Non è stato possibile acquisire alcun elemento in ordine all'origine della mancanza degli atti, se dovuta a mero disguido d'archivio o ad omessa acquisizione ab origine.*

*È, comunque, da tener conto che tutte le iscrizioni di che trattasi risultano essere state sottoposte all'esame della commissione elettorale mandamentale che le ha approvate, senza rilevare alcuna irregolarità.*

*A conclusione della ispezione, la prefettura ha disposto la regolarizzazione degli atti, ove necessario.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FITTANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere:

*se sono a conoscenza che l'amministrazione provinciale di Catanzaro, di recente, ha effettuato delle assunzioni per chiamata diretta di lavoratori appartenenti alle categorie protette;*

se non ritengono di dovere disporre una accurata indagine per accertare la legittimità delle assunzioni ed il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti dalla legge n. 482 del 1968. Nell'elenco degli assunti di cui alla delibera numero 3493 del 23 ottobre 1985, ad esempio, figura il nominativo di tale Trapasso Domenico da Gimigliano (Catanzaro) al quale è stata attribuita la qualifica di « orfano ». I genitori, invece, sono viventi ed il padre, addirittura, svolge il ruolo di assessore comunale per lo stesso partito, la D.C., cui appartiene un amministratore provinciale del luogo che ha, fra l'altro, partecipato alla riunione della Giunta che ha adottato la delibera citata;

quali sono le iniziative che intendono assumere per bloccare la pratica delle assunzioni per chiamata diretta fondate su requisiti falsi e di cui fanno abuso gli enti pubblici in Calabria.

(4-15047)

**RISPOSTA.** — Secondo i meccanismi previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sull'assunzione degli appartenenti a categorie protette, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a presentare annualmente all'ufficio provinciale del lavoro la denuncia del personale dipendente. Sulla base della denuncia il predetto ufficio comunica all'amministrazione interessata l'onere complessivo di lavoratori appartenenti a categorie protette che l'amministrazione è tenuta ad assumere.

Nel caso specifico l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, sin dal 5 marzo 1984, ebbe a comunicare all'amministrazione provinciale, e per conoscenza al comitato regionale di controllo, l'obbligo dell'assunzione di 33 unità per il personale della carriera esecutiva, di 69 unità per il personale ausiliario e di 40 unità per il personale operaio.

È da considerare inoltre che la legge consente una certa flessibilità tra le categorie protette nel senso che, in mancanza di appartenenti ad una determinata categoria, si può attingere alla disponibilità di altre.

*Su tali presupposti l'amministrazione provinciale ha adottato la deliberazione, divenuta esecutiva, cui fa riferimento l'interrogante.*

*Circa il caso, esplicitamente segnalato, dell'orfano Domenico Trapasso si chiarisce che trattasi, nella fattispecie, di una equiparazione ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 482 del 1968, in quanto il padre del predetto, tale Giuseppe Trapasso, era stato dichiarato incollocabile fin dal 1972 per la completa perdita della capacità lavorativa. Inoltre la circostanza addotta dall'interrogante, circa la partecipazione al deliberato di un assessore provinciale della stessa espressione politica e dello stesso comune del Giuseppe Trapasso, non costituisce motivo di incompatibilità.*

*Si fa presente, infine che, a parte eventuali fatti di rilevanza penale, soggetti al giudizio del magistrato, è l'organo di controllo che può richiedere, a corredo della deliberazione, la certificazione inerente alla appartenenza a categorie protette delle persone che vengono assunte per chiamata ai sensi della già richiamata legge n. 482 del 1968.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

**GARGANI.** — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 7 marzo 1985, regolarmente registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 supplemento ordinario n. 256 del 30 ottobre 1985, si è giunti all'attuazione dell'articolo 45 della legge n. 312 del 1980 con l'emanazione dei profili professionali relativi al personale non docente della scuola;

che sono state riviste ed allargate le mansioni dei coordinatori amministrativi (ex segretari) e che tali importanti funzioni, congiunte ad un certo margine di autonomia, di direzione ed organizzazione — trattando problemi di natura giuridico-amministrativa ed economica — e la richiesta di una professionalità superiore a

quella prevista in passato (decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974), costituiscono attributi precipui e distintivi della carriera direttiva;

che l'insoddisfazione della categoria, recentemente è stata ribadita anche in un convegno regionale tenutosi in Salerno il 14 marzo 1986 presso il salone dei marmi — sede municipale — nel quale è stata richiesta la rivalutazione di una professione che ha subito negli anni un mortificante arretramento sul piano giuridico ed economico non più accettabile e tollerabile;

che un gran numero di coordinatori amministrativi, chi a titolo personale, chi tramite enti, ha proposto ricorso al TAR onde chiedere la direzione amministrativa e, quindi, la scissione tra didattica ed amministrazione —:

se il ministro della pubblica istruzione non ritenga opportuno affrontare a breve termine il problema senza attendere lo sviluppo di azioni legali, risolvendo la questione secondo equità, emanando un provvedimento che realizzi, in concreto, la ristrutturazione della carriera e per riflesso un nuovo assetto retributivo della categoria e, alla luce delle nuove mansioni e responsabilità, istituisca la figura del direttore amministrativo (in considerazione della prevista autonomia amministrativa di ogni unità scolastica) accanto a quella del direttore didattico o preside.

Se si considera, poi, che in questi ultimi anni, la carriera direttiva è stata riconosciuta, con provvedimenti succedutisi nel tempo agli impiegati della carriera di concetto, di ragioneria e di segreteria della maggior parte delle amministrazioni statali, con funzioni non certo più importanti di quelle esercitate dai coordinatori amministrativi, un'estensione ad essi dei benefici di una carriera già concessa a più fortunati colleghi, costituisce un atto di giustizia, il riconoscimento di un fondato diritto di parità. (4-15396)

RISPOSTA. — *Le esigenze rappresentate con l'interrogazione, in ordine alle aspira-*

*zioni di carriera del personale appartenente ai ruoli degli ex segretari della scuola sono certamente comprensibili, ma difficilmente conciliabili con il quadro normativo, che attualmente regola le modalità di funzionamento delle istituzioni scolastiche.*

*È noto, infatti, che le prestazioni richieste al personale in parola, rientranti ora nelle mansioni del coordinatore amministrativo sono state sempre riconducibili all'ex carriera di concetto, secondo una visione organizzativa della scuola — derivata da precise scelte legislative — che postula la presenza di una sola figura direttiva, quella cioè del preside o del direttore didattico, con attribuzioni di ordine sia didattico sia amministrativo.*

*Gli orientamenti posti a base delle citate scelte normative sono stati, per altro, recentemente confermati, secondo i lavori della commissione paritetica di cui all'articolo 45 della legge n. 312 del 1980, nella predisposizione del profilo professionale del coordinatore amministrativo e nella qualificazione delle relative prestazioni come appartenenti alla quinta qualifica funzionale.*

*Di conseguenza, la richiesta istituzione della figura del direttore amministrativo, che per le ragioni suesposte verrebbe a collidere con le prerogative e le attribuzioni proprie dei capi di istituto, potrà essere presa in esame, ove se ne ravvisi l'esigenza, nella competenza legislativa, solo in un quadro di revisione complessiva dei vigenti moduli organizzativi delle scuole di ogni ordine e grado.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

GORLA, POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dell'agente di polizia che ha causata, sparando contro « ignoti », la morte del giovane militante di Democrazia proletaria Luca Rossi la sera del 23 febbraio 1986 a Milano e se risponde al vero che sarebbe stato destinato ad altro incarico nella questura di Milano.

(4-14063)



**RISPOSTA.** — *A seguito della morte di Luca Rossi, avvenuta la sera del 23 febbraio 1986 a Milano, la procura della Repubblica del capoluogo lombardo ha instaurato procedimento penale per omicidio colposo, attualmente in corso di istruttoria, nei confronti dell'agente della polizia di Stato Pellegrino Policino, rimasto coinvolto nell'episodio.*

*Nessun provvedimento è stato quindi adottato a carico del predetto, in conformità dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che prescrive la sospensione del procedimento disciplinare fino a quando non venga definito, con sentenza passata in giudicato, il procedimento penale, al quale sia eventualmente sottoposto, per gli stessi fatti, l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza.*

*Con ordinanza del 15 marzo 1986, per altro, l'agente Policino è stato trasferito dalla questura di Milano, ove prestava servizio presso la DIGOS, ad altra sede, in applicazione dell'articolo 55 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

**GRASSUCCI E PICCHETTI.** — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere —*

*premessi che con interrogazione del 14 maggio 1985, n. 4-09366, venivano chiesti al Ministro dell'interno chiarimenti circa il rilascio di alcune concessioni per la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra, al sindaco e ad alcuni assessori del comune di Minturno;*

*ricordato che con risposta in data 4 febbraio 1986 il Ministro dell'interno rispondeva affermando che:*

*a) alcune concessioni edilizie per la ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra erano state rilasciate ai sensi della legge regionale 16 marzo 1982, n. 14;*

*b) per tali concessioni non erano stati riscossi i relativi oneri di urbanizzazione in coerenza con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui le opere di ripristino di edifici distrutti dalla guerra sono da considerare equiparati a quelli compiuti a seguito di pubbliche calamità —*

*se si sia tenuto conto del fatto che:*

*1) essendo il piano regolatore generale di Minturno entrato in vigore alla fine del 1984, nel periodo in cui furono rilasciate le concessioni ricordate era vigente il piano di ricostruzione e che pertanto a quest'ultimo e alle sue norme di attuazione occorre fare riferimento (non poteva pertanto essere applicata la legge regionale 16 marzo 1982, n. 14, poiché essa riguarda i comuni non dotati di strumenti urbanistici);*

*2) al di fuori di detti piani particolareggiati dovevano valere per Minturno le norme urbanistiche fissate con decreto ministeriale 27 luglio 1971;*

*3) l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione si applica solo per le opere realizzate con il contributo dello Stato e limitatamente al rispetto degli scopi fissati dalla legge per la ricostruzione.*

*Per sapere se il ministro ritenga corretta e perseguibile la manomissione di intere zone, di alto interesse paesaggistico, non prevista da alcuno strumento urbanistico, con il contributo dello Stato e, per di più, da parte di coloro che dovrebbero tutelarle. (4-14682)*

**RISPOSTA.** — *I quesiti posti dall'interrogante investono questioni tecniche che esulano completamente dalla competenza di questa amministrazione.*

*Per altro, come si è avuto modo di far presente rispondendo a precedenti interrogazioni sullo stesso argomento, l'attività dell'amministrazione comunale di Minturno nel settore urbanistico ha formato oggetto di accertamenti ed indagini disposti dal pretore del luogo e dalla procura della Repubblica di Latina, a seguito*

dei quali sono stati anche adottati provvedimenti di sequestro di cantieri, poi revocati.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MACCIOTTA, PEGGIO, BELLOCCHIO E VIGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — in relazione alla emissione di buoni ordinari del tesoro prevista per il 24 settembre 1986 —:

1) quanti dei 18.500 miliardi dei buoni del tesoro in scadenza e di cui si prevede il rimborso siano in portafoglio della Banca d'Italia e quanti in portafoglio degli istituti di credito;

2) se anche in occasione di questa emissione operi l'accordo tra le principali banche in materia di assorbimento di titoli pubblici noto come « cintura di sicurezza »;

3) quale sia stata l'entità delle sottoscrizioni di titoli emessi il 24 settembre ed in particolare quale sia l'entità delle sottoscrizioni della Banca d'Italia e quale quella delle sottoscrizioni degli istituti di credito;

4) se si siano verificati (e in caso positivo per quali istituti di credito) rilevanti scostamenti fra la quantità dei titoli in scadenza e quelli sottoscritti nella emissione annunciata per il giorno 24.

(4-17251)

RISPOSTA. — *I BOT (Buoni ordinari del tesoro) in scadenza alla data del 30 settembre 1986, pari a 16.216 miliardi, erano totalmente nel portafoglio degli operatori economici, come si rileva dall'apposito comunicato stampa del 30 settembre 1986 con il quale si annunciava l'offerta sul mercato di titoli per l'importo di lire 18.500 miliardi.*

*In proposito, va precisato che il consueto impegno che le principali banche assumono volontariamente per facilitare la sottoscrizione dei titoli in sede d'asta, ha operato anche per tale emissione.*

*Infatti i titoli emessi per 18.500 miliardi sono stati sottoscritti per 18.377 miliardi*

*dagli istituti di credito e per 123 miliardi dalla Banca d'Italia, per cui gli operatori hanno cresciuto il loro portafoglio BOT di 2.161 miliardi.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MACERATINI E RAUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

circa trecento contribuenti della zona di Pontecorvo (Frosinone), in prevalenza artigiani, commercianti e professionisti, sono rimasti vittime di un gravissimo raggio ad opera di tal Lucio Meloccaro che li assisteva nella sua qualità di consulente tributario;

infatti, il Meloccaro aveva instaurato un incredibile sistema in base al quale si faceva consegnare dai suoi clienti tutte le cifre (ammontanti ad alcune centinaia di milioni) per provvedere ai pagamenti dell'IVA, dell'IRPEP, dell'ILOR e di quant'altro e, per converso, ometteva completamente sia di fare i dovuti versamenti, sia di fare le dichiarazioni IVA, 740, ecc.;

inoltre, in occasione del condono fiscale il predetto consulente, dopo essersi fatto consegnare dai propri ulienti i rilevanti importi occorrenti per la regolarizzazione delle singole posizioni, ometteva di fare il prescritto versamento oppure tale versamento lo faceva effettuare dai clienti ma, in un caso o nell'altro, non provvedeva ad inoltrare la prescritta « dichiarazione integrativa », vanificando così completamente le legittime aspettative di condono fiscale degli interessati;

per completare il quadro della situazione, il Meloccaro, pur facendo vidimare i registri fiscali dei clienti, non ha mai provveduto a trascrivervi gli estremi delle fatture attive e passive né ha mai riportato alcuna somma nei registri dei corrispettivi;

in tal modo, si sono verificate catastrofiche conseguenze fiscali in danno dei circa trecento menzionati contribuenti i quali, senza alcuna personale responsabilità e pur avendo sborsato quanto da loro

dovuto, si trovano oggi sottoposti ai « fulmini » del Fisco, al cospetto del quale appaiono « evasori totali » con ogni intuitibile conseguenza;

in siffatte condizioni e tenuto conto della particolare ed anomala situazione che è all'origine dell'episodio —

quali iniziative e quali provvedimenti intenda assumere e quali istruzioni intenda emanare agli uffici periferici ed alla Guardia di finanza perché, nei limiti del possibile e del consentito, si venga incontro ai problemi di questi contribuenti raggirati dall'infedele consulente e si impedisca che, a seguito degli eventuali fallimenti, conseguenti ai debiti fiscali, di tanti piccoli imprenditori si aggravino ulteriormente la situazione economica ed occupazionale della zona, già così precaria. (4-06319)

MACERATINI E RAUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 5 novembre 1984 gli interroganti presentavano al Ministro delle finanze l'interrogazione n. 4-06319 con la quale (in relazione ai gravissimi episodi di cui si era reso responsabile tal Lucio Meloccaro che, quale « consulente tributario », si era appropriato, in danno di circa trecento contribuenti della zona di Pontecorvo (Frosinone), di imponenti somme destinate ai pagamenti dell'IVA, dell'IRPEF e dell'ILOR, sia ordinari che relativi al condono fiscale) si chiedeva quali iniziative il Governo intendeva assumere e quali istruzioni intendeva emanare agli uffici finanziari competenti ed alla Guardia di finanza perché, nei limiti del consentito, si venisse incontro ai problemi di questi contribuenti raggirati dall'infedele consulente;

che il Ministro titolare del Dicastero delle finanze, per altro così rigoroso nel sostenere i provvedimenti legislativi che dovrebbero colpire i veri evasori fiscali, non ha sino ad oggi ritenuto di dare nessun tipo di risposta alla menzionata interrogazione;

nel frattempo, gli uffici finanziari competenti hanno proceduto negli atti esecutivi contro i malcapitati contribuenti di Pontecorvo e si sono effettuati numerosissimi atti di pignoramento —

se i cittadini di Pontecorvo — sia pure per il tramite degli interroganti hanno diritto di sapere quale è il pensiero del Ministro delle finanze sui gravi fatti denunciati in premessa e, soprattutto, quali iniziative siano state assunte e/o si intendano assumere per venire incontro — con le idonee e consentite facilitazioni nei pagamenti — a questi cittadini che, di fatto, si sono trovati nei guai solo perché le pubbliche autorità — fra le quali indubbiamente anche quelle finanziarie — non hanno proceduto alla dovuta vigilanza sulle truffaldine attività professionali del citato « consulente tributario » Lucio Meloccaro. (4-12640)

RISPOSTA. — *A carico del signor Lucio Meloccaro, per i fatti a cui ci si riferisce, risultano iscritti presso la procura della Repubblica di Cassino diversi procedimenti penali e pertanto la questione costituisce materia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.*

*Gli organi dell'Amministrazione finanziaria, da parte loro, non possono esimersi dal provvedere a quanto la legge impone nei confronti di soggetti che formalmente risultino inadempienti a loro specifici obblighi tributari.*

*Si fa comunque presente che, nei casi di specie, è esercitabile la facoltà prevista dall'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del contribuente, può disporre la rateazione fino a dieci rate del carico tributario per imposte arretrate.*

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

Riccardo Cabassi di Reggio Emilia di anni 26 non ha ottenuto dopo due

domande il riconoscimento di obiettore di coscienza;

invitato a presentarsi al CAR di Como, ha ribadito la propria posizione di obiettore rifiutandosi di indossare l'uniforme;

il tribunale militare di Torino ha condannato il 15 gennaio scorso il giovane Cabassi a un anno di reclusione;

docenti, studenti e ricercatori del dipartimento di fisica dell'Università di Parma hanno raccolto firme per esprimere solidarietà all'amico Cabassi —

per quali motivi il Ministero della difesa non ha riconosciuto obiettore di coscienza il giovane Cabassi Riccardo;

quali valutazioni dia della vicenda e quali iniziative intenda prendere per evitare che in futuro accadano fatti analoghi. (4-15853)

**RISPOSTA.** — *L'istanza presentata dal giovane Riccardo Cabassi per ottenere il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza è stata accolta.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che la società per la commercializzazione di prodotti di monopolio, Italcali, già coinvolta attraverso l'amministratore delegato in vicende che hanno interessato la magistratura, continua ad operare in modo palesemente contrario alla legge —

se è vero che tutta la parte logistica dell'Azienda italiana sale è in mano all'Italcali;

se è vero che il sale macinato proveniente dalle saline di Volterra (Pisa), che veniva venduto per uso industriale, oggi viene venduto a prezzo maggiorato per uso domestico aggiungendo la scritta « raffinato »;

il motivo per cui la parte attiva del Monopolio è passata ai privati mentre lo stesso gestisce solo la parte industriale;

quanto viene pagato il sale negli stabilimenti di Saline di Volterra e a quanto viene rivenduto;

se è vero che l'Italcali paga il sale a 90-120 giorni e rivende, al magazzino, al massimo con pagamenti a 45 giorni;

la convenzione stipulata tra il Monopolio e l'Italcali;

l'attuale nome dell'amministratore delegato dell'A.I.S. e quello dell'amministratore delegato dell'Italcali. (4-15383)

**RISPOSTA.** — *La distribuzione del sale per usi industriali viene gestita dall'Azienda italiana sali società per azioni (AIS) tramite contratti con varie aziende di trasporto.*

*Nel settore del sale alimentare, distribuito nella rete di vendita costituita dai gestori dei magazzini vendita dei generi di monopolio e dai tabaccai, è stato stipulato un contratto triennale fra AIS ed ITALKALI, valido fino al 31 dicembre 1987, con cui l'ITALKAMO ha messo a disposizione la propria sperimentata struttura logistico-distributiva, per provvedere al trasferimento fisico dalle saline dell'Amministrazione ai magazzinieri (ove questi abbiano accettato di provvedere allo stoccaggio e successiva distribuzione ai tabaccai), ovvero ai singoli tabaccai, in quei casi (circa il 10 per cento del totale) e nei quali il magazzino abbia rifiutato di fungere da polo intermedio distributivo.*

*Risulta che il corrispettivo economico corrisposto dall'AIS all'ITALKALI è commisurato al livello del servizio reso e comunque ai prezzi di mercato.*

*Dalla salina di Volterra l'AIS preleva due tipi di sale:*

a) *sale alimentare, sia in astucci sia in sacchi da chilogrammi 25, che viene venduto tramite la rete dei magazzinieri-tabaccai;*

b) *sale industriale, che viene venduto in sacchi da chilogrammi 50, all'industria*

della preparazione di alimenti (salumifici, caseifici, eccetera), ovvero alla rinfusa ceduto tal quale all'industria chimica, a zuccherifici, ad altri trasformatori, eccetera.

I prezzi d'acquisto dei sali prodotti dallo stabilimento di Volterra pagati dall' AIS all'amministrazione dei monopoli di Stato vengono periodicamente determinati tra le parti, congiuntamente a quelli degli altri sali prodotti da quest'ultima, con le modalità previste dall'articolo 4 della convenzione che regola i rapporti commerciali nel settore del sale sottoscritta il 4 ottobre 1983 tra l'amministrazione medesima e l'Azienda tabacchi italiani società per azioni che pur rimanendo titolare della convenzione, ha poi ceduto all' AIS l'esercizio dei diritti e degli obblighi da essa nascenti.

Attualmente i prezzi d'acquisto variano a seconda del tipo da lire 32.000 al quintale per il sale Candor in astucci a lire 4.250 al quintale per il sale industriale umido.

Anche i prezzi di cessione praticati dall' AIS sono ovviamente variabili e tali comunque da assicurare ai magazzinieri ed ai tabaccai di poter godere, praticando i prezzi finali al pubblico fissati con decreto ministeriale, degli aggi tradizionalmente loro corrisposti.

Il sale industriale viene venduto ad un prezzo che parte da lire 4.750 al quintale per il tipo umido e arriva fino ad un massimo di lire 14.000 al quintale per il tipo essiccato in sacchi da chilogrammi 50.

La differenza tra i prezzi d'acquisto e di cessione oltre a remunerare l'attività propria di commercializzazione svolta dall' AIS, copre il valore aggiunto diffuso della rete di distribuzione (costi di trasporto, di stoccaggio, di agenti, eccetera).

I termini di pagamento del sale acquistato dall' AIS presso il monopolio sono regolati dalle previsioni della legge n. 51 del 1985; quelli concessi dall' AIS ai propri clienti sono stabiliti contrattualmente e sono omogenei sul mercato, per categorie di vendite; deve osservarsi al riguardo che il limitato recupero temporale nel settore dei sali alimentari è in parte bilanciato dai ritardati incassi delle vendite di sali ad enti pubblici, specie per disgelo.

Si rappresenta infine che lo statuto dell' AIS non prevede la figura dell'amministratore delegato; la società è gestita da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, di cui tre di designazione ATI e tre di designazione ITALKALI, che elegge nel proprio seno un comitato esecutivo di tre membri (tra cui il presidente della società).

Attualmente il comitato esecutivo dell' AIS è composto dai signori: dottor Enrico Fiorentini, presidente; ingegner Mario Fogagnolo e dottor Luciano Montagiani.

Quanto alla carica di amministratore delegato dell' ITALKALI risulta che essa è ricoperta dall'ingegner Renato Calvi.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che negli ultimi giorni alla prefettura di Napoli sono pervenute migliaia di domande, da parte di giovani disoccupati, per il volontariato nella protezione civile e che l'ingegner Antonio Barone, ispettore dei vigili del fuoco e coordinatore regionale della protezione civile per la Campania, intervistato sullo strano fenomeno ha dichiarato: « ... C'è gente che specula sulla triste situazione occupazionale della nostra città, della provincia; stanno facendo credere che basta una semplice domanda di fare il volontario della protezione civile, per garantirsi un'assunzione... e c'è anche la voce che hanno pagato, ma non siamo riusciti finora ad avere dichiarazioni » —

se ritengano di dover aprire un'inchiesta alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal coordinatore regionale della protezione civile;

se ritengano infine, per quanto di competenza, porre in essere tutti gli strumenti necessari affinché vengano stroncate sul nascere tutte le fantomatiche associazioni che usano la sigla della protezione civile per ingannare e speculare sulle esigenze occupazionali di migliaia di giovani. (4-13444)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'interrogante sono stati disposti accertamenti, tramite la prefettura di Napoli, dai quali è emerso che, specie nel periodo tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, si è verificato un notevole aumento delle domande di iscrizione nei registri dei volontari di protezione civile, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, concernente il regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.*

*Il fenomeno è da porre in stretta correlazione con la peculiarità della situazione economica e sociale dell'area partenopea, contraddistinta da un notevole squilibrio tra domanda e offerta di lavoro e dall'esistenza di un mercato occulto, alimentato da speculazioni, che promettono varie forme di avviamento al lavoro.*

*Nell'intento di evitare il sorgere di false aspettative di assunzione, la prefettura generale della protezione civile di questo Ministero, da tempo provvede ad inviare agli interessati una comunicazione formale, con la quale, congiuntamente con la richiesta dell'ulteriore documentazione da produrre, viene precisato che l'attività di volontariato di protezione civile non instaura con l'Amministrazione alcun rapporto di lavoro, dal quale possa sorgere il diritto alla percezione, a qualsiasi titolo, di compensi.*

*Parallelamente all'assunzione di tale iniziativa, il prefetto di Napoli ha sensibilizzato al problema gli organi di polizia per i necessari accertamenti.*

*Le indagini, esperite dalla DIGOS della locale questura, hanno accertato che ai disoccupati veniva richiesta, da alcune associazioni locali, la corresponsione di consistenti somme di denaro, a fronte delle quali veniva garantita la possibilità di ottenere posti di lavoro, mediante l'iscrizione nelle liste dei volontari della protezione civile o in cooperative.*

*A conclusione delle indagini, ultimate nel mese di maggio 1986, gli organi investigativi hanno inviato alla procura della Repubblica di Napoli un dettagliato rapporto di polizia giudiziaria, con il quale sono*

*state denunciate quattro persone, responsabili delle associazioni predette, essendo emersi nei confronti delle stesse concreti elementi di reità.*

*A seguito di tale denuncia, l'autorità giudiziaria ha emesso a carico dei predetti, e di altre 25 persone, comunicazioni giudiziarie per associazione a delinquere e truffa aggravata.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MAZZONE, FLORINO E ABBATANGELO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:*

*che la legge 297 del giugno 1985 ha affidato al Ministero dell'interno uno stanziamento di 50 miliardi di lire da erogare entro trenta mesi, alle comunità nazionali che si occupano del recupero dei tossicodipendenti;*

*che il tossicodipendente desideroso di essere ricoverato presso queste comunità deve di norma corrispondere una retta mensile che va dalle lire 1.800.000 alle 700.000 e per casi particolari 300.000;*

*che la maggior parte dei bisognosi di tale intervento debbono rinunciarvi non disponendo di un reddito necessario per sopportare un così gravoso onere e ciò vale soprattutto per le famiglie meridionali che per la maggior parte godono di un solo reddito familiare —*

*quali comunità sono interessate all'ottenimento dei fondi stanziati dalla legge n. 297 del giugno 1985, in che misura e quali sono stati i criteri ispiratori adottati per la ripartizione dei medesimi, ed infine quali reali controlli verranno esercitati per assicurare che le provvidenze erogate vadano esclusivamente a favore dell'opera svolta. (4-15540)*

RISPOSTA. — *La legge del 21 giugno 1985, n. 297, ha affidato a questo Ministero la facoltà di erogare i contributi per sostenere le attività per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti, deman-*

dando ad una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, l'incarico di procedere alla valutazione delle relative istanze, previa individuazione dei criteri di ripartizione e dei requisiti di ammissibilità.

La commissione — di cui fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia, delle regioni e dei comuni — si è insediata nel novembre 1985 ed ha provveduto inizialmente a formulare i criteri di massima per la destinazione dei contributi, elaborando successivamente il piano della loro ripartizione.

Nella individuazione dei criteri da adottare, la commissione ha ritenuto che particolare considerazione dovesse essere data agli interventi tesi al reinserimento sociale e che, al contrario, dovessero essere esclusi dal contributo sia le attività di carattere preventivo sia gli interventi puramente sanitari posti a carico del servizio sanitario nazionale. Al riguardo è stato sottolineato che, in ogni caso, il coordinamento tra enti privati e strutture pubbliche è elemento essenziale per l'accoglimento delle richieste di contributo.

Alla commissione sono pervenute, in tempo utile per essere vagliate, 723 domande di contributo, 301 delle quali sono state accettate perché rispondenti ai criteri stabiliti.

Gli enti ammessi ai benefici previsti dalla legge sono così ripartiti per categoria: 234 associazioni private e società cooperative, 28 comuni e 39 unità sanitarie locali. Di tali enti di seguito si trascrivono i nominativi divisi per categoria.

Alle associazioni private e alle cooperative sono stati assegnati per l'anno in corso lire 9.437.250.000, ai comuni lire 2.719.500.000, alle unità sanitarie locali lire 1.843.250.000.

Nella determinazione dell'ammontare dei contributi per ognuno dei settori sono stati operati i criteri seguenti:

le associazioni private e le cooperative hanno ottenuto l'accoglimento integrale dell'istanza fino all'importo di lire 20 milioni ed in ragione del 30 per cento circa della somma eccedente tale cifra e comunque per

un importo non superiore a lire 150 milioni;

i comuni e le unità sanitarie locali hanno ottenuto l'accoglimento integrale dell'istanza fino all'importo di lire 20 milioni ed in ragione del 50 per cento circa della somma eccedente tale cifra senza limite di sorta.

Per quanto richiesto, infine, dall'interrogante in merito ai controlli si fa presente che spetta all'ente locale l'onere di accertare la realizzazione delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo e di verificare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del mandato da parte delle prefetture, previo l'invio alla stessa di idonea documentazione contabile.

Elenco degli enti privati ammessi al contributo previsto dalla legge 21 giugno 1985, n. 297:

Associazione Mastropietro e company, con sede in Cuornè (Torino);

Bepi Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pinerolo (Torino);

Associazione La Ginestra, con sede in Moncalieri (Torino);

Associazione Comunità della Sacca, con sede in Ivrea (Torino);

Associazione Il Porto, con sede in Torino;

Cooperativa per la solidarietà giovanile, con sede in Torino;

Gruppo Abele, con sede in Torino;

Comunità di accoglienza Nikodemo, con sede in Nichelino (Torino);

Comunità aperta Venaria, con sede in Venaria (Torino);

Associazione Fides Comunità Ca' Nostra, con sede in Leini (Torino);

Associazione Santa Maria della Ronda, con sede in Agliè (Torino);

Arca Teen Challenge, con sede in Mezzo (Alessandria);

Associazione Le Patriarche, con sede in Sessame (Asti);

Arca Teen Challenge, con sede in Calamandrana (Asti);

Associazione Alternativa... A, con sede in Domodossola (Novara);

Associazione Comunità Incontro, con sede in Benevello D'Alba (Cuneo);

Cufrad (Centro universitario francese per il reinserimento di amici in difficoltà), con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo);

Associazione Luca e Fabio, con sede in Cuneo;

Comunità di Gorra, con sede in Benevagienna (Cuneo);

Congregazione Cuore di carità delle SS B. Capitanio e V Gerosa, con sede in Milano;

Cooperativa Poliart a responsabilità limitata, con sede in Milano;

Associazione A 77, con sede in Milano;

Associazione Comunità Nuova, con sede in Milano;

Associazione Genitori antidroga, con sede in Milano;

Associazione Genitori antidroga: Dall'eroina si esce, con sede in Milano;

Associazione per l'intervento sociale sulla emarginazione in Lombardia, con sede in Milano;

Associazione Comunità Il gabbiano, con sede in Pieve Fissiraga (Milano);

Comunità agricola Linate, con sede in Tainate di Noviglio (Milano);

Cooperativa Solaris, con sede in Carate Brianza (Milano);

Associazione Genitori antidevianza, con sede in Abbiategrasso (Milano);

Società cooperativa Promozione umana, con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Milano);

Cooperativa Nuova, con sede in San Giuliano Milanese (Milano);

Comunità del Giambellino, con sede in Milano;

Associazione Fides, con sede in Leini (Torino);

Cooperativa Sette, con sede in Binasco (Torino);

Associazione Spes Cascina Verde, con sede in Milano;

Associazione Spes Cascina Verde, con sede in Milano;

Associazione comunità socioterapeutica Alfa e Omega, con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Milano);

Società cooperativa Promozione Umana, con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Milano);

Associazione per l'intervento sociale contro l'emarginazione (AISE), con sede in Vittuone (Milano);

Società cooperativa Famiglia Nuova, con sede in Corte Palasio (Milano);

PLOCROS, con sede in San Zenone al Lambro (Milano);

Comunità Incontro, con sede in Località Ardesio (Bergamo);

Comunità Martinella, con sede in Torre Boldone (Bergamo);

AEPER, con sede in Bergamo;

Associazione La Cascina, con sede in Bergamo;

Cooperativa Il Piccolo Sentiero, con sede in Lovere (Bergamo);

Cooperativa Promozione Umana, con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Milano);

Comunità Emmaus, con sede in Castelli Calepio (Bergamo);

Centro Giovanile Capitanio, con sede in Bergamo;

Cooperativa della Comunità, con sede in Bergamo;

GAT Gruppo accoglienza tossicodipendenti, con sede in Sarnico (Bergamo);

Associazione PRIMA, con sede in Dalmine (Bergamo);

Associazione Il Loto, con sede in Gallarate (Varese);

Associazione AISE, con sede in Travedona Monate (Varese);

Associazione Amici del Gruppo Abele, con sede in Varese;

Associazione SPES Cascina Verde, con sede in Azzate (Milano);

AISE, con sede in Vittuone (Milano);

Associazione comunità Il Gabbiano, con sede in Pieve Fissiraga (Milano);

Associazione comunità Il Gabbiano, con sede in Pieve Fissiraga (Milano);

Cooperativa Due Mani, con sede in Lecco (Como);

Associazione Arca, con sede in Como;

Opera della Caritas Cremonese, con sede in Marzalingo di Castelveverde (Cremona);

Comunità Santa Rosa Rifugio Cuor di Gesù, con sede in Cremona;



Associazione San Giovanni, con sede in Malagnino (Cremona);

Associazione gruppo incontro, con sede in Cremona;

Società Cooperativa Agricola FUXIA società a responsabilità limitata, con sede in Cremona;

Società Cooperativa Lavoro Gi, con sede in Crema (Cremona);

Fondazione opera diocesana San Pantaleone, con sede in Crema (Cremona);

Cooperativa Il Calabrone, con sede in Brescia;

Gruppo Pronto intervento, con sede in Capriolo (Brescia);

Cooperativa di solidarietà Ai Rucc e dintorni, con sede in Vobarno (Brescia);

Comunità aperta San Luigi, con sede in Visano (Brescia);

Cooperativa di solidarietà sociale Il Nucleo, con sede in Chiari (Brescia);

Pubblicoop Servizi Società Cooperativa società a responsabilità limitata, con sede in Brescia;

Cooperativa Il Ponte società a responsabilità limitata, con sede in Marone (Brescia);

Cooperativa La Tenda, con sede in Montichiari (Brescia);

Centro di pronto intervento antidroga San Leonardo, con sede in Mantova;

Comunità San Martino, con sede in Ceresara (Mantova);

Associazione Porta Aperta, con sede in Roncoferraro (Mantova);

Cooperativa Arti e mestieri, con sede in Pavia;

Associazione A 77, con sede in Milano;

Cooperativa promozione umana, con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Milano);

Cooperativa Casa del giovane, con sede in Pavia;

Fondazione Opera Santa Maria della Carità, con sede in Venezia;

CeIS di Verona, con sede in Verona;

Società cooperativa Centro Attività, con sede in Valeggio sul Mincio (Varese);

Associazione Comunità dei giovani, con sede in Verona;

Associazione Giovani amici veronesi, con sede in Verona;

CeIS di Treviso, con sede in Treviso;  
Associazione piccola comunità, con sede in Conegliano (Treviso);

Associazione comunità giovanile, con sede in Conegliano (Treviso);

Cooperativa La Fattoria, con sede in Padova;

Cooperativa padovana Venere, con sede in Padova;

Associazione centro padovano di accoglienza, con sede in Padova;

Comunità agricola San Francesco, con sede in Monselice (Padova);

Cooperativa e Comunità Amicizia società a responsabilità limitata, con sede in Padova;

Comunità Incontro, con sede in Padova;

Cooperativa B. Terracina società a responsabilità limitata di solidarietà sociale, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza);

Cooperativa di solidarietà sociale Ca' delle Ore società a responsabilità limitata, con sede in Breganze (Vicenza);

Associazione comunità terapeutica San Gaetano Thiene, con sede in Recoaro Terme (Vicenza);

Associazione Asfarpreto, con sede in Arzignano (Vicenza);

Cooperativa LPV, con sede in Arzignano (Vicenza);

Cooperativa società a responsabilità limitata Orizzonti, con sede in Vicenza;

CeIS, con sede in Belluno;

Società cooperativa Nike Kai Dike, con sede in Fiesso Umbertiano (Rovigo);

Cooperativa Il posto delle fragole, con sede in Trieste;

Centro diocesano di solidarietà associazione R.O., con sede in Pordenone;

Centro di primo accoglimento, con sede in Pordenone;

Cooperativa Arcobaleno, con sede in Gorizia;

Comunità giovanile salesiana La Viarte, con sede in Santa Maria La Longa (Udine);

Cooperativa Nuovo lavoro, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine);

Società cooperativa Il Natisone, con sede in Cividale del Friuli (Udine);

ART.CO (cooperativa artigiani), con sede in Udine;

ART.CO 2 (cooperativa artigiani), con sede in Udine;

Associazione centro solidarietà giovani, con sede in Udine;

Cooperativa agricola La Fattoria, con sede in Orero (Genova);

Associazione Comunità San Benedetto al Porto, con sede in Genova;

Associazione famiglie per la lotta contro l'emarginazione giovanile e per la solidarietà ai tossicodipendenti (AFET), con sede in Genova;

Comunità Castello, con sede in Sena-rega in Valbrenna (Genova);

Villaggio del ragazzo Opera diocesana Madonna dei Bambini, con sede in Chiavari;

Centro di solidarietà - Cooperativa servizi sociali, con sede in Genova;

Cooperativa per l'inserimento sociale e lavorativo (COINSOLA), con sede in Taggia (Imperia);

Centro di solidarietà L'Ancora, con sede in Vallecrosia (Imperia);

Associazione Centro di solidarietà crescita comunitaria, con sede in La Spezia;

Cooperativa Associazione Quadrifoglio, con sede in La Spezia;

Cooperativa La Comunità, con sede in Bologna;

Cooperativa Il Quadrifoglio, con sede in Ozzano Emilia (Bologna);

Provincia Minoritica di Cristo Re, con sede in Bologna;

Comunità del Baraccano, con sede in Bologna;

Cooperativa Il Sorriso, con sede in Borgo Tossignano (Bologna);

Cooperativa Arcobaleno, con sede in Bentivoglio (Bologna);

Società cooperativa La Collina, con sede in Reggio Emilia;

Associazione CeIS, con sede in Reggio Emilia;

Società cooperativa La Vigna, con sede in Bergonzano (Reggio Emilia);

Società cooperativa La Quercia, con sede in Borzano (Reggio Emilia);

Associazione Nefesch, con sede in Rubiera (Reggio Emilia);

Società Cooperativa Comunità Agricola La Casa, con sede in Ravenna;

CeIS di Modena, con sede in Modena;

Società Cooperativa Agricola di via Pomposiana, con sede in Marzaglia (Modena);

Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, con sede in Prignano sulla Secchia (Modena);

Associazione fraternità cristiana, con sede in Modena;

Libera associazione genitori di Vignola LAG, con sede in Vignola (Modena);

Associazione Comunità L'Angolo, con sede in Vaciglio (Modena);

Società cooperativa San Mauro - Cooperativa solidarietà sociale, con sede in Cesena (Forlì);

Società cooperativa San Patrignano, con sede in Ospedaletto di Coriano (Forlì);

Cooperativa Cento Fiori, con sede in Rimini (Forlì);

Associazione Papa Giovanni XXIII, con sede in Rimini (Forlì);

Società Cooperativa La Fattoria, con sede in Ferrara;

Associazione assistenza tossicodipendenti ed emarginati (ATE), con sede in Ferrara;

CeIS La Ricerca, con sede in Piacenza;

Centro di solidarietà, con sede in Firenze;

CeIS Centro italiano di solidarietà, con sede in Livorno;

CeIS Centro italiano di solidarietà gruppo giovani e comunità, con sede in Pisa;

CeIS Gruppo giovani e comunità, con sede in Lucca;

Comunità Incontro, con sede in Chiusdino (Siena);

Cooperativa di lavoro La Proposta, con sede in Siena;

Cooperativa Progetto lavoro, con sede in Poggibonsi (Siena);

Comunità Incontro, con sede in Torrenieri di Moltacino (Siena);

Cooperativa Gulliver, con sede in Pistoia;

Associazione provinciale genitori Comunità Incontro, con sede in Pistoia;

Centro di solidarietà, con sede in Arezzo;

Cooperativa Berta 80 Centro di accoglienza soggiorno e attività per giovani (CA-SAGI), con sede in Firenze;

Comunità Incontro, con sede in Agugliano (Ancona);

IRS L'Aurora cooperativa, con sede in Gradara (Pesaro);

CeIS, con sede in Pesaro;

Cooperativa IRS L'Aurora, con sede in Gradara (Pesaro);

Associazione L'Aquilone, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Comunità Caniette, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno);

Associazione AMA Comunità terapeutica Picena Castel di Lama (Ascoli Piceno);

Associazione Arcobaleno, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

Cooperativa Berta 80 società a responsabilità limitata Il Mulino, con sede in Ascoli Piceno;

Centro di promozione sociale - Opera pia Milani Croce Bianca, con sede in San Severino Marche (Macerata);

Comunità Incontro, con sede in Tolentino (Macerata);

Cooperativa Comunità La Tenda, con sede in Foligno (Perugia);

Società Cooperativa Famiglia Nuova, con sede in Magione (Perugia);

CeIS, con sede in Spoleto (Perugia);

Associazione comunità incontro, con sede in Giove (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Lugnano in Teverina (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Nera Montorio (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Terni;

Associazione comunità incontro, con sede in Amelia (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Amelia (Località Santa Maria in Monticelli) (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Amelia (Località Cenciolello) (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Amelia (strada Versetole) (Terni);

Associazione comunità incontro, con sede in Calvi dell'Umbria (Terni);

Comunità incontro, con sede in Roma;

Associazione Civitavecchia sana, con sede in Civitavecchia (Roma);

Comunità terapeutica Fratello Sole, con sede in Santa Marinella (Roma);

Associazione Il Ponte, con sede in Civitavecchia (Roma);

Associazione Comunità Massimo, con sede in Anzio (Roma);

Associazione Comunità terapeutica Punto linea verde, con sede in Roma;

Centro italiano di solidarietà, con sede in Roma;

Società cooperativa Villa Maraini, con sede in Roma;

CeIS Centro italiano di solidarietà San Crispino, con sede in Viterbo;

Comunità incontro, con sede in Terracina (Latina);

Associazione Centro accoglienza tossicodipendenti L'Alternativa, con sede in Minturno (Latina);

Associazione Gruppo solidarietà, con sede in Pescara;

Cooperativa solidarietà sociale Il Ponte, con sede in Martinsicuro (Teramo);

Associazione soggiorno proposta, con sede in Ortona (Chieti);

Associazione Comunità incontro, con sede in Vasto (Chieti);

Associazione Ischia libera dalla droga, con sede in Ischia (Napoli);

Associazione consultorio familiare stabiese, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli);

Associazione centro accoglienza TD L'Alternativa, con sede in Napoli;

Associazione centro cultura popolare, con sede in Somma Vesuviana (Napoli);

Associazione Il Pioppo, con sede in Somma Vesuviana (Napoli);

Associazione Peki, con sede in Sorrento (Napoli);

Associazione La Tenda, con sede in Salerno;

Casa del sole, con sede in Faicchio (Benevento);

Comunità accoglienza e solidarietà  
 Apulia, con sede in Molfetta (Bari);  
 Comunità terapeutica Lorusso Cippa-  
 roli, con sede in Giovinazzo (Bari);  
 Cooperativa Artlabor, con sede in Fog-  
 gia;  
 Comunità sulla strada Emmaus, con  
 sede in Foggia;  
 Centro sociale di tutela minorile, con  
 sede in Lecce;  
 Associazione comunità Emanuel, con  
 sede in Lecce;  
 Casa-famiglia comunità parrocchia-  
 le, con sede in Località Gemini Ugento  
 (Lecce);  
 Gruppo Idea, con sede in Zollino  
 (Lecce);  
 Società cooperativa Fratello Sole, con  
 sede in Irsina (Matera);  
 Comunità Progetto sud, con sede in  
 Lamezia Terme (Catanzaro);  
 Comunità incontro, con sede in Ba-  
 gheria (Palermo);  
 CT Casa dei giovani, con sede in Ba-  
 gheria (Palermo);  
 Comunità incontro, con sede in Ba-  
 gheria (Palermo);  
 Centro sociale prospettiva, con sede in  
 Catania;  
 Centro sociale Giorgio La Pira, con  
 sede in Siracusa;  
 Associazione Terra promessa, con sede  
 in Calafato (Caltanissetta);  
 CT Hebro Arca Teen Challenge, con  
 sede in Gibellina (Trapani);  
 CT Saman, con sede in Lenzi Valde-  
 rice (Trapani);  
 Associazione Mondo X Sardegna, con  
 sede in Cagliari;  
 Associazione Mondo X Sardegna, con  
 sede in Cagliari;  
 Associazione l'Arcobaleno, con sede in  
 Olbia (Sassari);  
 Associazione Mondo X Sardegna, con  
 sede in Siligo (Sassari);  
 Associazione Mondo X Sardegna, con  
 sede in Sassari;  
 Associazione primavera, con sede in  
 Alghero (Sassari).

Elenco dei comuni ammessi al contri-  
 buto previsto dalla legge 21 giugno 1985,  
 n. 287:

Torino;  
 Tortona (Alessandria);  
 Aosta;  
 Monza (Milano);  
 Cesano Maderno (Milano);  
 Como;  
 Mantova;  
 Pavia;  
 Stradella (Pavia);  
 Voghera (Pavia);  
 Imola (Bologna);  
 Modena;  
 Codigoro (Ferrara);  
 Piacenza;  
 Ancona;  
 Chiaravalle (Ancona);  
 Gradara (Pesaro);  
 San Severino Marche (Macerata);  
 Civitanova Marche (Macerata);  
 Livorno;  
 Civitavecchia (Roma);  
 Roma;  
 Napoli;  
 Lucera (Foggia);  
 Presicce (Lecce);  
 Arnesano (Lecce);  
 Gibellina (Trapani);  
 Cagliari.

Elenco delle unità ammesse al contri-  
 buto previste dalla legge 21 giugno 1985, n.  
 297:

Torino USSL n. 25;  
 Vercelli USSL n. 49;  
 Sondrio USSL n. 22;  
 Brescia USL n. 41;  
 Mantova USSL n. 46;  
 Mantova USSL n. 49;  
 Verona USSL n. 25;  
 Vicenza USL n. 8;  
 Belluno USL n. 4;  
 Trieste USL n. 1;  
 Pordenone USSL n. 11;  
 Udine USSL n. 7;  
 Genova USL n. 11;  
 Bologna SAT;  
 Bologna USL n. 29;  
 Bologna USL n. 23;  
 Modena USL n. 16;  
 Forlì USL n. 41;  
 Ferrara USL n. 34;  
 Ferrara USL n. 30;

Piacenza USL n. 2;  
 Piacenza USL n. 1;  
 Ancona USL n. 12;  
 Ancona USL di Recanati;  
 Firenze USL n. 10/E;  
 Livorno USL n. 13;  
 Pisa USL n. 12;  
 Pisa USL n. 15;  
 Pisa USL n. 16;  
 Grosseto USL n. 27;  
 Grosseto USL n. 28;  
 Pistoia USL n. 7;  
 Pistoia USL n. 8;  
 Massa Carrara USL n. 2;  
 Perugia USSL Valle Umbra;  
 Napoli USL n. 39;  
 Avellino USL n. 4;  
 Foggia USL n. 8;  
 Palermo USL n. 52.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MUNDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che il servizio dei vigili del fuoco in Calabria non soddisfa le reali esigenze per la insufficienza delle sedi in rapporto alle caratteristiche del territorio ed al numero dei comuni —:

se non ritenga, nell'ambito della più volte annunciata ristrutturazione, potenziare con mezzi ed unità lavorative le attuali sedi e prevedere nuove sedi soprattutto nei comuni di Cirò Marina, Pettilia Policastro, Trebisacce, Acri e Scalea al fine di garantire una adeguata presenza articolata e decentrata sul territorio. (4-14453)

RISPOSTA. — *Il problema del potenziamento della rete di intervento dei vigili del fuoco in Calabria è da tempo all'attenzione di questo Ministero nel quadro di un più generale programma di ampliamento previsto per tutto il territorio nazionale.*

*A tal fine, questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente in fase di concerto interministeriale, che prevede l'assunzione di cinquemila unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Appena tale iniziativa avrà avuto concreta attuazione potrà essere presa in considerazione l'istituzione di nuovi distaccamenti anche nei comuni indicati dall'interrogante, previa acquisizione del parere favorevole dei competenti organi tecnici, secondo le particolari disposizioni dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e d'intesa con le organizzazioni sindacali.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PAGANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

in data 29 luglio 1985 il comitato provinciale A.B.P. di Cuneo ha ammesso Pelazza Margherita nata a Trezzo Tinella il 30 novembre 1901 e residente a Trezzo Tinella al godimento della pensione sociale a carico dell'INPS;

la decorrenza per detta pensione è stata fissata dal 1° maggio 1981;

nel frattempo ed esattamente il 22 aprile 1985 la predetta Pelazza Margherita è deceduta cosicché il pagamento degli arretrati dovrà essere effettuato agli eredi;

il pagamento a tutt'oggi non è avvenuto —:

i motivi del ritardo nel pagamento e quando si prevede che sarà effettuato.

(4-16070)

RISPOSTA. — *La Corte di cassazione — sezione lavoro — con sentenza del 2 dicembre 1983, ha enunciato il restrittivo principio secondo cui nulla spetta agli eredi invalidi civili, morti dopo l'accertamento della inabilità, ma prima della deliberazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in quanto al provvedimento concessivo è da riconoscere natura costitutiva, con ciò innovando rispetto alla consolidata prassi interpretativa seguita dal Ministero dell'interno da oltre nove anni. Pertanto, l'Amministrazione, per evitare orientamenti non uniformi in materia. ha*

emanato la circolare del 6 giugno 1985, con la quale invitava, per il tramite delle prefetture, i comitati provinciali a sospendere l'accoglimento di istanze riflettenti fattispecie analoghe a quelle considerate nella sentenza.

Le direttive di tale circolare sono state estese ai sordomuti e ciechi civili, sottoposti allo stesso regime giuridico, anche se disciplinato da normative distinte.

Per poter dare le necessarie e conclusive disposizioni ai prefetti — sia per la definizione delle pratiche pendenti, sia per l'indirizzo da seguire nei ricorsi proposti avanti all'autorità giudiziaria — è stato inoltre subito richiesto l'orientamento al riguardo dell'avvocatura generale dello Stato.

Con parere del 21 ottobre 1986, l'avvocatura ha espresso il convincimento che l'autorità che deve riconoscersi, proprio in tema di interpretazione delle norme di legge, alle decisioni della Corte di cassazione, non consente ora all'Amministrazione di provvedere in modo diverso da quello indicato dalla recente sentenza della Corte.

La perentorietà del parere reso dal massimo organo di consulenza legale dello Stato preclude all'Amministrazione ogni possibilità di discostarsene attraverso il mero ricorso a strumenti di natura amministrativa.

L'esame, quindi, dell'istanza presentata dagli eredi della signora Margherita Pelazza, cui fa riferimento l'interrogante, è stato sospeso.

Il Ministero dell'interno, tuttavia, sensibile ai disagi ed ai problemi che si riflettono sulle categorie interessate, ha proposto un disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che, operando l'interpretazione autentica degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 7 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ammette al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che

nel 1982 fu consegnato al comune di Napoli un immobile destinato ed attrezzato a mercato rionale e costato circa centocinquantamiloni, sito nel quartiere di Fuorigrotta (via Venezia Giulia — Cavalligieri Aosta) e che ad oltre tre anni dalla consegna dell'immobile il medesimo non è stato ancora utilizzato nonostante l'elevato numero di venditori ambulanti a posto fisso esistenti nella zona e che quindi operano al di fuori di ogni regola sanitaria, igienica ed amministrativa;

i locali sono stati nel frattempo saccheggianti e devastati (porte distrutte ed asportate, marmi spaccati, vetri in frantumi, sifoni e lavandini rubati) e per riportare gli ambienti in pristino stato occorre una somma — 150 milioni — pari a quella che a suo tempo fu necessaria per realizzare l'infrastruttura —:

a chi fu affidata e con quali modalità la custodia dei locali;

se siano stati promossi procedimenti amministrativi o penali e quale esito abbiano avuto contro il custode;

se siano stati promossi procedimenti amministrativi o penali contro i saccheggiatori ed i vandali e quale esito abbiano avuto;

per quali motivi non siano stati tempestivamente assegnati gli spazi nel detto mercatino rionale;

chi provvederà a fornire i fondi necessari per ricondurre l'immobile alla necessaria funzionalità;

essendo evidentissime le responsabilità degli amministratori comunali di Napoli, quantomeno per *culpa vigilando* e comunque per la assoluta inerzia che li ha contraddistinti nella emblematica vicenda dello sfascio amministrativo e gestionale del comune di Napoli, quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere per far valere tali responsabilità;

come sia conciliabile questo ennesimo episodio di sperpero con la richiesta continua di finanziamenti da parte di quella amministrazione comunale che ha

dimostrato di non saper gestire nemmeno una modestissima struttura rionale.

(4-13033)

*RISPOSTA.* — Secondo quanto riferito dal comune di Napoli risulta che la civica amministrazione, dopo aver effettuato il collaudo dei locali del nuovo mercato rionale di via Venezia Giulia, nel quartiere di Fuorigrotta, ed aver determinato la misura dei canoni di locazione dei locali stessi, proponeva al consiglio comunale, con deliberazione di giunta del 13 luglio 1982, n. 294, le modalità occorrenti per disciplinare il funzionamento del decreto del centro commerciale.

La suddetta deliberazione, che stabiliva anche i criteri per l'assegnazione dei locali e dei banchi di vendita, non veniva però esaminata in tempo utile dal consiglio comunale.

Considerata l'urgenza di attivare la struttura commerciale, la giunta municipale di Napoli predisponendo quindi un nuovo atto deliberativo, adottato il 15 maggio 1983 con i poteri del Consiglio, e, con deliberazione del 17 maggio successivo revocava la deliberazione n. 294.

Dal successivo esame di assegnazione dei locali, nel frattempo pervenute all'amministrazione comunale, risultava però che le richieste erano inferiori al numero dei punti di vendita disponibili nel mercato.

D'intesa con il consiglio circoscrizionale di Fuorigrotta, l'assessorato all'annona redigeva pertanto, nell'estate del 1983, un manifesto, con il quale veniva data massima pubblicità all'esistenza del centro commerciale e venivano precisati le modalità, le condizioni ed i criteri previsti per l'assegnazione dei posti di vendita onde consentire agli eventuali interessati la presentazione di istanze.

Predisposte le prime assegnazioni di locali si doveva, però, constatare, ancora una volta, l'esiguità delle istanze presentate a fronte dei locali disponibili.

L'assessorato all'annona procedeva quindi all'affissione di un secondo manifesto inteso a dare nuovamente pubblicità al mercato e ad invitare gli interessati a presentare domanda di assegnazione entro il 20 dicembre 1984.

Al competente assessorato, però, non pervenivano nuove richieste né si palesava possibile autorizzare, con atti deliberativi, le assegnazioni già disposte in quanto il mercato, rimasto privo di sorveglianza dopo la morte del custode, avvenuta il 29 maggio 1981, aveva subito notevoli danni nelle sue strutture ad opera di ignoti.

Un sopralluogo, effettuato il 14 ottobre 1984 da un rappresentante della direzione dell'annona congiuntamente con tecnici dell'ufficio manutenzione del comune, verificava lo stato dell'immobile e la necessità di rilevanti opere di riattazione per garantire agibilità e funzionalità alla struttura commerciale.

Per la realizzazione dei necessari lavori, venivano interessati l'ufficio tecnico comunale e l'assessorato all'edilizia.

Attualmente, sono in corso le procedure per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, presso la quale è stata già depositata la perizia dei lavori, il finanziamento occorrente per l'esecuzione delle opere di riattazione del mercato.

Fin dal luglio 1981, frattanto, la direzione dell'annona aveva l'immediata nomina di un nuovo custode e la disponibilità dell'alloggio di servizio esistente nel mercato, abusivamente occupato dalla famiglia del precedente guardiano.

L'incarico di custode veniva effettivamente conferito il 21 giugno 1985 ad un dipendente comunale, ma allo stesso non riusciva possibile prestare servizio nel mercato, essendo l'alloggio destinatogli occupato dai familiari del guardiano defunto.

Le notizie riferite costituiscono il risultato degli accertamenti compiuti presso l'amministrazione comunale di Napoli entro i limiti delle attribuzioni di questo Ministero e con gli strumenti informativi attualmente disponibili.

Sui fatti stessi è inoltre interessata la procura generale della Repubblica di Napoli che ha riferito di non aver rintracciato presso la competente procura della Repubblica, nonostante le più accurate ricerche, atti concernenti quanto forma oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO E VALENSISE. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso che

dopo la tragedia in val di Fiemme venne annunciato che era stato disposto il censimento — solo allora purtroppo! — di tutte le dighe e gli invasi esistenti in Italia al fine di verificare la sussistenza di condizioni di sicurezza per le 537 dighe, tra costruite ed in costruzione, che risultavano esistenti al Ministero dei lavori pubblici;

il « censimento » avrebbe riguardato, molto improvvidamente, solo le strutture di contenimento delle acque di altezza superiore ai dieci metri di capacità di invaso superiore ai centomila metri cubi, quasi che le dighe minori non fossero ugualmente pericolose;

entro il 31 dicembre 1985 avrebbe dovuto disporsi: 1) dei dati « anagrafici »; 2) dei dati « tecnici »; 3) del tipo di bacino; 4) del grado di sismicità dell'area; 5) delle caratteristiche geologiche del terreno; 6) di notizie relative alla presenza di frane e dissesti; 7) dello stato dell'opera; 8) del tipo di esercizio in atto; 9) di ogni altra utile informazione —:

di quali dati si sia sinora in possesso, quali siano le regioni inadempienti all'obbligo di risposta al questionario inviato, quale sia la distribuzione territoriale delle dighe e degli invasi, disaggregate anche per condizioni di sismicità, e di sicurezza, ed in particolare quale sia la situazione del Mezzogiorno ove una mancata politica del territorio ha procurato un pauroso dissesto idrogeologico che aggrava ulteriormente il rischio del prodursi di catastrofi, tanto più pericolose in presenza di insediamenti abitativi a valle la cui esistenza o meno anche si

chiede di conoscere per ciascuna delle dighe censite. (4-13436)

*RISPOSTA.* — *Questo ufficio in data 8 agosto 1985, con lettera diretta alle Regioni, alle province ed ai provveditorati alle opere pubbliche ha disposto il censimento delle dighe ed invasi, in esercizio su tutto il territorio nazionale, allo scopo di avere precisa cognizione di tutti i siti dei bacini, ed in particolare di quelli con maggiore grado di rischio potenziale.*

*Alla lettera veniva allegata una apposita scheda elaborata in modo da permettere l'acquisizione di dati, notizie e caratteristiche di ogni singolo invaso, la loro destinazione d'uso, il tipo di gestione, manutenzione ed il controllo delle opere di sbarramento, le condizioni idrogeologiche del bacino di pertinenza ed infine elementi conoscitivi circa la distanza e l'entità degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture a valle.*

*Le schede, debitamente compilate e riguardanti tutti gli invasi, compresi cioè gli invasi cosiddetti minori (altezza inferiore a dieci metri dello sbarramento e capacità di invaso minore di centomila metri cubi), sarebbero dovute pervenire al Dipartimento della protezione civile entro il 31 ottobre 1985.*

*Con telegramma datato 24 ottobre 1985 si sollecitavano le Regioni, le province autonome ed i provvedimenti alle opere pubbliche affinché facessero pervenire entro il termine precedentemente stabilito le schede debitamente compilate.*

*A tutt'oggi però, molte Regioni non hanno ancora fatto pervenire delle schede; alcune le hanno inviate incomplete ed altre si sono limitate a fornire risposte generiche per alcuni invasi su moduli diversi da quelli loro inviati.*

*I motivi adottati dagli enti incaricati di effettuare il censimento sono stati esposti in apposita riunione e consisterebbero in carenza di strutture e di personale idoneo, in indisponibilità di fondi da destinare all'indagine e nella dichiarata circostanza che alle Regioni non competerebbe l'obbligo di effettuare il richiesto rilevamento, mancando una specifica normativa a riguardo.*



## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

Al fine di procedere ad un ulteriore approfondimento delle modalità da seguire per il completamento del censimento e rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento degli invasi, questo ufficio ha programmato un'altra serie di incontri con le Regioni, le province autonome ed i provveditorati alle opere pubbliche.

Al momento attuale, comunque, le schede pervenute distinte per regioni sono le seguenti:

Regione	Schede regione	Schede provvedit. opere pubbliche
Trentino . . . . .	—	—
Liguria . . . . .	33	2
Valle d'Aosta . . . . .	—	—
Piemonte . . . . .	165	—
Lombardia . . . . .	141	81
Veneto . . . . .	55	—
Provincia autonoma		
Bolzano-Trento . . . . .	16	—
Friuli . . . . .	20	—
Emilia-Romagna . . . . .	30	—
Marche . . . . .	393	73
Toscana . . . . .	—	—
Umbria . . . . .	109	8
Lazio . . . . .	—	—
Abruzzo . . . . .	595	16
Molise . . . . .	—	—
Campania . . . . .	18	16
Calabria . . . . .	—	11
Puglia . . . . .	—	1
Basilicata . . . . .	181	37
Sicilia . . . . .	54	—
Sardegna . . . . .	93	—

Per quanto riguarda, invece, la situazione nel Mezzogiorno d'Italia si comunica che le opere di sbarramento con altezza maggiore di dieci metri realizzate dagli organi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed attualmente in esercizio sono in numero di quaranta; di queste, come risulta dagli elenchi che si allegano, 15 sono ubicate in Sardegna, 9 in Sicilia, 5 in Basilicata, 4 in Puglia, 3 in Calabria, 2 in Campania, 1 in Abruzzo ed 1 in Molise.

Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione di altri 33 invasi e delle relative opere di sbarramento.

Per tutte le opere è stata acquisita, preventivamente alle procedure di appalto delle stesse, l'approvazione della quarta sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici la quale ha valutato la conformità con le prescrizioni del Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959) che si applica a tutti gli sbarramenti la cui altezza risulta superiore ai dieci metri.

I pregetti stessi, prima di dar corso alle procedure di appalto, sono sottoposti all'esame ed approvazione dei seguenti organi:

quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

organi tecnici dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Nel corso dei citati esami viene verificata, in primo luogo, la ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta ed alle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento (decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1982).

Vengono inoltre esaminati tutti gli altri aspetti tecnici ed economici connessi con la realizzazione dell'opera.

I progetti delle opere, sia realizzate, sia in corso, contengono una accurata e specifica relazione geologico-tecnica delle aree interessanti l'invaso, che deve essere esaurientemente corredata dai risultati di idonee indagini e prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati in loco e deve in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sulla idoneità della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio, e sulla stabilità dei pendii e delle opere interessate dall'invaso, considerate anche le

eventuali caratteristiche sismiche della zona.

Tali indagini prevedono generalmente studi di particolare approfondimento in relazione alla stabilità delle pendici interessate dall'invaso e, se necessario, interventi progettuali relativi alla loro sistemazione in funzione dello stato di dissesto idrogeologico riscontrato e attribuibile alle prevedibili alterazioni indotte dall'invaso sulle pendici latitanti.

In fase di esecuzione delle opere, vengono effettuati a cura del servizio dighe - quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tutti i controlli previsti all'articolo 9 del citato Regolamento.

Lo stesso servizio delle opere avviene con le modalità previste all'articolo 14 del citato Regolamento.

L'esercizio e la gestione delle opere stesse sono ad esclusivo carico e responsabilità degli enti locali concessionari; gli organi di intervento straordinario nel Mezzogiorno intervengono soltanto nelle fasi di studio, di progettazione e di costruzione delle opere e dei relativi impianti accessori.

Per quanto riguarda, invece, i compiti di vigilanza e controllo durante l'esercizio, questi sono affidati agli uffici del genio civile territorialmente competenti ed al servizio dighe - quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articoli 15-17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959).

Si precisa, infine, che gli invasi con opere di sbarramento di altezza inferiore a dieci metri non sono soggetti al citato Regolamento dighe e che, per essi, l'ufficio del genio civile competente decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, le norme tecniche da applicare.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri delle finanze e per il coordinamento della protezione civile. — Per conoscere — premesso

che le particolari condizioni in cui versano i lavoratori di Pozzuoli e della zona flegrea a causa delle conseguenze dei fenomeni bradisismici hanno opportunamente indotto a suo tempo il Ministro delle finanze a sospendere il versamento dell'IRPEF da essi dovuta sino al 30 giugno 1986;

che, come il Ministro della protezione civile potrà confermare e come del resto è *per tabulas* deducibile da una serie di ordinanze di proroga assunte anche di recente dal detto Ministro, permangono i gravissimi effetti prodotti all'economia ed alla vita a causa dei non ancora risolti problemi prodotti dal bradisismo e che, pertanto, non sono mutate né scomparse le ragioni che motivarono il provvedimento di sospensione dell'IRPEF, di imminente scadenza —:

se non si ritenga equo ed opportuno assumere le opportune iniziative per prorogare come ha richiesto il consigliere comunale del MSI-DN di Pozzuoli, Pietro Visone, sino al 31 dicembre 1986 la sospensione in atto del versamento dell'IRPEF anche perché sarebbe singolare che nell'ambito dello stesso Governo un ministro ritenesse che gli effetti negativi del bradisismo siano del tutto cessati e ripristinasse la situazione fiscale *quo ante* ed un altro ritenesse, come ha ritenuto, che permangano e prorogasse, come ha prorogato, le misure straordinarie volte a mitigare le gravi difficoltà della popolazione.

(4-15777)

RISPOSTA. — Non si è ritenuto dover ulteriormente prorogare la sospensione del versamento dell'IRPEF in quanto il fenomeno del bradisismo sta evolvendo positivamente: compito precipuo ed essenziale è, pertanto, quello di riportare alla normalità una situazione socio-economica fin troppo lungamente sconvolta dal fenomeno del bradisismo.

In tale ambito si sta cercando di operare attraverso interventi coordinati nei vari settori. Ci si riferisce in particolare alle recenti ordinanze emanate per disciplinare il rientro dei nuclei familiari del comune di

Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero (ordinanza del 3 agosto 1985, n. 600/FPC/ZA - ordinanza del 9 agosto 1986, n. 788/FPC/ZA) nonché alle ordinanze del 27 giugno 1986, n. 756/FPC/ZA e del 9 agosto 1986, n. 787/FPC/ZA, con cui si è limitata la sospensione della esecuzione dai provvedimenti di rilascio di civili abitazioni nel comune di Pozzuoli a casi particolarmente meritevoli e ben individuati.

È utile, ancora, ricordare inoltre che il programma edilizio del nuovo quartiere di Monteruscello sta avviandosi a conclusione.

In tale indirizzo anche il beneficio della sospensione del pagamento IRPEF, oggetto della presente interrogazione, che pure un significato ed un ruolo importante aveva avuto nell'ambito delle agevolazioni e degli interventi diretti a lenire, durante il perdurare della fase di emergenza, le condizioni di disagio delle popolazioni colpite dal fenomeno del bradisismo, non poteva essere prorogato ulteriormente.

Si fa presente, comunque, che con decreto-legge del 30 giugno 1986, n. 309 convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 1986, n. 472, è stato ulteriormente dilazionato in venti rate il recupero dell'IRPEF per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione e si è disposto, inoltre, la rateizzazione in ventiquattro rate, rispetto alle dodici previste del recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati.

È questo un chiaro segno di come si cerchi, pur nel processo di normalizzazione sopra in sintesi esposto, di tutelare le popolazioni in maniera oculata affinché i benefici goduti non vengano a trasformarsi in gravi inconvenienti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

PARLATO, MANNA E GUARRA. — Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

l'ineffabile sindaco di Lagonegro (CZ) non si è peritato di rispondere ancora all'interrogazione presentatagli il 17 febbraio 1986 dal consigliere comunale del MSI-destra nazionale Carmine Brigante relativa al fallimento della ditta IMPE, appaltatrice della costruzione delle case popolari di Lagonegro, con il conseguente ritardo nella consegna degli immobili e l'interruzione del rapporto di lavoro —

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per i quali prima di affidare l'appalto all'IMPE non sia stato rilevato il suo stato di decozione;

quali ritardi ha subito l'esecuzione dei lavori e quando si prevede che dovrà essere spostato il termine di consegna degli immobili, particolarmente attesa dai cittadini interessati;

se sia stata garantita la continuità occupazionale dei lavoratori già impegnati con la IMPE onde non vengano a soffrire di responsabilità che non a loro appartengono;

quale sollecitudine sia stata usata per la sollecita ripresa dei lavori e la garanzia del loro regolare e celere compimento. (4-16402)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 20 ottobre 1983, l'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Potenza decideva l'affidamento, mediante appalto concorso, dei lavori di costruzione di 36 prefabbricati pesanti, da realizzare per esigenze alloggiative nella località Piano Lippi del comune di Lagonegro, per un importo lordo di lire 1.118.925.000.

Esperita la relativa gara, i lavori venivano aggiudicati, con deliberazione adottata il 9 maggio 1984 dall'istituto stesso, alla società azionaria costruzioni edili prefabbricati — SACEP — un'impresa di Bertinoro, in provincia di Forlì.

Intervenuto il 19 luglio 1984 il rilascio della concessione edilizia dal comune di Lagonegro, il successivo 3 agosto 1984 l'Istituto autonomo delle case popolari consegnava i lavori all'impresa, stabilendo in 410 giorni lavorativi i tempi di esecuzione

delle opere, che avrebbero dovuto essere completate entro il 16 settembre 1985.

Successivamente i lavori venivano ceduti in subappalto ad un'impresa controllata della SACEP, la società per azioni IMPE di Bari, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, recante norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Secondo quanto assicurato alla competente prefettura dall'Istituto autonomo delle case popolari di Potenza, all'epoca del subappalto la società stessa presentava le condizioni necessarie a garantire un regolare svolgimento dei lavori.

La realizzazione delle strutture subiva invece ritardi rispetto ai tempi stabiliti, dovuti a difficoltà economiche della ditta esecutrice.

Nell'intento di accelerare la conclusione dei lavori, l'Istituto autonomo delle case popolari invitava l'impresa, con ordini di servizio del 13 settembre e del 22 novembre 1985, a dare sollecito corso all'ultimazione delle opere.

Nel frattempo, con sentenza del 6 febbraio 1986, il tribunale di Forlì dichiarava il fallimento dell'impresa IMPE.

Allo stato, i lavori sono stati realizzati in gran parte ed è in corso con il curatore fallimentare la definizione dell'Istituto delle relative pendenze contrattuali.

Il residuo delle opere verrà invece completato in tempi brevi dalla SACEP, aggiudicataria dell'originario appalto, mediante utilizzazione della manodopera locale, la cui occupazione viene in tal modo garantita, nonostante il fallimento della società IMPE.

Si soggiunge, infine, che l'amministrazione comunale di Lagonegro ha già predisposto una prima graduatoria di assegnazione degli alloggi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

POLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:

che la sede della sezione del PCI di Santa Lucia (Verona) nel passato è stata fatta più volte oggetto di danneggiamenti;

che recentemente sono state infrante le vetrate dell'ingresso e laterali;

che il fatto appare ricollegabile ad una azione politica che la suddetta sezione sta conducendo sulla destinazione d'uso del « forte » di Santa Lucia, già appartenente al demanio militare —

quali misure di prevenzione e quali provvedimenti di sua competenza intenda assumere per evitare il ripetersi di tali azioni teppistiche. (4-15787)

RISPOSTA. — Nella primavera 1986, in coincidenza con la festa del 1° maggio, la sezione del partito comunista Santa Lucia di Verona ha organizzato una passeggiata al Forte di Santa Lucia — presidio asburgico attualmente occupato abusivamente da un gruppo di giovani ex tossicodipendenti — per far conoscere alla popolazione l'importanza del recupero e dell'utilizzazione della struttura a fini sociali.

L'iniziativa è stata recepita negativamente dai giovani occupanti — autodefinitisi Ragazzi del forte — che hanno dato vita ad una serie di azioni di protesta contro il PCI sfociate nella irruzione di quattro componenti del gruppo nella sede della federazione veronese del partito.

A causa della tensione creatasi tra le parti, la questura di Verona ha provveduto ad intensificare i normali servizi di vigilanza alle sedi del PCI ed, in particolare, a quelle della federazione e della sezione di Santa Lucia.

Nonostante ciò, verso le ore 2,00 del 15 maggio 1986, persone rimaste sconosciute hanno lanciato due sassi contro le vetrate della porta d'ingresso di quest'ultima, provocando la rottura di un vetro.

Le indagini esperite dalle forze dell'ordine, subito dopo il fatto, non hanno finora dato esito positivo.

Sono stati, però, effettuati diversi controlli per identificare i giovani presenti nel forte, alcuni dei quali, non avendo la residenza in quel comune, sono stati rimandati, con foglio di via obbligatorio, nelle località di origine.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

**POLI BORTONE.** — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere —

premesso che a causa del panico procurato dalla nube di Chernobyl, un cittadino di Taranto, proprietario di una cisterna, nel tentativo di far analizzare un litro d'acqua, si è rivolto:

a) all'Ufficio protezione civile, che dopo aver dichiarato di non essere attrezzato per le analisi, lo ha indirizzato:

b) alla Unità sanitaria locale o ai Vigili del fuoco i quali, nonostante la pubblicità televisiva, hanno dichiarato di non essere in grado di rendersi utili ed hanno indirizzato il cittadino di Taranto:

c) all'Ufficio medico provinciale che, con le stesse motivazioni dei precedenti uffici, lo ha indirizzato:

d) all'Ufficio inquinamento idrico che, essendo anch'esso privo di attrezzature, ha indirizzato il paziente cittadino di Taranto:

e) all'Ufficio igiene e profilassi, dove una cortese signorina, lo ha informato del fatto che, trattandosi di « acqua privata », si sarebbe dovuto rivolgere:

f) all'Istituto di fisica dell'università di Bari a proprie spese;

considerato che il suddetto cittadino avendo compreso che non avrebbe potuto avere una risposta in tempi brevi nella sua città, ha provveduto all'immediato acquisto di un ingente numero di cassette di acqua minerale per soddisfare la fisiologica esigenza di acqua —:

se la situazione su riportata è da riferirsi esclusivamente all'inadeguatezza dei vari uffici di Taranto su menzionati oppure se è un fatto generalizzato sul territorio nazionale;

se e come intendono intervenire per offrire alla cittadinanza di Taranto, strutture adeguate a casi di emergenza come quello su citato. (4-16187)

**RISPOSTA.** — *In mancanza di strutture regionali deputate in via ordinaria al controllo della radioattività ambientale, in occasione della situazione di carattere eccezionale venutasi a determinare in conseguenza dell'incidente nucleare di Chernobyl, i rilevamenti e i controlli fisici e radiochimici delle più significative matrici ambientali ed alimentari sono stati effettuati per l'intero territorio della regione Puglia dall'Istituto di medicina nucleare dell'università di Bari, nell'ambito di una convenzione a suo tempo stipulata dalla Regione, attualmente scaduta.*

*Di quanto sopra furono regolarmente informate le unità sanitarie locali della regione, in modo che i campioni prelevati da analizzare potessero essere correttamente indirizzati.*

*Attese le limitate potenzialità operative del predetto istituto, in rapporto al numero considerevole delle richieste da parte di enti e di privati cittadini, l'attività di controllo è stata finalizzata in via prioritaria all'acquisizione di dati di preminente interesse pubblico, anche in funzione di una loro utilizzazione a livello nazionale.*

*È attualmente in corso di perfezionamento, di concerto con questo ufficio, una nuova convenzione con le università degli studi di Bari e di Lecce per la gestione provvisoria del servizio di controllo della radioattività in Puglia, in attesa che tale servizio possa essere assunto in gestione diretta dai costituenti presidi multizonali di prevenzione previsti dall'articolo 22 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

**POLLICE E RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero che:

un cittadino straniero che si trovi a Roma come studente, esiliato, lavoratore, religioso, turista, per ottenere il permesso di soggiorno si deve sottoporre a estenuanti file notturne di ore all'esterno della Questura di Roma, con qualsiasi si-

tuazione meteorologica, nell'intento di entrare in possesso di uno dei numeri che dà diritto ad essere ricevuto nell'ufficio addetto, ovviamente in seguito ad altre ore di attesa;

i numeri distribuiti sono solamente cento al giorno e di conseguenza, seppure si lavorasse ogni giorno dell'anno, non si ragglungerebbe la cifra di 40.000 unità esaminate a fronte di una popolazione di cittadini stranieri di entità senza dubbio maggiore, nella necessità di rinnovare il proprio permesso, nella migliore delle ipotesi, annualmente;

l'organizzazione del lavoro dell'ufficio competente, lascia a desiderare con non rari casi di malcapitati che dopo ore di fila si trovano nella condizione di dover ricominciare tutto perché la pratica che li riguarda non si trova.

Per sapere:

se non ritenga che tali fatti che causano ingiustificati disagi ai cittadini stranieri interessati siano indegni di un paese civile, e costituiscano una sorta di discriminazione di fatto nei confronti degli stessi;

quali provvedimenti intende mettere in atto affinché tale ufficio sia un servizio a disposizione dei cittadini e non un luogo da essi subito come momento di umiliazione e di disagio. (4-12977)

**RISPOSTA.** — *I temporanei disagi cui sono stati esposti, all'inizio dell'anno 1986, gli stranieri presenti nella capitale per accedere negli uffici della questura, hanno costituito l'effetto di contingenti ed imprevedibili circostanze destinate ad aggravare le difficoltà già normalmente presenti nella gestione di un settore così delicato.*

*Indotti dalla diffusione di notizie allarmistiche e del tutto infondate circa l'imminenza di provvedimenti fortemente restrittivi a loro carico, numerose persone, nei giorni successivi all'approvazione da parte del Governo del disegno di legge sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia, si sono presentate all'ufficio di polizia per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.*

*Questa eccezionale affluenza è andata ad incidere su una struttura organizzativa già sottoposta ad un impegno particolare.*

*È opportuno, infatti, tener conto che, gli uffici della questura di Roma addetti all'esame delle istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, trattano giornalmente un numero di pratiche che oscilla in media tra le 210 e le 230 unità, nei giorni con turno di lavoro unico, e tra le 350 e le 400, nei giorni in cui è previsto anche un turno pomeridiano.*

*Sugli stessi uffici grava, inoltre, l'onere della trattazione delle domande per il primo rilascio del permesso di soggiorno, il cui ammontare negli anni 1984 e 1985, può farsi ascendere, rispettivamente, a circa 13.400 e 12.000 unità.*

*Ciò nonostante, la anomala e disagiata situazione registratasi all'inizio dell'anno 1986 è stata subito affrontata e risolta con il potenziamento dell'ufficio stranieri.*

*In armonia con lo spirito di collaborazione che impronta, nel rispetto della vigente normativa, i rapporti degli organi di polizia con gli stranieri presenti sul territorio nazionale, l'amministrazione della pubblica sicurezza è da tempo impegnata a migliorare la funzionalità degli uffici che operano in tale settore.*

*A tal fine, per le sedi maggiormente interessate dall'affluenza degli stranieri, è stato previsto un piano di meccanizzazione delle procedure.*

*Nel mese di marzo 1986, dopo un breve periodo di sperimentazione, detto nuovo sistema è entrato in funzione presso la questura di Roma, con l'attivazione di otto video-terminali e quattro stampanti. Esso ha contribuito indubbiamente ad abbreviare i tempi di attesa per l'espletamento degli adempimenti formali connessi al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno.*

*Inoltre si è proceduto al rafforzamento dell'organico dell'ufficio stranieri, che è stato strutturato in quattro sezioni, ciascuna diretta da un funzionario responsabile, e potenziato nella primavera 1986 con l'assegnazione di quindici nuove unità di personale.*

*Si soggiunge, infine, che è già stato approntato, nella zona Sant'Ippolito della*

capitale, uno stabile, articolato, in cinque piani, per le straordinarie, prevedibili esigenze di ricezione degli stranieri irregolari che chiederanno la sanatoria, allorché tale misura verrà adottata dal Parlamento.

Tutto ciò premesso, corre l'obbligo in questa sede di evidenziare come il personale della questura di Roma addetto allo specifico servizio operi nel pieno rispetto della legge, senza alcuna forma di discriminazione, con senso di equilibrio e spirito di collaborazione e disponibilità nei confronti di chi, per scarsa conoscenza del regime documentale al quale è soggetta l'autorizzazione al soggiorno dello straniero in Italia, non sempre si presenta all'ufficio con gli atti in regola.

In tale quadro, la distribuzione, al pubblico che accede all'ufficio, di numeri d'ordine, risponde alla obiettiva esigenza di meglio disciplinare — nell'interesse dello stesso straniero — l'afflusso alla sala-soggiorno, che altrimenti avverrebbe in maniera caotica e scomposta.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

POLLICE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere quali motivi hanno ispirato il distretto militare di Foggia a rigettare la domanda di esonero dal servizio militare di leva del signor Tusino Pio Antonio domiciliato in corso Garibaldi n. 19, Casalnuovo Monterotaro (Foggia) in quanto l'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, non prevede l'esonero per gli orfani di lavoratori autonomi, contrastando ciò con tutta la normativa esistente che equipara gli infortuni sul lavoro e con un decreto n. 5/164 dello INAIL di Foggia che riconosce al signor Tusino Giuseppe, padre di Antonio Tusino, la causa di decesso per infortunio sul lavoro e la conseguente liquidazione della pensione.

(4-15395)

RISPOSTA. — Attualmente non è in vigore alcuna disposizione legislativa che estenda al settore del lavoro autonomo il beneficio dell'esonero dal servizio militare

agli orfani dei caduti e invalidi per infortunio sul lavoro.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

RAUTI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sono a conoscenza e quale valutazione esprimono sui dati che, sempre più spesso, vengono sottolineati dalla cronaca dei maggiori centri metropolitani d'Italia a proposito del massiccio coinvolgimento di stranieri nella criminalità, specie in quella detta spicciola, che è poi la più diffusa e dunque, sotto molti aspetti, la più socialmente pericolosa. A Roma, come a Genova, ed a Verona è infatti risultato di recente che oltre il 30 per cento degli autori dei reati detti minori sono stranieri; e adesso, a confermare il fenomeno, viene da Milano un'altra statistica, resa possibile dall'istituzione di un particolare servizio di pattuglia anti-borseggio curato dai carabinieri del nucleo radiomobile di via Monti. In 60 giorni sono state arrestate ben quaranta persone. Di esse, solo due sono italiane. Delle altre: quattordici sono jugoslavi; sei cileni; sei marocchini; sette tunisini; quattro algerini; uno senegalese. Età media dei borseggiatori: 23-24 anni; le vittime al 99 per cento sono donne. Fatturato medio di una coppia di borseggiatori: dalle 2000 alle 300.000 lire. Risulta dalle cronache che per i borsaioli stranieri arrestati c'è il foglio di via obbligatorio verso i paesi d'origine; ma risulta altresì che fino ad oggi il provvedimento è stato pressoché inutile perché i clandestini non se ne vanno, e ritornano ad alleggerire la gente sul metrò;

se, come sta avvenendo in tutti gli altri Stati d'Europa, e per disporre di questo dato di riferimento nell'ampio dibattito in corso sui problemi posti dalla presenza massiccia di stranieri (soprattutto illegali) in Italia, non si intendano fornire statistiche sulla criminalità — specie nei centri maggiori — che forniscano, oltre al tipo di reato, anche l'indicazione

dei paesi d'origine di chi li commette. E ciò non perché una simile statistica sia esaustiva di quei problemi poc'anzi citati — che hanno complessità e spessore di ben maggiore portata — ma per avere un elemento in più di valutazione in materia. (4-13887)

**RISPOSTA.** — *Da sempre l'Italia vanta una tradizione umanitaria di altissimo livello in tema di ospitalità e di rapporti con gli altri popoli e le altre culture.*

*È interesse dello Stato mantenere ferma questa tradizione, anche se è certo necessario e doveroso per il Governo dare la massima garanzia di sicurezza per i cittadini e per chiunque risieda sul territorio nazionale.*

*In tale ottica, questo Ministero si è fatto promotore di un disegno di legge che, rivedendo la vigente legislazione sugli stranieri, mira ad eliminarne carenze ed ambiguità, assicurando speditezza ed efficacia all'azione degli organi dello Stato.*

*Il disegno di legge è attualmente all'esame della II Commissione della Camera dei deputati.*

*È opportuno, in questa sede, ribadire che, in nessuna occasione, si è inteso perseguire, sostenere o avallare un indirizzo di prevenzione verso gli stranieri, che troppo spesso sono costretti ad accettare condizioni di vita e di inserimento molto faticose e umaneamente cariche di sofferenze.*

*Da questa ottica occorre valutare l'incremento che, negli ultimi anni, ha registrato il fenomeno dell'immigrazione in Italia. Esso ha comportato un aumento dei casi di coinvolgimento degli stranieri in attività criminose, che per altro non ha finora assunto proporzioni allarmanti.*

*Detti stranieri, giunti in Italia in prevalenza del Medio ed Estremo oriente e dall'Africa orientale, alla ricerca di migliori condizioni di vita e molto spesso privi di qualificazione professionale, stentano ad inserirsi nel mercato del lavoro ed in alcuni casi, finiscono per alimentare il mondo della criminalità.*

*Si forniscono alcuni dati statistici circa la presenza degli stranieri sul territorio nazionale.*

*Nell'anno 1985, in Italia, sono state trattate in arresto 109.242 persone di cui 7.694 di nazionalità estera, pari al 7,04 per cento del totale.*

*Nel primo semestre di quest'anno gli stranieri arrestati sono stati 3.646.*

*Per circa un settimo dei casi, l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà è stato determinato dal profilarsi di responsabilità per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.*

*Ulteriori dati sono attingibili dai seguenti tre prospetti, relativi, rispettivamente, al numero degli stranieri denunciati nell'anno 1985 per reati connessi al traffico della droga, alla nazionalità degli stranieri arrestati, ai reati più frequentemente commessi.*

*Prospetto degli stranieri denunciati nel 1985 all'autorità giudiziaria per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti:*

Algeria . . . . .	n.	26
Argentina . . . . .	»	16
Australia . . . . .	»	1
Austria . . . . .	»	24
Belgio . . . . .	»	1
Benin Rep. . . . .	»	1
Bolivia . . . . .	»	8
Brasile . . . . .	»	2
Canada . . . . .	»	8
Cile . . . . .	»	15
Costa d'Avorio . . . . .	»	7
Colombia . . . . .	»	35
Congo . . . . .	»	1
Ecuador . . . . .	»	1
Egitto . . . . .	»	95
Etiopia . . . . .	»	6
Francia . . . . .	»	64
Gabon . . . . .	»	1
Gambia . . . . .	»	2
Germania Fed. . . . .	»	47
Ghana . . . . .	»	22
Giordania . . . . .	»	12
Grecia . . . . .	»	9
Guinea . . . . .	»	1
India . . . . .	»	7
Inghilterra . . . . .	»	28
Iran . . . . .	»	18
Iraq . . . . .	»	6
Israele . . . . .	»	3



## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1986

Jugoslavia . . . . .	n.	13	Nigeria . . . . .	n.	109
Kenia . . . . .	»	1	Spagna . . . . .	»	101
Libano . . . . .	»	33	Sri-Lanka . . . . .	»	98
Liberia . . . . .	»	1	Svizzera . . . . .	»	94
Libia . . . . .	»	7	Libano . . . . .	»	92
Malesia . . . . .	»	1	Albania . . . . .	»	82
Marocco . . . . .	»	59	Perù . . . . .	»	72
Messico . . . . .	»	1	Colombia . . . . .	»	71
Nepal . . . . .	»	5	Stati Uniti . . . . .	»	70
Niger . . . . .	»	4	Ghana . . . . .	»	58
Nigeria . . . . .	»	107	Libia . . . . .	»	56
Olanda . . . . .	»	12	Argentina . . . . .	»	51
Pakistan . . . . .	»	2	Iran . . . . .	»	50
Paraguay . . . . .	»	1	Niger . . . . .	»	45
Perù . . . . .	»	4	Romania . . . . .	»	45
Portogallo . . . . .	»	9	Turchia . . . . .	»	43
San Marino . . . . .	»	2	Sudan . . . . .	»	41
Saychelles . . . . .	»	1	Gran Bretagna . . . . .	»	38
Senegal . . . . .	»	10	Is. Filippine . . . . .	»	35
Siria . . . . .	»	19	Tanzania . . . . .	»	35
Somalia . . . . .	»	1	Gambia . . . . .	»	34
Spagna . . . . .	»	58	Etiopia . . . . .	»	32
Sri-Lanka . . . . .	»	142	Grecia . . . . .	»	32
Sudan . . . . .	»	12	Pakistan . . . . .	»	32
Svizzera . . . . .	»	63	Uruguay . . . . .	»	30
Tanzania . . . . .	»	17	Somalia . . . . .	»	29
Thailandia . . . . .	»	1			
Tunisia . . . . .	»	115	Totale . . . . .	»	7.694
Turchia . . . . .	»	31			
Uruguay . . . . .	»	5			
USA . . . . .	»	33			
Venezuela . . . . .	»	3			
Totale . . . . .	»	1.240			

Prospetto degli stranieri arrestati nell'anno 1985, con indicazione delle nazionalità di appartenenza più ricorrenti:

Jugoslavia . . . . .	n.	2.176
Tunisia . . . . .	»	938
Marocco . . . . .	»	821
Algeria . . . . .	»	308
Egitto . . . . .	»	307
Senegal . . . . .	»	304
Germania Fed. . . . .	»	245
Francia . . . . .	»	220
Cile . . . . .	»	208
Polonia . . . . .	»	141
Austria . . . . .	»	114

Prospetto dei reati per i quali, con maggiore frequenza, sono stati denunciati stranieri nell'anno 1985:

inosservanza delle norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia . . . . .	11.883
contravvenzioni al foglio di via	8.365
furto . . . . .	4.189
delitti contro la fede pubblica . .	729
reati previsti dalle leggi di pubblica sicurezza . . . . .	713
false dichiarazioni sulla identità	617
porto abusivo e detenzione di armi . . . . .	603
inosservanza dei provvedimenti dell'autorità . . . . .	543
oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale . . . . .	492

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RAUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale intervento intende effettuare per la difficile situazione che si sta evidenziando a Gaeta (Latina) sul problema della fatica delle strutture scolastiche: problema tanto grave e tanto sentito che, nei giorni scorsi, dopo le tante proteste, si è giunti a un tumultuoso corteo, con centinaia di partecipanti e fra di essi gli insegnanti delle scuole elementari, una rappresentanza di quelli delle medie e moltissimi genitori.

La crisi è stata acuita dalla chiusura — per provvedimento pretorile — del principale plesso scolastico cittadino — il « Virgilio » — che ha costretto 700 alunni (e le loro famiglie) ai doppi turni, con « trasferimenti » in altre scuole, spesso lontane e tutte carenti di attrezzature. In un « documento » diffuso dopo la manifestazione (cfr. articolo di Dante Pignatiello su *Il Tempo*, edizione Latina del 13 aprile 1986), i genitori, gli insegnanti e gli studenti concordemente chiedono: 1) realizzazione in tempi brevi del risanamento del palazzo scolastico « Virgilio » per la sua rapida riattivazione; 2) definizione di un piano di interventi organici dell'edilizia scolastica adeguato alle necessità della città; 3) sistemazione generale di tutte le strutture delle scuole elementari e di quelle materne, e predisposizione di interventi costanti e razionali per la loro manutenzione; 4) definizione di un programma pluriennale per l'edilizia scolastica con impegni di spesa da prevedere già nel bilancio comunale di quest'anno.

La verità è — al di là del « caso Virgilio » e della sua più o meno completa riattivazione — che le strutture scolastiche di Gaeta sono quanto mai vetuste e che occorrerebbe effettuare una vera e propria « inchiesta » sulle loro drammatiche condizioni, per poter poi stabilire nel modo più sollecito — d'intesa fra autorità centrali ed enti locali — un « progetto » completo ed organico di risanamento e di ammodernamento. (4-14886)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, pur vivamente preoccupato per la situazione deter-*

*minatasi a Gaeta, a causa dell'inadeguatezza e dell'insufficienza delle locali strutture scolastiche, si trova nell'impossibilità di adottare, in via diretta, i necessari interventi, atteso che la materia relativa agli edifici scolastici rientra, com'è noto, nelle attribuzioni dei competenti enti locali, che potranno, a tal fine, avvalersi dei contributi previsti ultimamente dal decreto-legge 1° luglio 1986, convertito e modificato con la legge 9 agosto 1986, n. 488.*

*In casi, quale quello segnalato, questa Amministrazione può solo limitarsi, attraverso i propri organi scolastici provinciali, a rivolgere pressanti inviti ai rappresentanti degli enti suddetti affinché assicurino le condizioni necessarie alla effettuazione del normale servizio scolastico.*

*Interessamento in tal senso è stato, per altro, debitamente svolto dal provveditore agli studi di Latina il quale, con particolare riferimento alla situazione dell'edificio della scuola elementare Virgilio di Gaeta — già oggetto di sequestro da parte della locale autorità giudiziaria per la non perfetta esecuzione di alcuni lavori di consolidamento — ha affidato ad un ispettore tecnico l'incarico di seguire la complessa vicenda e di tenere gli opportuni contatti tra la pretura, l'amministrazione comunale e le direzioni didattiche cittadine.*

*Tali contatti, che al momento non risultano aver portato alle auspiccate soluzioni, proseguiranno ovviamente fino a quando non saranno poste in essere tutte le misure, che saranno ritenute possibili, per un soddisfacente superamento della attuale situazione.*

*Per il conseguimento di tale obiettivo, questo Ministero non mancherà di vigilare e di adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

REBULLA E SANTUZ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, della difesa, della sanità e dell'industria,*

*commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

la regione Friuli-Venezia Giulia, per la sua posizione geografica, risultava essere certamente la prima e tra quelle più esposte agli effetti della nube radioattiva, conseguente al disastro di Chernobyl;

constatato che il ministro della protezione civile ha affermato che gli organi centrali di controllo non sono stati in grado per 3 giorni di conoscere i dati relativi alla radioattività del Friuli-Venezia Giulia per il rifiuto dei piloti dell'Alitalia di trasportare i campioni prelevati;

considerando questo fatto, nei termini in cui è stato riferito, gravissima testimonianza di inefficienza e superficialità e motivo di ulteriore allarme per le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia —:

per quali motivi il Governo non ha provveduto al recapito dei campioni con mezzi militari o di altri organi dello Stato;

per quali motivi vi sono stati pesanti ritardi nell'adottare, soprattutto nelle regioni a più alto rischio, delle minime misure precauzionali e non si sia dato all'opinione pubblica un riscontro preciso della situazione;

per quali motivi i dati sulla radioattività non sono stati resi pubblici giorno per giorno e scomposti quanto meno per regioni, provocando così nell'opinione pubblica, da una parte indifferenza, dall'altra gravissime preoccupazioni;

se non ritenga infine opportuna una azione, nei confronti dei paesi della Comunità Europea e anche verso la Jugoslavia che ha una centrale nucleare a pochi chilometri dal confine, per l'adozione di un sistema di garanzie internazionali per la sicurezza ed il controllo degli impianti.

(4-15382)

*RISPOSTA.* — *Il rifiuto dei piloti dell'Alitalia di trasportare i campioni prelevati*

*nella regione Friuli è stato causato dalla etichettatura apposta sui campioni stessi, che inesattamente riportava la dicitura materiale radioattivo. Per tale motivo si è provveduto immediatamente a sostituire l'etichettatura dei campioni riattivando, in tal modo, il trasporto interrotto; si è reso, quindi superfluo il ricorso a mezzi militari.*

*Secondo le rilevazioni degli organi competenti, la nube radioattiva ha interessato il territorio italiano a partire dalla notte fra il 30 aprile-1° maggio 1986, e secondo la normativa vigente, non avendo i valori di radiattività mai raggiunto né tanto meno superato i livelli di pericolo, non si è resa necessaria l'adozione di particolari misure di emergenza da parte di questo ufficio.*

*I dati relativi alle rilevazioni sono stati puntualmente resi noti dal comitato tecnico scientifico appositamente costituito.*

*I risultati delle analisi espletate sui vari campioni ambientali non sono stati, nei primi giorni, scomposti per regioni in quanto in alcune zone del territorio nazionale la campionatura non era significativa a causa di carenze nella rete di rilevamento della radioattività. A tal proposito è stato immediatamente chiesto il potenziamento della rete stessa.*

*Quanto all'ultimo punto della interrogazione si è stabilito in ambito CEE di promuovere una linea comune tra i paesi membri della Comunità al fine di adottare garanzie internazionali per la sicurezza ed il controllo degli impianti nucleari.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

*RIGHI.* — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

esiste la necessità per il nostro Paese di un Servizio nazionale di protezione civile efficace ed efficiente in grado di rispondere a qualsiasi evento calamitoso e dia un senso di tranquillità e sicurezza alla popolazione;

la legge n. 996 del 1970 alla prova dei fatti ha dimostrato i suoi limiti per l'indeterminatezza dei fini che la contraddistingue, per le difficoltà incontrate nel coordinamento delle varie organizzazioni ed enti interessati e per avere identificato la funzione pubblica di protezione civile quasi esclusivamente nell'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni interessate da catastrofi o calamità naturali;

esiste per converso la necessità di fronteggiare rischi complessi e gravi di varia natura connessi allo sviluppo produttivo, tecnologico ed urbanistico;

perdura uno stato di incertezza e di confusione a causa del non completo chiarimento delle competenze fra Presidenza del Consiglio e Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile con il rischio che i disservizi aumentino;

a parere dell'interrogante è opportuno varare il provvedimento legislativo relativo all'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile parallelamente al nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che da sempre e quotidianamente con professionalità, capacità ed efficacia ha svolto molti compiti di protezione civile sia sul piano della prevenzione che del soccorso e quindi può a giusto titolo costituire il fulcro dell'attività ordinaria e straordinaria di protezione civile (ivi compreso il rapporto, il coordinamento e l'eventuale addestramento preventivo delle associazioni volontarie) se adeguatamente ristrutturato, potenziato e razionalizzato —:

quali urgenti provvedimenti intendano prendere per quanto riguarda l'organico (oggi assolutamente carente) ed i mezzi tecnici riferiti alla provincia di Vicenza, che si caratterizza per insediamenti produttivi e civili diffusi con alta concentrazione di aziende industriali e artigianali e per vaste aree boschive collinari e montane, e quindi ha bisogno di un servizio adeguato mentre vi sono zone insufficientemente dotate come quelle relative al capoluogo ed ai distaccamenti di

Bassano del Grappa, Schio, Asiago, Arzignano e Lonigo o pericolosamente sguarnite come la Valle dell'Agno ed il basso vicentino. (4-13213)

*RISPOSTA. — Prima di entrare nel merito delle domande poste con l'interrogazione si vuole cogliere lo spunto offerto dalle osservazioni esposte per chiarire, seppur brevemente, il quadro istituzionale nel quale si inseriscono le funzioni del Dipartimento della protezione civile.*

*A tale proposito va richiamata, innanzitutto, la legge 8 dicembre 1970, n. 996, che reca norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.*

*Tale legge, emanata prima dell'attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, affidava al Ministero dell'interno ogni potere in materia di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, prevedendo per le calamità più gravi la dichiarazione di calamità naturale e la nomina di un commissario. Tale legge ha subito nel tempo notevoli modificazioni.*

*Successivamente, infatti, in seguito alla legge 22 luglio 1975, n. 382, che conferiva al Governo la delega ad emanare provvedimenti diretti a completare il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario, fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale lo Stato si è riservato l'intervento di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione e gli interventi straordinari nelle relative opere di soccorso.*

*Gli eventi calamitosi verificatesi nel novembre 1980 resero evidente la necessità di trovare una soluzione che consentisse di abbreviare i tempi di intervento in caso di calamità e superare i ritardi che necessariamente la nomina di un commissario provocava.*

*Occorreva un meccanismo nuovo capace di attivare automaticamente, al verificarsi della calamità, tutte le procedure necessarie. Il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, ha reso possibile tale automatismo dotando di veste giuridica un orientamento maturato nel tempo.*

Con tale decreto si è affidato al ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere con poteri straordinari a tutte le attività relative all'emergenza causata da calamità naturali o eventi eccezionali al momento del loro verificarsi fornendogli di un fondo cui attingere per le conseguenti necessità. In tal modo veniva meno il sistema della nomina, per gli stessi fini, di un commissario straordinario previsto dall'articolo 5 della legge n. 996 del 1970.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, intervenuto successivamente, approvava il regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 180 e con vari provvedimenti legislativi successivi quei poteri straordinari del ministro per il coordinamento della protezione civile, già riconosciuti e previsti dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, sono stati ulteriormente estesi ed individuati. Tuttavia, malgrado ogni sforzo di coordinazione ed interpretazione, la materia si appalesa frammentaria e discontinua.

Da qui l'esigenza di pervenire al più presto alla definitiva approvazione del disegno di legge istitutivo del Servizio nazionale della protezione civile approvato nel dicembre 1985, in sede referente, dalla II Commissione permanente della Camera.

L'approvazione di tale disegno di legge, come ben rilevato nell'interrogazione, permetterà la partecipazione al Servizio nazionale di protezione civile di enti, uffici e strutture, sia centrali che periferiche, e faciliterà attraverso un adeguato coordinamento e organizzazione, una migliore realizzazione dell'assolvimento dell'unica generale funzione di protezione civile.

Quanto all'ultimo punto dell'interrogazione, mentre si ricordano l'ordinanza del 14 novembre 1984, n. 411/FPC/ZA, con la quale, in ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sono state determinate procedure rapide per la realizzazione dei piani di acquisizione di mezzi e materiali

per la ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'ordinanza del 14 novembre 1984, n. 412/FPC/ZA, recante disposizioni per la ricostruzione delle scorte di mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile dei centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno, si fa presente, che è stata approvata la legge del 13 maggio 1985, n. 197, sul rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 366.

Si ricorda, infine, che l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, prevede un aumento di mille unità di vigili del fuoco entro l'anno 1986 mentre il Ministero dell'interno fa sapere che sono state raggiunte intese tra il Governo e le organizzazioni sindacali per un incremento di altre quattromila unità negli anni 1987-1991.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

RINALDI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se risponde a verità che con il decreto ministeriale 28 dicembre 1985 è stato comandato il personale ex ENPI e ex ANCC all'ISPESL e alle regioni e che con il decreto ministeriale 26 giugno 1986 sono stati modificati i comandi accogliendo soltanto i ricorsi, mentre, in applicazione dei criteri obiettivi di cui all'accordo con le organizzazioni sindacali del 6 giugno 1985 (articoli 9 e 9-bis) avrebbero dovuto essere definite contemporaneamente anche le richieste di trasferimento pendenti da e per l'ISPESL, nonché la ricopertura dei posti disponibili in pianta organica.

Se quanto sopra corrisponde al vero, considerando anche il disagio ed il malcontento del personale che attende una giusta sistemazione nel rispetto degli impegni assunti, nonché le disfunzioni del

servizio, che risulta comunque carente di organico, per conoscere se ed in quali tempi sarà provveduto alle necessarie urgenti operazioni di assestamento del personale. (4-16467)

*RISPOSTA.* — *Con decreto ministeriale 28 dicembre 1985 sono stati disposti i comandi del personale ex ENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni), ex ANCC (Associazione nazionale controllo combustione), all'ISPESL (Istituto superiore e sicurezza sul lavoro) ed alle regioni per i servizi delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980.*

*Con successivo decreto del 26 giugno 1986 sono stati decisi i ricorsi amministrativi, prodotti avverso i succitati comandi, per difetto o errata valutazione dei titoli o delle situazioni ammesse dai criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 6 giugno 1986.*

*La possibilità di eventuali, ulteriori, spostamenti, in applicazione dei punti 9 e 9-bis dei criteri obiettivi, a seguito di rinunce da parte dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria, sarà valutata in sede di definizione del contenzioso pendente per alcuni casi particolari, e sempreché le richieste di diversa assegnazione, rispetto al comando, non pregiudichino gli interessi di altri dipendenti.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: D'AQUINO.

*ROCCELLA.* — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) quali siano le sue valutazioni e i suoi intendimenti a seguito della delibera del Consiglio universitario nazionale che ha respinto, perché contraddittori, incoerenti e reticenti, gli atti del concorso a professore ordinario di clinica medica generale (n. 217), espletato a Firenze anziché a Roma in aperta violazione ad un preciso e categorico disposto di legge (articolo 73 del testo unico n. 1952 del 31 agosto 1933);

2) come mai non ha già proceduto per suo conto all'annullamento del concorso per affidarne l'espletamento ad altra commissione giudicatrice considerato che, a parte la sufficiente violazione della legge in ordine alla sede: a) i membri della commissione giudicatrice che in precedenza si erano riuniti a Roma per soli un giorno e mezzo hanno dovuto e voluto procedere non avendo a disposizione i fascicoli e le pubblicazioni consegnati dai candidati al Ministero dove sono rimasti, obbligatoriamente, archiviati; b) la malattia del presidente della commissione, addotta quale motivazione per il trasferimento della sede del concorso (trasferimento peraltro non autorizzabile neppure dal ministro) non ha impedito all'ammalato, al quinto degli undici giorni assegnati per l'esame dei titoli e la formulazione del giudizio, di inaugurare il corso di sanità militare con una prolusione di 45 minuti. (4-13875)

*RISPOSTA.* — *L'autorizzazione alla competente commissione giudicatrice a tenere a Firenze, anziché a Roma, le proprie riunioni fu accordata, in via eccezionale, in ragione dei gravi e documentati motivi addotti dal presidente, professor Teodori, il quale in quel periodo ebbe a doversi sottoporre a continui accertamenti ed esami clinici, che gli avrebbero impedito di allontanarsi dalla città.*

*L'alternativa che si pose, ossia l'eventuale sostituzione del succitato presidente, avrebbe comportato la necessità di riprendere i lavori fin dall'inizio, con conseguente danno all'erario ed in netto contrasto con l'esigenza di una rapida conclusione del concorso, suggerita per altro dal disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha consentito, com'è noto, la nomina dei vincitori anche nel corso dell'anno accademico 1985-1986.*

*È da ritenere, pertanto, che, una volta ottenuta la suddetta autorizzazione, la commissione abbia potuto disporre, nella sede di Firenze, di tutti gli elementi atti alla valutazione dei candidati, già acquisiti*

nelle precedenti sedute che avevano avuto luogo a Roma.

È da presupporre, inoltre, che i singoli commissari fossero comunque in possesso dei titoli che i candidati, a norma dell'articolo 4 del bando di concorso, erano tenuti ad inviare loro.

Quanto sopra premesso, corre comunque l'obbligo di precisare che il consiglio universitario nazionale, in sede di approvazione degli atti concorsuali, nella seduta del 21 febbraio 1986, ebbe a rilevare alcune discordanze tra le formulazioni dei giudizi e i risultati finali del concorso.

Di conseguenza, la commissione è stata successivamente riconvocata presso questo Ministero, ove risulta essersi riunita nei giorni 28 marzo e 7, 8, 9, 10 aprile 1986 per un accurato riesame di tutte le posizioni dei candidati.

A conclusione dei lavori gli atti sono stati nuovamente sottoposti al vaglio del consiglio universitario nazionale che, come risulta dal verbale acquisito agli atti dell'Amministrazione, li ha approvati nella seduta del 18 aprile 1986; il relativo decreto ministeriale, emanato in data 17 maggio 1986, è stato registrato dalla Corte dei conti il 24 giugno 1986, registro 51, foglio 332.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RONCHI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere:

se presso la caserma del 79° gruppo Intercettatori teleguidati di Zelo, Rovigo, si è verificato un suicidio di un militare e che sarebbe stato tenuto praticamente nascosto per una settimana. Infatti l'inchiesta avrebbe tardato molti giorni anche in relazione alla grave situazione della caserma (turni di guardia, servizio mense, licenze e permessi), situazione che avrebbe determinato il suicidio;

se non intenda far effettuare una immediata ispezione alla caserma interrogando i soldati che vi prestano servizio e interessando la magistratura del caso.

(4-14038)

RISPOSTA. — La notizia della morte dell'aviere Michele Stocco ha formato oggetto di un comunicato del servizio informazioni difesa lo stesso giorno del luttuoso evento.

Tempestivamente, mentre la magistratura procede alle indagini di competenza, è stata disposta un'inchiesta sommaria sull'accaduto, dalla quale è emerso che la causa della morte è da attribuire probabilmente a suicidio.

Quanto alla gravosità sui servizi lamentata dall'interrogante, è da dire che il compianto giovane, nell'arco di appena tre mesi di servizio presso il reparto, aveva già fruito di sette giorni di licenza e di 25 permessi.

Lo Stocco in più occasioni aveva manifestato ad alcuni amici commilitoni l'intenzione di togliersi la vita, ma nessuno aveva dato peso alle sue parole, perché pronunciate in tono ironico e quasi scherzoso; sicché gli stessi commilitoni non si sono sentiti in dovere di riferire ai propri superiori e, quindi, il comandante del reparto non poteva essere a conoscenza dello stato psicologico del giovane.

Le condizioni di vita e di servizio presso il settantanovesimo gruppo intercettatori teleguidati appaiono regolari. Il comandante, di massima, largheggia in licenze e permessi per dare la possibilità ai giovani VAM (Vigilanza aerea militare) che prestano un servizio ripetitivo, seppure delicato, di godere di maggior riposo presso le famiglie d'origine che sono quasi tutte residenti in zone viciniori.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

RONCHI, POLLICE E CAPANNA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponde al vero che:

a Comiso sono stati installati altri 32 missili Cruise a testata nucleare, portando il numero complessivo ad un totale di 64;

i missili erano già in Italia da tempo, stivati presso la base di Sigonella e che è stata presa la decisione da parte

del Presidente del Consiglio Craxi di trasferirli a Comiso solo dopo la scadenza elettorale siciliana;

se non ritiene che questo atto di riarmo danneggi le possibilità di accordo sulla questione euromissili che molti osservatori ritengono un possibile sbocco del summit USA-URSS;

questa scelta fatta in questo momento corrisponda ad una volontà della amministrazione statunitense di continuare nella corsa agli armamenti e ad appesantire la propria presenza militare nel Mediterraneo. (4-16259)

**RISPOSTA.** — *Dal mese di marzo 1986 non si è verificato alcun afflusso di missili nella base di Comiso (Ragusa) e fino a tale data sono stati attuati i programmi previsti per il completamento dei materiali di alcune squadriglie, secondo il programma che si concluderà nell'ottobre 1987.*

*I movimenti a cui si fa riferimento sono dovuti a normali esercitazioni periodiche e pianificate da tempo, nonché ai previsti cicli di manutenzione dei materiali.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

**ROSSI DI MONTELERA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza che alcune centinaia di pensionati della scuola (in particolare della provincia di Torino) collocati in quiescenza negli anni 1977 e 1978, non hanno, dopo otto anni, ricevuto la pensione definitiva. La differenza tra pensione provvisoria e pensione definitiva non è solo formale, ma sostanziale nel caso non infrequente in cui la provvisoria è stata liquidata per un numero di anni assai inferiore a quello di diritto spettante e non certo per colpa dell'interessato, ma perché il provveditorato non ha provveduto ad operare in tempo il riscatto di anni universitari o di anni pre-ruolo. Gli interessati avranno sì gli arretrati, ma senza interesse alcuno e per di più svalutati;

se è al corrente che la realtà sopra denunciata si riflette anche, e sempre negativamente, nell'applicazione, nei confronti di questi pensionati, dell'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 che concerne la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale della scuola cessato dal servizio negli anni sopra citati; nel senso che la circolare del ministro della pubblica istruzione n. 7 del 9 gennaio 1986, nel dettare istruzioni circa l'applicazione di detto articolo a pagina 2, paragrafo terzo, prevede che « i decreti di riliquidazione della pensione, anche se provvisoria, saranno predisposti ... dal sistema informativo di questo Ministero, che impartirà al riguardo le necessarie istruzioni operative »;

se il ministro intende dare con sollecitudine istruzioni alle direzioni provinciali del tesoro di procedere con priorità assoluta all'assegnazione delle pensioni definitive;

se in subordine il ministro intenda assumere iniziative per la concessione, in tempi assai brevi, di un acconto sui miglioramenti, come del resto è stato fatto per i beneficiari dell'articolo 6 della stessa legge n. 141. (4-13864)

**RISPOSTA.** — *I ritardi lamentati nella liquidazione delle pensioni definitive, nei confronti di un limitato numero di insegnanti, sono da ricondurre, prevalentemente, alle difficoltà incontrate da alcuni provveditori agli studi — competenti in materia a norma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 — nel completare la acquisizione degli atti di carriera, necessari per l'emissione dei relativi provvedimenti.*

*Premesso, per altro, che le suddette difficoltà sono in via di superamento, si fa presente — per quanto concerne il caso segnalato e con riferimento agli anni 1977 e 1978 — che in provincia di Torino restano ancora da liquidare, secondo le precisazioni fornite da quel provveditore agli studi, solo*



poche decine di pensioni definitive riguardanti insegnanti di scuole secondarie.

Anche il Ministero del tesoro, nel fornire elementi di propria competenza, ha fatto presente che, presso la direzione provinciale del Tesoro di Torino, è giacente un esiguo numero di pratiche di pensioni definitive, alle quali sarà dato corso quanto prima, mediante conguaglio con i corrispondenti trattamenti provvisori.

Per quanto concerne, invece, la riliquidazione, dovuta ai pensionati della scuola a norma dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, il suindicato provveditore agli studi si è impegnato a procedere ai conseguenti adempimenti, che presentano invero una certa complessità, nell'ambito dei progetti finalizzati all'eliminazione del lavoro arretrato nei settori della liquidazione e trattamento di quiescenza e ricostruzioni di carriera, previa utilizzazione delle somme di cui l'ufficio scolastico potrà disporre per il 1986 ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983.

Quanto, infine, alle iniziative di cui è cenno all'ultimo punto dell'interrogazione, si deve far presente che, prima della emissione dei decreti di riliquidazione, non potranno essere corrisposte anticipazioni sui futuri miglioramenti, per altro non previste dalla legge, tenuto conto della difficoltà di determinarne la misura in relazione alla varietà delle posizioni giuridico-economiche degli aventi diritto.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RUBINACCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

il prossimo mese di giugno la regione Marche ha indetto il referendum per l'unificazione dei comuni di Fermo e Porto S. Giorgio;

le 5.500 firme necessarie sono state raccolte eludendo il vero scopo del referendum e da cittadini che, per la maggior parte, non risiedono nei due comuni che si dovrebbero unificare;

tale fatto ha provocato indignazione nelle popolazioni e una denuncia alla Procura della Repubblica per effetto della quale sono stati indiziati del reato di « falso ideologico » i funzionari del comune di Fermo;

la legge referendaria regionale non rispetta la volontà delle popolazioni dei rispettivi centri perché i risultati elettorali non vengono valutati autonomamente in proporzione agli elettori dei singoli comuni ma si sommano vanificando lo scopo dello stesso referendum perché tale meccanismo viola la *par condicio* dei cittadini e pone gli abitanti del comune più piccolo nella condizione di subirne gli effetti;

l'illegalità della procedura e l'incostituzionalità della legge referendaria regionale rappresentano un insulto per le rispettive popolazioni di Fermo e di Porto S. Giorgio ed un sufficiente giustificato motivo di disordine pubblico;

quali iniziative ritenga di poter assumere, nell'ambito delle sue competenze, per ovviare ai problemi giuridici e di ordine pubblico determinati dall'indizione del referendum sulla base di una legislazione regionale di assai dubbia costituzionalità. (4-15342)

RISPOSTA. — Il 15 giugno 1986 si è svolto il referendum consultivo, previsto dall'articolo 20 della legge della regione Marche del 5 aprile 1980, n. 18, sulla proposta di unificazione dei comuni di Fermo e Porto San Giorgio (Ascoli Piceno). L'esito è stato positivo.

In merito alla raccolta di firme per la richiesta di tale referendum sono state presentate alla procura della Repubblica di Fermo alcune denunce contro funzionari della locale amministrazione comunale per presunte irregolarità procedurali attuate nel corso della raccolta.

La stessa procura della Repubblica, in data 19 maggio 1986, ha emesso ordine di comparizione nei riguardi di tre funzionari comunali per i reati di falsità materiale ed

*ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.*

*I predetti avrebbero, infatti, attestato l'autenticità di numerose firme in mancanza della presenza fisica dei sottoscrittori.*

*È noto all'interrogante che, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, spetta alla competenza legislativa regionale disciplinare le modalità di consultazione delle popolazioni interessate in occasione delle modifiche delle circoscrizioni comunali. Il riscontro di legittimità sugli atti legislativi viene operato nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 127 della Costituzione medesima.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RUSSO FRANCO E RONCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso*

*che la società ITALSCAI del gruppo IRI ha in programma la realizzazione di un vasto insediamento di edilizia residenziale inserito nel 2°PPA del comune di Roma;*

*che tale insediamento si verrebbe a collocare nell'area denominata « Borghetto S. Carlo » facente parte del parco archeologico di Veio e comprendente una vasta zona di notevole valore ambientale a destinazione agricola, e numerosi elementi di interesse storico che verrebbero fortemente compromessi dal progetto presentato;*

*che il terreno dell'ITALSCAI, per un totale di 95 ettari, risulta a tutt'oggi l'unico comprensorio di proprietà pubblica di tutto il parco di Veio, indispensabile quindi per avviarne concretamente la realizzazione —:*

*se non ritiene opportuno intervenire presso la società interessata onde impedire che sia proprio una consociata del gruppo IRI a rendersi protagonista di una operazione speculativa che si contrappone in modo evidente agli interessi della collettività:*

*se intende avviare al più presto opportuni contatti con il Ministero per i beni culturali ed ambientali e con il comune di Roma per predisporre, come già fatto in altre occasioni, una permuta dell'area che consenta di evitarne l'edificazione, di salvaguardarne le caratteristiche, di impostare finalmente un intervento efficace di tutela su tutto il comprensorio di Veio. (4-14312)*

RISPOSTA. — *L'IRI ha comunicato che, nell'ambito delle attività di sistemazione del patrimonio immobiliare, per altro in via di esaurimento, poste in essere dalla ITALSCAI, la realizzazione di un insediamento di edilizia residenziale nell'area denominata Borghetto San Carlo, interessa soltanto venti ettari dell'intero terreno di novantacinque ettari in cui si sviluppa la citata area appartenente all'omonima società controllata dalla ITALSCAI società per azioni.*

*L'area in cui dovrebbe essere realizzato l'insediamento residenziale, è situata lungo la via Cassia in una zona già parzialmente edificata e marginale rispetto ai confini della variante urbanistica denominata: Parco di Veio.*

*In ordine ai venti ettari in oggetto del citato insediamento si precisa che la sovrintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, cui è stato chiesto un parere preliminare, con nota del 16 novembre 1984, protocollo n. 12128, dopo vari sopralluoghi non ha trovato di interesse archeologico la zona interessata, né la citata area è mai stata inserita nei piani paesaggistici tutelati da leggi speciali.*

*Non può tuttavia sottacersi che l'edificabilità del comprensorio di venti ettari è stata regolamentata dal comune con rigidi criteri normativi intesi a preservare l'aspetto paesaggistico, prevedendo un insediamento a bassa densità (cento abitanti per ettaro) e un ragguardevole rapporto verde pubblico/abitanti pari a 34 metri quadrati per abitante, in luogo dei nove metri quadrati per abitante previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.*

*In considerazione dell'interesse paesaggistico che rivestono i restanti 75 ettari, è*

stata prevista l'inedificabilità di 60 ettari con destinazione a parco-campagna, l'utilizzazione di 12 ettari per un parco pubblico e dei rimanenti tre ettari per attrezzature pubbliche, riducendo in tal modo l'edificabilità originaria dell'intera area da 801 mila metri cubi agli attuali 160 mila metri cubi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

a quali livelli dell'amministrazione e/o del Governo debba essere attribuita la responsabilità dei comportamenti dei titolari degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione nelle province in cui, in occasione dell'emanazione della circolare ministeriale n. 368 del 21 dicembre 1985, non sono stati distribuiti i moduli predisposti al fine di esprimere il diritto di opzione nei confronti dell'insegnamento della religione cattolica; tale mancata distribuzione — e non ha alcuna rilevanza il fatto che la circolare ministeriale n. 368 sia poi parzialmente « decadata » — significa che al punto 5, lettera c), del protocollo addizionale, riportato in calce alla predetta circolare senza esplicitazione alcuna, è stata data un'interpretazione stravolgente il significato del summenzionato punto 5, lettera c), del protocollo, attribuendo alla espressione « non pregiudica il regime vigente nelle regioni di confine » il significato di « viene mantenuta l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica ». Tale interpretazione è lesiva della parità dei diritti dei cittadini; attribuisce al punto 5, lettera c), del protocollo il valore di norma derogatoria rispetto ai principi generali contenuti nell'articolo 9 dell'accordo, il che non può essere: se il riferimento alle « regioni di confine » di cui al punto 5, lettera c), del protocollo avesse dovuto assumere valore derogatorio rispetto alla facoltatività, esso sarebbe stato inserito nell'articolo 9 dell'accordo e non nel proto-

collo addizionale, che per sua natura non afferma principi ma è esplicativo di modalità d'attuazione dell'accordo stesso;

se è vero quanto ha affermato la senatrice Falcucci nel corso della discussione sull'« Intesa » in sede di VIII Commissione permanente della Camera, e cioè che quanto si riferisce alle « regioni di confine » non è di esclusiva competenza del Ministero della pubblica istruzione, se intende impedire il persistere di tale interpretazione e delle relative conseguenze, garantendo parità di diritti alla generalità dei cittadini, il che non è in contrasto con il mantenimento di un insegnante apposito nelle scuole elementari o dei regimi orari differenziati esistenti in queste particolari « regioni » (mai per altro precisate). L'inaffidabile divieto ai cittadini di queste regioni, di essere titolari del diritto di scelta se avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica costringe la vera o presunta maggiore, profonda e diffusa religiosità delle popolazioni interessate a soggiacere ad un insegnamento comunque « imposto » anziché liberamente proposto, il che mortifica proprio la religiosità che si vorrebbe « tutelare »; ed inoltre discrimina per così dire doppiamente gli appartenenti ad altre confessioni, per i quali è impensabile non debba valere una normativa generale su tutto il territorio nazionale (ad esempio intesa con la Tavola Valdese; intese con le comunità israelitiche ed altri).

(4-14316)

RISPOSTA. — Successivamente all'emanazione dell'anzidetta circolare e, precisamente in data 3 maggio 1986, questo Ministero, con le circolari nn. 128, 129, 130 e 131, ha impartito istruzioni a tutti i provveditori agli studi, invitandoli a distinguere i moduli per l'esercizio del diritto di scelta dell'insegnamento della religione cattolica e le schede informative predisposte per gli alunni che ritengano, in alternativa, di preferire altre attività integrative.

Quanto sopra premesso, si osserva che il richiamo alla situazione delle regioni di confine, contenuto nella citata circolare

n. 368, trova fondamento nel punto 5, lettera c), del protocollo addizionale dell'accordo del 18 febbraio 1984, sul nuovo Concordato tra Stato e Chiesa, secondo cui le innovazioni introdotte dall'articolo 9 del predetto accordo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia sia disciplinata da norme particolari.

Non pare, per altro, possano nutrirsi dubbi sulla sussistenza di siffatta condizione per quanto attiene alla provincia di Bolzano, per la quale l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 — relativo all'approvazione del testo unificato dei provvedimenti di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di ordinamento scolastico nella medesima provincia di Bolzano — prevede particolari e specifiche disposizioni.

La medesima condizione si era ritenuto che potesse, invero, sussistere anche per la provincia di Trento, sulla base delle proposte formulate dall'apposita commissione paritetica, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e riportate, in un primo tempo, nello schema di attuazione del summenzionato statuto speciale, relativamente all'ordinamento scolastico della stessa provincia di Trento.

A seguito, comunque, di talune difficoltà interpretative successivamente insorte, la questione è stata sottoposta alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quest'ultima, in data 13 giugno 1986, ha comunicato il proprio parere, espresso in relazione a talune modifiche ultimamente apportate allo schema delle norme di attuazione sopra ricordate.

Sulla base di tale parere, questo Ministero con telex del 18 giugno 1986, n. 61460, ha dato istruzioni al provveditore agli studi di Trento, affinché anche nelle scuole di quella provincia siano inviate e applicate le succitate circolari nn. 128, 129, 130 e 131 del 3 maggio 1986.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**RUSSO FRANCO E CALAMIDA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la società SEMI, con sede in Roma via del Giorgione 63 fa capo all'ENI gruppo AGIP ed opera nel settore del turismo;

da un paio di anni questa società ha effettuato investimenti rivelatisi errati, producendo un pesante deficit nel bilancio;

molte assunzioni sono state fatte, dagli inizi del 1985, per qualifiche definite di « alta professionalità », dizione che, secondo quanto denunciato dal consiglio di azienda, nasconde spesso grosse carenze professionali dei nuovi arrivati e l'accantonamento dei « vecchi » dipendenti in contrasto con precisi accordi aziendali e con alcune norme dello stesso Statuto dei lavoratori;

la politica salariale della direzione aziendale, in parallelo con tale gestione delle assunzioni, ha mirato ad elargire a numerosi neo-assunti, stipendi di gran lunga superiori a quelli di altri pari livello « anziani » o addirittura a gente inquadrata contrattualmente ad un livello superiore;

si è creato un profondo malessere tra molti dipendenti pesantemente mortificati dopo anni di lavoro e di attesa —:

se queste affermazioni rispondono al vero, ed in particolare quali criteri sono effettivamente stati alla base degli investimenti effettuati dalla direzione aziendale e quali provvedimenti intenda adottare il ministro in merito alla situazione sopra descritta. (4-15358)

**RISPOSTA.** — *L'ENI ha comunicato che i risultati degli esercizi SEMI relativi al 1985 e 1986 (a consuntivo per l'anno 1985 e a budget per l'anno 1986) evidenziano un deficit che riguarda essenzialmente l'acquisizione di due società (ISAR e SAMAVEDA) collegate con attività immobiliari, solo in parte legate al settore turistico e gravate da pesanti oneri finanziari; le predette società*

sono passate sotto il controllo SEMI, su delibera della giunta ENI del 7 marzo 1984, con il duplice obiettivo di provvedere al graduale risanamento delle stesse e alla salvaguardia dei posti di lavori legati alle succitate attività.

Per quanto riguarda poi le assunzioni, cui l'interrogante fa riferimento, si precisa che per l'attuazione delle politiche di sviluppo proprie dell'attività turistico-alberghiera della SEMI, è risultato indispensabile, in quanto non esistenti all'interno, ricercare sul mercato professionalità specifiche per alcuni settori (controllo acquisti, sistema centralizzato di prenotazioni, pubblicità, controllo budget, animazione, eccetera), che nella passata impostazione gestionale della società o non esistevano o erano sotto dimensionati, rispetto alle esigenze operative necessarie per affrontare il mercato turistico-alberghiero.

Contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione questi inserimenti hanno parallelamente comportato una valorizzazione di numerosi elementi preesistenti che si sono resi disponibili a seguire la necessaria evoluzione delle strutture aziendali.

A conferma di quanto esposto l'ENI ha assicurato che sono già in fase di svolgimento corsi di formazione che interessano tutto il personale SEMI, dalla periferia ai dirigenti di sede.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

RUSSO FRANCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

martedì 17 maggio 1986 si è svolta a Bologna una manifestazione di protesta contro l'apartheid, indetta da democrazia proletaria e liste verdi di fronte alla sede del Banco di Roma, uno degli istituti bancari italiani impegnati in operazioni commerciali con il regime segregazionista sudafricano;

poche decine di persone, che stavano pacificamente manifestando, sono state accerchiate e picchiate a sangue da un ingente schieramento di forze dell'ordine

che, con una violenta reazione del tutto sproporzionata, ha provocato numerosi contusi —

quali sono le ragioni che hanno portato a tale linea di condotta assai discutibile, data anche la modesta entità dei manifestanti e il carattere assolutamente pacifico della loro protesta ampiamente condivisa, tra l'altro, da chiunque abbia a cuore la giustizia e la dignità umana  
(4-16007)

RISPOSTA. — La mattina del 17 giugno 1986 aveva luogo, dinanzi alla filiale di Bologna del Banco di Roma, una manifestazione di protesta contro la asserita attività di finanziamento in favore del regime sudafricano da parte di gruppi industriali ed organismi economici italiani.

Si erano radunate davanti alla banca circa trenta persone aderenti ai locali gruppi dell'Autonomia, di Democrazia Proletaria e del Gruppo Verdi che scandivano parole d'ordine contro la politica di segregazione razziale attuata dal governo di Pretoria e, facendo azione di picchettaggio davanti all'ingresso principale della banca, impedivano l'accesso agli uffici.

Personale della DIGOS (Divisione informazioni generali e operazioni speciali) presente sul luogo, rivolgeva ai partecipanti numerosi inviti a desistere dalla manifestazione della quale non era stato dato il prescritto preavviso. Tali inviti non sortivano, però, alcun effetto.

Vista l'impossibilità di pervenire ad un rapido scioglimento dell'assemblamento, veniva disposto da parte della questura l'invio di un reparto della polizia di Stato e di militari dell'Arma dei carabinieri.

All'arrivo dei contingenti, i manifestanti, che nel frattempo si erano seduti sul selciato antistante l'ingresso della banca, venivano nuovamente invitati a desistere dal loro atteggiamento. Poiché anche tale invito restava inascoltato, le forze dell'ordine provvedevano a rimuovere i giovani che resistevano attivamente all'operato della polizia.

A seguito dell'operazione, un funzionario di polizia, due sottufficiali dei carabinieri e sei agenti dovevano ricorrere a cure ospeda-

liere, avendo riportato contusioni e lievi lesioni. Di contro, non risulta che alcuno dei manifestanti abbia fatto ricorso a cure ospedaliere.

Pertanto, l'intervento delle forze dell'ordine è stato strettamente ed esclusivamente finalizzato a superare le resistenze frapposte al ripristino dell'attività dell'istituto bancario — rimasta sospesa per un'ora — e ad evitare nel contempo il protrarsi di una manifestazione.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

le ragioni che hanno indotto il Governo a non trasmettere alla magistratura gli atti della magistratura danese concernenti la condanna di un cittadino danese, Peter Antonio Getterman, che si è tra l'altro reso responsabile del trasporto di armamenti italiani in Sud Africa, in violazione dell'embargo ONU, vincolante per i paesi membri e della normativa italiana vigente; tali atti, contenenti numerosi elementi penalmente rilevanti a carico di diversi cittadini e aziende italiani, sono stati inviati al Governo italiano in data 11 aprile 1984 da Oslo da parte del rappresentante del Movimento *anti-apartheid* « Contro la collaborazione militare e nucleare con il Sud Africa », Abdul S. Minty;

chi ha deciso l'insabbiamento di tale documentazione, tanto rilevante anche sotto il profilo politico e morale, trasmessa al Ministro degli esteri tramite l'ambasciata italiana ad Oslo ed il cui esame è stato sollecitato più volte personalmente dallo stesso Minty presso il Ministero degli affari esteri;

quali immediati passi il Governo intenda compiere — nel caso detta documentazione non sia più reperibile — per acquisirla di nuovo, direttamente dalla

magistratura danese, in modo da assicurare il pieno accertamento della verità su quei gravissimi fatti, riportati per esteso nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-10148 del 4 luglio 1985 a firma Rutelli, indirizzata ai ministri della difesa e del commercio con l'estero finora rimasta senza risposta. (4-12585)

RISPOSTA. — 1) Gli atti della magistratura danese (sentenza di condanna del vettore Peter Antonio Getterman ad opera del tribunale di Copenaghen) sono stati trasmessi al Ministero degli esteri, nell'aprile 1984, dalla nostra rappresentanza permanente presso le Nazioni unite in New York (USA), che li aveva ricevuti dalla rappresentanza permanente della Danimarca presso l'ONU.

A sua volta il Ministero degli esteri ha inoltrato copia della documentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e della sicurezza), nonché ai ministeri dell'interno, delle finanze (dogane) e del commercio estero.

A tale informativa si è direttamente provveduto in via autonoma, indipendentemente dal separato arrivo della medesima documentazione (meno completa di quella di cui sopra, perché comprendente solo alcuni estratti della sentenza danese) fatta pervenire dal signor Minty tramite la nostra ambasciata in Oslo (Norvegia) e senza attendere alcun sollecito (sollecito che, per altro, non è stato mai effettuato presso il Ministero degli esteri) da parte dello stesso signor Minty.

2) Sul piano delle azioni svolte da organi italiani in ordine al medesimo caso si rileva inoltre che:

a) il comando generale della Guardia di finanza ha in corso da tempo, quale organo di polizia giudiziaria, un'inchiesta formale diretta ad accertare eventuali elementi rilevanti a fini di giustizia in merito ai dirottamenti verso il Sud Africa di materiali d'armamento d'origine italiana avvenuti nel 1979-1980;

b) sin dal luglio 1983 la magistratura danese svolse, con l'assistenza della magi-

*struttura italiana, verifiche presso la capitaneria di porto di Talamone (Grosseto) nell'ambito del procedimento giudiziario allora in corso in Danimarca nei confronti del vettore Getterman, poi condannato;*

*c) la segreteria generale del Ministero degli esteri ha consegnato alla DIGOS di Bari nel quadro di un'inchiesta affidata a quest'ultima dal procuratore della Repubblica di Bari il telespresso del Ministero degli affari esteri del 7 luglio 1984, n. 069/II1200, indirizzato alla Presidenza del Consiglio-CESIS; Ministero dell'interno, gabinetto; Ministero delle finanze, Direzione generale dogane; Ministero del commercio estero, DGIE (Direzione generale importazioni e esportazioni), contenente la sentenza pronunciata dal tribunale di Copenaghen il 28 marzo 1984 contro Peter Antonio Getterman quanto il testo della lettera a firma del signor Abdul Minty.*

*Questo Ministero, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà di richiedere agli organi summenzionati il seguito riservato agli atti trasmessi da questo Dicastero in merito al caso del signor Getterman, i cui sviluppi saranno portati a conoscenza degli interroganti.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premezzo:

*che la notte del 22 gennaio 1986 un carabiniere, a un posto di blocco alla periferia di Cagliari, uccideva il ventenne Edoardo De Gioannis;*

*che la vittima non era ricercata, viaggiava su auto non rubata, non trasportava a bordo alcunché di illecito —*

*1) la dinamica esatta degli avvenimenti, e perché essa abbia potuto portare a conseguenze tanto terribili (come peral-*

*tro è ormai accaduto centinaia di volte ai posti di blocco);*

*2) se siano stati presi provvedimenti contro i responsabili;*

*3) quali direttive siano impartite alle forze dell'ordine per la gestione dei posti di blocco e se i ministri ritengano improrogabilmente urgente integrarle con altre che impediscano il ripetersi di tanto sanguinose e inutili tragedie;*

*4) quali risarcimenti e quale assistenza lo Stato intenda prestare e fornire alle vittime di questa e simili sciagure.*

(4-13242)

*RISPOSTA. — Erano circa le ore 18 del 21 gennaio 1986 quando un'unità radiomobile dei carabinieri, in transito nel rione La Palma di Cagliari, notava un'autovettura Citroen, ferma in via Zeffiro con un giovane a bordo. Appena vista la pattuglia, il predetto metteva in moto la propria auto e si dirigeva verso la vicina via Euro.*

*Tale comportamento insospettiva però i militari dell'arma, che decidevano di effettuare il controllo del veicolo e del conducente.*

*Accortosi di essere seguito dai carabinieri, il giovane invertiva improvvisamente la marcia dell'auto ed iniziava una velocissima fuga, inseguito dall'unità radiomobile, che attivava i dispositivi di emergenza e segnalava contemporaneamente lo stato di allarme alla centrale operativa.*

*Dopo aver percorso ad elevata velocità, talvolta anche in senso vietato, alcune strade del quartiere, la Citroen si immetteva sul litorale del Poetto e si dirigeva verso la vicina località di Quartu Sant'Elena, percorrendo un lungo tratto in divieto di transito. Più volte affiancato dalla pattuglia dei carabinieri, il giovane, nell'intento di vanificare qualsiasi tentativo di sorpasso, si spostava pericolosamente con l'autovettura sulla propria sinistra.*

*Giunta nel frattempo in viale Colombo, sempre seguita dall'unità dei carabinieri, la Citroen veniva però intercettata da un'altra pattuglia dell'arma con a bordo due cara-*

binieri, che era accorsa a seguito della richiesta di emergenza.

Nell'intento di arrestare l'ulteriore fuga dell'auto, i militari disponevano l'autovettura di servizio trasversalmente alla strada.

Ciò nonostante, lo sconosciuto alla guida della Citroen non accennava in alcun modo alla volontà di fermarsi e proseguiva la corsa in direzione della pattuglia, per cui uno dei due carabinieri, nel frattempo sceso dall'autovettura di servizio impugnando la pistola mitragliatrice in dotazione, esplose una raffica di quattro colpi, che raggiungevano il lato destro dell'auto.

Nella circostanza, rimaneva gravemente ferito il giovane della Citroen, che, soccorso ed accompagnato al vicino ospedale Marino, era identificato per Edoardo De Gioannis. Per le gravi ferite riportate nello scontro, lo stesso decedeva verso le ore 23 del 21 gennaio 1986.

Dalla ricostruzione dei fatti, riferiti sulla base della relazione che ha il vaglio del prefetto di Cagliari, risulta che l'episodio segnalato dall'interrogante non può in alcun modo essere attribuito ad un'asserita violazione delle disposizioni sui posti di blocco, ma ricondotto, invece, al concitato susseguirsi di eventi connessi con la stessa imprevedibile dinamica di un inseguimento.

A tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine vengono comunque impartite precise istruzioni sulle modalità tecniche di gestione ed esecuzione dei posti di blocco, da attuare mediante un adeguato sistema di servizi di arresto e di controllo degli autoveicoli.

A tal fine, viene costantemente richiamata l'attenzione degli organi di polizia sull'esigenza che la predisposizione dei posti di blocco venga effettuata nel massimo rispetto della salvaguardia dell'incolumità degli utenti in transito e del personale di polizia.

Per tali motivi, particolare attenzione viene dedicata all'addestramento e al perfezionamento tecnico delle forze di polizia.

In ogni caso, le circostanze nelle quali ha perduto la vita il giovane De Gioannis formano tuttora oggetto di indagine da parte del magistrato inquirente, che ha, a

tal fine, disposto una perizia balistica e dinamica.

La questione è quindi all'esame dell'autorità giudiziaria, sulla quale incombe l'onere di ricostruire fedelmente la verità dei fatti e stabilire le eventuali connesse responsabilità. A carico del carabiniere non risulta comunque adottato a tutt'oggi alcun provvedimento.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CORLEONE, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI e TEODORI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 22 ultimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, relativo alla « Scuola di perfezionamento delle forze di polizia », dispone che « con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola —:

1) quali criteri sono stati seguiti per la scelta dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia che hanno frequentato il I corso di alta formazione della scuola di perfezionamento delle forze di polizia, iniziato il 28 ottobre 1985 e della durata di nove mesi;

2) in base a quali criteri si è proceduto alla nomina dei docenti, alla determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola;

3) per quale motivo il corso suddetto non è stato realizzato a seguito della regolare emanazione del regolamento attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, e se risponde al vero che il corso citato non è in effetti altro che quello disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 121 del 1981;



4) quale giudizio il Ministro dà e quali iniziative intende assumere circa la azione intrapresa da alcuni funzionari della Polizia di Stato di ricorrere al TAR del Lazio avverso la legalità del corso citato, il quale evidentemente « costituisce titolo per l'avanzamento in carriera », come prescrive il terzo comma dell'articolo 22 della legge n. 121 del 1981.

(4-16450)

*RISPOSTA.* — *L'articolo 22 della legge di riforma della polizia disciplina le modalità di emanazione ed il contenuto del regolamento della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia.*

*Per dare attuazione a tali previsioni, sin dal luglio 1985 questo Ministero inviò lo schema del suddetto provvedimento al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.*

*Quest'ultimo fu reso in forma definitiva il 10 aprile 1986, dopo che interlocutoriamente l'organo consultivo si era già favorevolmente pronunciato il 28 novembre 1985.*

*Da ciò deriva che, alla data in cui ha avuto inizio il primo corso di alta formazione presso l'istituto in questione, questa Amministrazione aveva già provveduto ad elaborare e a definire le norme regolamentari preordinate a disciplinare il suo funzionamento.*

*Ed infatti i criteri seguiti per la scelta dei funzionari ed ufficiali che hanno frequentato il corso sono stati quelli indicati nello schema di provvedimento trasmesso al Consiglio di Stato e poi elencati nell'articolo 4 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423. Del pari i criteri seguiti per la nomina dei docenti sono stati quei medesimi che sono presi in considerazione da quest'ultimo regolamento.*

*Circa i motivi che hanno indotto questa Amministrazione ad avviare i corsi della scuola prima del perfezionamento dell'iter di approvazione del regolamento, valgono le considerazioni già svolte in ordine alla successione temporale degli adempimenti connessi alla acquisizione del parere del Consiglio di Stato.*

*L'esigenza preminente di dare attuazione con immediatezza a quello che può essere*

*considerato il più importante ed originale strumento di incentivazione della coscienza del coordinamento interforze, è da porre all'origine della determinazione di avviare subito il primo corso di alta formazione.*

*Queste stesse ragioni sembra che possano far escludere la sussistenza di motivi di censura nell'operato di questa Amministrazione, che, quindi, non ritiene di assumere alcuna iniziativa, nelle more della definizione dei giudizi avviati nella sede giurisdizionale.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

*SAMÀ.* — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

*se è a conoscenza dei ripetuti atti intimidatori cui è stato fatto oggetto in queste settimane l'attuale capogruppo consiliare del PCI ed ex sindaco del comune di Cirò Superiore (Catanzaro), geometra Giuseppe Esposito che ha già subito nell'arco di venti giorni ben tre attentati alla sua automobile, il 18, 21 aprile e il 1° maggio 1986;*

*se tali fatti siano da collegarsi alla sua attività di capogruppo consiliare, in quanto sono avvenuti proprio all'indomani di una serie di denunce svolte dall'Esposito nel corso delle ultime sedute del consiglio comunale sull'operato dell'amministrazione comunale e su come, in modo particolare, essa affronta e gestisce la politica degli appalti e della esecuzione delle opere pubbliche;*

*se siano in corso indagini e a che punto siano giunte;*

*se, tenuto conto del clima di tensione e di preoccupazione che si è determinato tra le forze politiche di opposizione in seguito alle intimidazioni di cui sopra e all'atteggiamento complessivo assunto dagli attuali amministratori, e che potrà avere ulteriori e più gravi conseguenze, non ritenga urgente intervenire adottando tutti quei provvedimenti necessari per far piena luce su quanto accaduto e per ristabilire nell'ambito dell'amministrazione e del consiglio comunale un*

clima di serenità in modo da permettere ai rappresentanti dell'opposizione di poter svolgere liberamente, senza intimidazioni, il proprio ruolo e le proprie funzioni.

(4-15165)

**RISPOSTA.** — *Nelle notti del 18, 21 e 26 aprile 1986, persone rimaste tuttora ignote hanno compiuto atti di danneggiamento sull'autovettura di proprietà del signor Giuseppe Esposito, capogruppo comunista nel consiglio comunale di Cirò Superiore. Le indagini, condotte dal magistrato, tendono ad escludere il movente dell'intimidazione politica in tali atti di violenza.*

*Tra l'altro è da considerare che inchieste in passato condotte su precedenti danneggiamenti subiti dal signor Esposito consentiranno di porre tali episodi in relazione alla sua attività di imprenditore edile e non già alla carica di sindaco al tempo ricoperta.*

*Nella riunione del 17 aprile 1986 del consiglio comunale di Cirò — cui presumibilmente fa riferimento l'interrogante — nessuna denuncia sulla gestione ed esecuzione degli appalti è stata formulata dal signor Esposito, ma esclusivamente un giudizio critico circa la determinazione dell'amministrazione municipale di revocare l'ingegnere Leonardo Paletta dall'incarico di direttore dei lavori per la realizzazione della casa mandamentale.*

*Tale determinazione, favorevolmente esaminata dall'organo di controllo, è stata motivata con riguardo a gravi irregolarità rilevate nella direzione dei lavori.*

*Pertanto non risulta che, all'interno del consiglio comunale di Cirò, sussistano ostacoli al libero esercizio del mandato popolare e all'esercizio, da parte dell'opposizione, delle proprie prerogative. Le indagini sugli episodi di danneggiamento in argomento proseguono attivamente, ma con difficoltà, anche per la scarsa collaborazione offerta dall'ambiente locale.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

**SERAFINI.** — *Al Ministro per l'ecologia. — Per sapere — premesso che —*

*il giorno 23 gennaio 1985 sulla strada statale n. 17 Lucerna-Campobasso, al confine tra le province di Foggia e Campobasso, un'autocisterna a causa del cedimento del fondo stradale è sbandata causando il rovesciamento del rimorchio e l'intero petrolio in esso contenuto;*

*detto petrolio, circa 120 quintali, si è riversato nel torrente « La Catola » che si immette nella diga Occhito (che alimenta le condutture dell'acquedotto pugliese) —:*

*quali iniziative siano state adottate per l'immediato disinquinamento della zona colpita;*

*se sia stata avviata un'indagine per accertare se l'autocisterna si sia rovesciata per effettivo cedimento del fondo stradale;*

*quale misure siano state adottate per prevenire un eventuale e probabile inquinamento dell'acqua potabile destinata alla città di Foggia. (4-07579)*

**RISPOSTA.** — *Il 12 gennaio 1985, alle ore 13,30, una autocisterna con rimorchio, carica di petrolio greggio, mentre percorreva la statale n. 17 nel tratto Campobasso-Foggia, sbandava finendo fuori strada. Sganciandosi dalla motrice e dopo aver abbattuto il muretto di un ponte, il rimorchio si adagiava sul letto del torrente La Catola, immissario dell'invaso di Occhito.*

*Parte del prodotto — circa 90 quintali — si riversava quindi nell'acqua. Appena avuta notizia dell'evento e tenuto conto che l'invaso di Occhito soddisfa il fabbisogno di acqua potabile di quasi tutti i centri abitati della provincia di Foggia, la locale prefettura convocava subito una riunione con l'intervento di tecnici del consorzio generale per la bonifica della Capitanata (che gestisce l'invaso), dell'Ente bonifica acquedotto pugliese e del comandante provinciale dei vigili del fuoco, nel corso della quale si riteneva necessario far effettuare immediati sopralluoghi per l'individuazione delle misure più idonee per la bonifica.*

*Nel contempo, da parte dei funzionari del laboratorio provinciale di igiene e profi-*

lassi, immediatamente allertati, venivano effettuati prelievi di acqua e analisi di laboratorio.

Nel corso di altra riunione, tenuta il successivo giorno 23 del 1985, i tecnici dell'acquedotto pugliese e del consorzio di bonifica assicuravano che la presenza di idrocarburi nella superficie del lago non avrebbe potuto compromettere nell'immediato futuro la potabilità dell'acqua prelevata dall'invaso, in quanto il petrolio fuoriuscito, essendo più leggero dell'acqua, era rimasto in superficie.

Veniva, infatti, accertato che l'estradosso della bocca di introduzione alla galleria di derivazione del lago si trovava alla profondità di circa 19 metri sotto il livello dell'acqua e che eventuali tracce di idrocarburi, anche se avessero raggiunto la centrale di potabilizzazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, sarebbero state abbattute dai processi potabilizzanti attuati all'interno della centrale medesima.

La regione Puglia, informata dell'evento, incaricava di procedere alle operazioni di bonifica dell'invaso una ditta specializzata che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, provvedeva alla posa in opera nell'invaso stesso di un battello antinquinamento. Dagli ampi giri ricognitivi effettuati in più riprese non veniva però rilevata alcuna concentrazione di prodotto.

Ciò in quanto, ad avviso dei tecnici dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, una parte del petrolio si era volatilizzata mentre la restante parte si era emulsionata con l'acqua ovvero si era addensata a particelle solide precipitando nel fondo.

Soltanto quest'ultima parte, sempre secondo il parere dei tecnici, poteva costituire un pericolo di inquinamento; ma la sua consistenza, stimabile approssimativamente in tre o quattro metri cubi, rapportata agli oltre 200 milioni di metri cubi di acqua presente nell'invaso, escludeva ogni timore di inquinamento.

Nel corso di altra riunione tenutasi in prefettura, si ravvisava l'opportunità della realizzazione di una barriera galleggiante all'ingresso dell'impianto di potabilizzazione in modo da evitare che idrocarburi eventualmente ancora presenti venissero im-

messi nella rete di adduzione dell'acqua potabile. La barriera veniva installata il giorno 5 febbraio 1985.

Altra barriera di sbarramento era stata già posta in opera il giorno 3 febbraio 1986 all'uscita della galleria Occhito-Finocchito.

Si precisa, inoltre, che, tenuto conto della vicinanza del luogo dell'incidente dal punto di immissione nell'invaso (circa tre chilometri) e della velocità considerevole dell'acqua del torrente, nessun sistema di sbarramento dell'acqua si sarebbe potuto utilmente attivare al fine di evitare l'immissione del liquido nel lago.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SOSPURI. — Ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. — Per conoscere:

a) i motivi per i quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile non abbia incluso il comune di Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara, tra quelli danneggiati dagli eventi sismici dei mesi di aprile e maggio 1984;

b) le ragioni per le quali il citato dicastero abbia comunque finanziato, sempre nel comune di Castiglione a Casauria ed ammettendo pertanto che lo stesso è stato colpito dal richiamato evento, sei progetti, con un impegno di spesa complessiva pari a lire 101.173.000, per la ristrutturazione di altrettanti fabbricati danneggiati, come molti altri, nella stessa circostanza;

c) se esistano responsabilità riconducibili alle autorità comunali dell'epoca, o a quant'altri, per la mancata inclusione del comune in oggetto tra quelli colpiti dal sisma in riferimento;

d) se la promozione del finanziamento di sole sei domande di indennizzo non prefiguri il reato di interesse privato in atti di ufficio o, in alternativa, quello di omissione di atti di ufficio;

e) se gli edifici interessati alla ristrutturazione siano stati effettivamente

danneggiati dal sisma del 1984, tanto da essere dichiarati inabitabili, o siano, invece, ancora oggi abitabili;

f) considerato che il TAR ha respinto il ricorso promosso dall'attuale amministrazione comunale che, nell'adunanza consiliare del 13 giugno 1986, con propria delibera, aveva chiesto di includere il comune di Castiglione a Casauria nell'elenco di quelli terremotati, anche perché geograficamente situato al centro di molti altri, tutti riconosciuti come tali, se alla luce di quanto esposto, non si reputi opportuno emanare un nuovo provvedimento che cancelli la palese iniquità descritta e dimostrata anche dal fatto che il Ministero per il coordinamento della protezione civile, pur ammettendo l'esistenza di danni causati dal sisma del 1984 con il finanziamento dei richiamati sei progetti, non abbia tuttavia considerato Castiglione a Casauria comune terremotato, così creando manifeste, assurde ed inaccettabili discriminazioni tra la popolazione. (4-14585)

**RISPOSTA.** — *In seguito agli eventi sismici del 29 aprile 1984, 7-11 maggio 1984 venne emanata l'ordinanza del 5 giugno 1984 n. 230/FPC/ZA modificata ed integrata da ordinanze successive con cui veniva dettata la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dagli eventi sismici di cui sopra.*

*Tale ordinanza stabiliva come presupposto per l'ottenimento dei benefici esclusivamente il nesso di casualità fra l'evento sismico ed il danno subito: ciò al fine di risanare in maniera obiettiva e completa i danni provocati dal terremoto.*

*In ottemperanza a tale ordinanza e alla successiva del 3 agosto 1984, n. 310/FPC/ZA, con cui sono stati meglio specificati i criteri e le modalità di riattazione, il comune di Castiglione a Casauria faceva affiggere un manifesto nel quale era precisato che per ottenere il contributo bisognava presentare istanza al sindaco entro il 30 luglio 1984 a pena di decadenza, mentre il progetto dei lavori, corredato da dichiara-*

*zione giurata del progettista incaricato di accertare la dipendenza dei danni dagli eventi sismici, poteva essere presentato nei successivi 60 giorni.*

*Il manifesto concludeva con la dicitura: L'ordinanza ministeriale con le annesse norme tecniche e le disposizioni del buon contributo è visibile presso il comune durante le ore d'ufficio.*

*Successivamente all'affissione del manifesto pervenivano al comune 74 domande, solo sei delle quali fatte seguire dal progetto dei lavori per il ripristino delle unità immobiliari e quindi trasmesse dal sindaco alla prefettura di Pescara per l'ulteriore inoltro all'ufficio del ministro per la protezione civile.*

*Tre dei progetti inviati venivano classificati con priorità 6 (e precisamente quelli dei signori Elisa Concetta Renzella, Palma Pica e Giovina Caiano), gli altri tre con priorità 7 (quelli dei signori Vincenzo Gaetano Balestra, Guido D'Agostino De Amicis), ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinanza n. 310/FPC/ZA. Successivamente si autorizzava il finanziamento per la riattazione delle perizie a priorità 6 erogando la somma di lire 101.173.000.*

*In seguito allo stanziamento dei contributi il comune nominava il tecnico Natale Di Battista per eseguire accertamenti nelle abitazioni interessate al fine di stabilire l'entità dei danni realmente subiti e quindi l'esatta cifra da corrispondere agli aventi diritto. Fino ad oggi il comune non ha ancora corrisposto alcuna somma del finanziamento ottenuto.*

*Tutto ciò premesso si fa presente, comunque, che la prefettura di Pescara ha disposto accurati accertamenti, anche tramite gli organi di polizia, per verificare la fondatezza di taluni rilievi mossi alla interrogazione in ordine al comportamento degli amministratori non più in carica accusati del presunto reato di interesse privato in atti d'ufficio avendo promosso il finanziamento di solo sei domande di ripristino di fabbricati danneggiati.*

*Per quanto concerne, invece, la mancata inclusione del comune di Castiglione a Casauria nell'elenco dei comuni terremotati, si fa presente che con ordinanza del 23 aprile*

1986, n. 723/FPC/ZA, detto comune è stato riconosciuto danneggiato dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984 ed è, pertanto, beneficiario delle ulteriori e diverse provvidenze precedentemente disposte.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: ZAMBERLETTI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai la signora Beatriz Gregorio Domingos nata il 10 giugno 1958 a Naburi distretto di Pebane Zambesia-Mozambico coniugata con Facchini Gian Carlo di Piacenza, cittadino italiano dalla nascita, a ben due anni dal regolare matrimonio non sia ancora riuscita ad ottenere il riconoscimento formale e ufficiale della sua cittadinanza italiana, conseguente appunto al suo matrimonio con cittadino italiano.

Per sapere come mai tanto gravi siano oggi i ritardi del riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle donne straniere coniugate con italiani, quando addirittura si è estesa tale facoltà anche agli stranieri coniugati con donne italiane.

Per sapere cosa intendano fare in merito i Ministri interrogati, segnatamente il Presidente del Consiglio, promotore di un apposito comitato per la promozione dei diritti della donna, proprio presso la Presidenza del Consiglio e con il conseguente ovvio e alto suo patronaggio.

(4-16814)

RISPOSTA. — *La legge 21 aprile 1983, n. 123, ha abolito il precedente regime della iuris communicatio in base al quale la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza indipendentemente da una manifestazione di volontà resa in tal senso.*

*Pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge, l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero di cittadino italiano interviene sempre solo a seguito di esplicita formale richiesta*

*dell'interessato o del coniuge italiano e mediante apposito decreto presidenziale.*

*Detta disciplina appare ispirata all'obiettivo non già di mortificare la posizione della donna, ma, al contrario, di emancipare anche in questa materia la condizione femminile, attribuendo giusta rilevanza alla libera scelta della donna coniugata.*

*Ne deriva che il conseguimento della cittadinanza da parte della straniera sposata con cittadino italiano non può essere posto in relazione diretta con la data di celebrazione del matrimonio, computandosi da detto termine esclusivamente il periodo di tempo necessario affinché maturi in favore della interessata la facoltà di richiesta della cittadinanza italiana con le agevolazioni previste dalla legge rispetto alla naturalizzazione ordinaria.*

*Ciò premesso, si fa presente, per quanto concerne la specifica posizione della signora Beatriz Domingos, che la stessa ha prodotto presso il comune di Piacenza istanza diretta ad ottenere la concessione dello status civitatis il 18 febbraio 1985. I complessi adempimenti legati alla verifica dell'assenza dei motivi preclusivi di cui all'articolo 2 della richiamata legge non hanno ancora consentito di completare la istruttoria di merito.*

*Per altro, è opportuno evidenziare che non è ancora scaduto il termine, che viene a cadere il 18 febbraio 1987, entro cui questo Ministero potrebbe con decreto motivato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respingere l'istanza in questione.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risulti rispondere al vero la notizia secondo la quale il comune di Torremaggiore (Foggia) privilegierebbe negli appalti e nell'affidamento di lavoro l'impresa D'Aloisio di Margherita di Savoia (Foggia) a danno di imprese concorrenti della provincia di Foggia e di Barletta. (4-15929)

RISPOSTA. — *Per tutti gli appalti affidati dal comune di Torremaggiore all'impresa Giuseppe Daloiso sono state esperite le pro-*

cedure previste, per la licitazione privata, dall'articolo 1, lettera d), delle legge 2 febbraio 1973, n. 14, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della stessa legge.

A dette licitazioni, indette e pubblicizzate nei modi di legge, sono state invitate tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta ed in numero sempre cospicuo, come si evince dai dati che si riportano.

Per i lavori di costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari, sono state invitate a partecipare alla gara 58 ditte. Per i lavori di costruzione della caserma dei carabinieri, 88 ditte. Per i lavori di ampliamento della scuola elementare San Giovanni Bosco, 93 ditte. Per i lavori di costruzione della palestra polivalente, 66 ditte.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

VALENSISE, ALOI E SERVELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza delle iniziative assunte in materia edilizia ed urbanistica dal commissario prefittizio di Lametia (Catanzaro) il quale, nonostante la imminenza della elezione del nuovo consiglio comunale, fissata per l'8 giugno 1986, avrebbe dato luogo ad una discussa concessione edilizia in via Leonardo da Vinci, ad un parere favorevole sia pure di massima, per un insediamento abitativo in piazza della Repubblica, che comporta il sacrificio di spazi verdi, all'affidamento della progettazione del centro direzionale, alla concessione non conforme a legge di una lottizzazione Ceschi-Savutano.

Per conoscere quali iniziative intenda assumere ai fini del contenimento e dell'eventuale revoca di un'attività amministrativa che ha suscitato perplessità ed allarmi e che travalica le funzioni e gli scopi della gestione commissariale, specie nella imminenza delle elezioni. (4-15318)

RISPOSTA. — Per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione lungo la via Leonardo da Vinci di Lamezia Terme, il commissario straordinario, nominato per la provvisoria gestione della locale amministrazione comunale, il 21 marzo 1986 rilasciava alla ditta Angela Torchia conces-

sione edilizia sul conforme parere della commissione edilizia comunale.

A seguito delle iniziative di protesta di alcune forze politiche e sindacali locali, finalizzate ad ottenere la destinazione dell'area a verde pubblico, il commissario, il 22 aprile 1986, disponeva in via cautelare la sospensione dei lavori e sottoponeva nuovamente il progetto ad un più approfondito ed accurato esame della commissione edilizia.

Quest'ultima, considerato che l'amministrazione municipale non aveva mai ricevuto nel proprio strumento urbanistico le istanze sociali ora rappresentate, confermava all'unanimità il parere favorevole in precedenza espresso.

Di fronte a tale inequivocabile determinazione, il commissario straordinario si asteneva dall'assumere ogni altra iniziativa, di talché, trascorsi i termini di efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori, la ditta concessionaria li riprendeva.

In ordine all'insediamento abitativo di piazza della Repubblica, si precisa che, il 13 gennaio 1986, veniva presentato, per la terza volta un progetto per la realizzazione di un fabbricato su un terreno limitrofo alla suddetta piazza, non ancora definitivamente sistemata.

Considerata la necessità di disporre di uno studio sull'assetto urbanistico da riservare alla piazza, con riguardo sia all'adiacente zona edificabile sia a quella destinata per strutture pubbliche, il commissario straordinario deliberava di affidarne l'incarico ad un professionista esterno, che vi provvedeva tempestivamente.

La commissione edilizia, nell'esprimere in linea di massima parere favorevole in ordine allo studio da questi presentato, deliberava di subordinare il riesame del cenato progetto depositato il 13 gennaio 1986, all'adeguamento dello stesso alle previsioni del piano.

In ordine all'affidamento della progettazione del centro direzionale di Lamezia Terme si forniscono i seguenti elementi valutativi.

Allo scopo di corrispondere alle esigenze di acquisizione gratuita, a favore del comune, dei terreni occorrenti per la costru-

zione del nuovo palazzo municipale, della sede zonale INPS e degli uffici di polizia, il commissario straordinario deliberava di affidare ad un qualificato professionista esterno lo studio del coordinamento dei vari piani di lottizzazione convenzionata presentati da privati in ordine all'area destinata dal piano di fabbricazione a centro direzionale.

Infatti le norme del suddetto piano subordinano la utilizzazione, per fini di edilizia privata, dei terreni ricompresi nel centro direzionale alla cessione gratuita al comune del 30 per cento delle superfici, perché sia destinato a strutture pubbliche, verde attrezzato ed aree di parcheggio.

Alternativamente, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla acquisizione onerosa delle aree occorrenti per le cennate esigenze di realizzazione delle sedi di uffici pubblici.

Per quel che concerne, infine, la lottizzazione Savutano si precisa che il relativo piano venne presentato al comune il 2 luglio 1976, esaminato dalla commissione edilizia il 31 luglio 1977 ed autorizzato dalla regione Calabria il 3 aprile 1980, previa approvazione del genio civile. La relativa convenzione è stata, quindi, stipulata dal sindaco il 9 maggio 1985.

Il commissario si è limitato a rilasciare la concessione edilizia per eseguire la lottizzazione, mentre nessuna concessione è stata data per la costruzione degli edifici.

A seguito della presentazione di esposti avverso la lottizzazione, lo stesso commissario ha disposto la sospensione, in via cautelare, della relativa concessione.

Pertanto, gli atti compiuti dal commissario straordinario costituiscono, per lo più, esecuzione di determinazioni precedentemente adottate dagli organi ordinari.

I provvedimenti assunti in materia di assetto urbanistico, avendo carattere essenzialmente preparatorio, non precludono la possibilità, per gli organi ordinari scaturiti dal voto dell'8 giugno 1986, di adottare liberamente ogni tipo di scelta definitiva.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

VENTRE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che alcune facoltà, ignorando le disposizioni emanate e ribadite più volte in tal senso e non tenendo conto del preciso orientamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel discutere sulle domande di inquadramento presentate da professori di ruolo di II fascia vincitori di giudizi di idoneità nella prima e nella seconda tornata, non valutano soltanto — come invece dovrebbero fare — gli aspetti connessi agli interessi didattici e scientifici delle facoltà stesse, oltre che l'opportunità, sempre ai fini didattici, degli inquadramenti dei proponenti, ma basano le decisioni anche sul minuzioso esame dei titoli scientifici dei candidati (con particolare riguardo per quelli presentati ai giudizi di idoneità), la loro congruità e quantità — se tale comportamento, configurandosi come una sovrapposizione sul giudizio sui titoli già espresso dalle commissioni esaminatrici, sia da ritenersi in contrasto con la norma e se pertanto — considerato anche il parere del Consiglio universitario nazionale del 1982, che stabilisce che l'idoneo in un raggruppamento è idoneo in tutte le discipline del raggruppamento — ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa al riguardo, che specifichi chiaramente come l'esame dei titoli scientifici dei candidati all'inquadramento sia da considerarsi inammissibile, mentre sono da prendersi in considerazione ai fini della decisione sulle domande di inquadramento solo le necessità didattiche delle facoltà.

(4-14964)

RISPOSTA. — Questo Ministero, allo scopo di assicurare una univoca ed ordinata procedura degli inquadramenti di coloro che avevano superato i giudizi di idoneità a posti di professore associato ha, a suo tempo, diramato la circolare del 23 aprile 1982, n. 1751, concernente le modalità per l'inquadramento nel ruolo dei succitati docenti.

Si ritiene, pertanto, che i consigli delle facoltà interessate, prendendo atto delle conseguite idoneità, abbiano effettuato tutte

le chiamate dei professori associati nel pieno rispetto delle disposizioni impartite con la surrichiamata circolare, con la quale veniva raccomandato di procedere responsabilmente, secondo le linee di una necessaria programmazione complessiva dell'assetto disciplinare di ciascun corso di laurea, in relazione alle effettive esigenze didattiche delle facoltà.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

VITI, FINCATO, PORTATADINO, CAFARELLI, FRANCHI ROBERTO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, GAROCCHIO, CRISTOFORI, GHINAMI, BECCHETTI e COLUMBA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

la legge 18 aprile 1986, n. 120 ha modificato il disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla base del quale il ministro della pubblica istruzione ha emanato il decreto ministeriale 1° luglio 1985 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985;

la Camera dei deputati nell'approvare la predetta legge in considerazione delle integrazioni apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha votato ed approvato l'ordine del giorno n. 9/3537/3 con il quale impegnava il ministro della pubblica istruzione a porre in essere alcune misure d'ordine amministrativo nel quadro della normativa voluta dal Parlamento e forniva altresì l'esatta interpretazione di alcuni disposti della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come ad esempio cosa è da intendere per amministrazioni pubbliche con riferimento al disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

il Senato nell'approvare la predetta legge nulla ha deliberato che possa attenuare o ampliare la portata dell'ordine

del giorno, approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati;

allo stato nulla risulta che l'esecutivo abbia fatto in esecuzione della volontà della Camera dei deputati e che anzi da oltre un mese dall'approvazione della legge il Ministero della pubblica istruzione ha scritto ad interessati alle procedure di trasferimento facendo riferimento, in materia di scelta di amministrazione pubblica, a « significato desumibile dalla *ratio* dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 » pur in presenza di un univoco indirizzo interpretativo approvato dal Parlamento;

il Ministero sta procedendo nelle procedure senza tenere in alcun conto della volontà del Parlamento —:

che cosa il ministro intende disporre per le opportune correzioni di quanto accaduto;

entro quali tempi e modalità d'esecuzione intenda osservare l'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 9/3537/3, considerata l'urgenza richiesta dal fatto che esiste una procedura in corso.

(4-15568)

RISPOSTA. — *Successivamente all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità, era stato emanato altro decreto (in data 18 febbraio 1984, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 marzo 1984, n. 78), per il passaggio ad altre amministrazioni, per cui eventuali modifiche all'ultimo decreto, quello cioè del 1° luglio 1985, finirebbero col creare non giustificabili disparità di trattamento.*

*Sembra, altresì, opportuno ricordare che l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 concernente interpretazioni, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede, fra l'altro, che le procedure concernenti il passaggio ad altre amministrazioni di cui al citato articolo 120 devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione delle domande da parte degli interessati.*



Per quanto attiene poi alla circostanza che il citato articolo 120 non offre precise indicazioni ai fini della individuazione delle amministrazioni, presso cui si renda possibile chiedere il passaggio, si osserva che questo Ministero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto di dover affidare agli stessi interessati, in relazione ai titoli posseduti, l'individuazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali aspirassero ad essere nominati.

Si deve, comunque, segnalare che la generalità dei candidati ha potuto operare le proprie scelte senza eccessive complicazioni e sempre con la collaborazione dei competenti uffici di questa amministrazione che ha concesso, caso per caso, ulteriori termini per le necessarie regolarizzazioni.

Quanto alla sede di assegnazione, si rileva che in virtù di un principio, cui si è ritenuto di doversi attenere, la relativa pretesa da parte degli aspiranti non sostanzia un vero e proprio diritto soggettivo, ma costituisce un interesse legittimo, essendo noto che la destinazione di un impiegato ad una sede invece che ad un'altra deve rispondere a motivi di pubblico interesse rimessi alla valutazione discrezionale della amministrazione. Di ciò rappresenta un co-

rollario l'impegno a restare per un quinquennio nella sede stabilita.

Risulta per altro a questo Ministero che le amministrazioni competenti tengono in particolare considerazione le aspirazioni degli interessati in ordine alla sede.

Si ricorda, inoltre, che i problemi relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, nonché alla conferma in ruolo sono stati risolti con l'emanazione delle disposizioni di cui al punto 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120 recante: disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

Gli ulteriori problemi prospettati nell'interrogazione e concernenti la documentazione necessaria per la formulazione del giudizio di coerenza, prescritto dalle disposizioni dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sono stati altresì risolti, com'è noto, dallo stesso articolo 7 punto 2 della citata legge n. 120.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.